

ATTI PARLAMENTARI

X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XCVII

n. 3

RELAZIONE

**SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO
COMUNITARIO E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRESENTATO
DALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(SECONDO SEMESTRE 1990)

(articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86)

Presentata dal Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

Trasmessa alla Presidenza il 12 luglio 1991

PAGINA BIANCA



*Il Ministro per il coordinamento
delle Politiche Comunitarie*
836/g.


Roma, 12-7-91

Signor Presidente,

in ottemperanza all'obbligo assunto dal Governo con l'art. 7 della legge 86/89 di presentare semestralmente al Parlamento una relazione sulla partecipazione italiana al processo normativo comunitario, ho l'onore di trasmetterLe qui unita la relazione concernente il secondo semestre 1990.

Il ritardo con il quale la relazione arriva e il volume inconsueto raggiunto dal testo sono entrambi conseguenze della coincidenza del secondo semestre 1990 con il turno di presidenza italiana della Comunità.

La relazione sul semestre (lussemburghese) appena concluso è già in corso di preparazione.

Suo

(Pier Luigi Romita)

On. Nilde JOTTI
Presidente
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio

PAGINA BIANCA

INDICE

| | | |
|--|------|-----|
| Questioni generali - Conferenze intergovernative | Pag. | 7 |
| Bilancio della Comunità | » | 16 |
| Attività in materia bancaria e finanziaria | » | 25 |
| Mercato interno | » | 33 |
| Politica agricola | » | 63 |
| Trasporti | » | 89 |
| Trasporti marittimi | » | 114 |
| Pesca | » | 126 |
| Politica sociale | » | 130 |
| Sanità | » | 135 |
| Ambiente | » | 148 |
| Telecomunicazioni | » | 155 |
| Politica commerciale | » | 164 |

PAGINA BIANCA

QUESTIONI GENERALI - CONFERENZE INTERGOVERNATIVE

Appartiene al semestre di presidenza italiana, il secondo del 1990, il successo del Consiglio Europeo (vertice) straordinario del 27 ottobre poi completato dal risultato del Consiglio Europeo ordinario di dicembre.

Nei due vertici hanno trovato formulazione e termini, precisi e inequivocabili, gli impegni dei Dodici a dar vita e forma di trattato alle due unioni, quella economica e monetaria (UEM) e quella politica (UP) .

Entrambi i progetti hanno raggiunto la loro maturità sotto presidenza italiana e sotto l'impulso indiretto impresso al governo di Bonn dagli effetti della riunificazione dei due stati germanici. Tuttavia, i lavori delle due conferenze intergovernative apertisi a dicembre partivano da basi diverse. Mentre la conferenza sull'UEM disponeva di documenti di lavoro già sviluppati (un progetto di trattato proposto dalla Commissione delle Comunità e un progetto di statuto della futura banca centrale) quella sull'Unione Politica riceveva il suo primo testo scritto - necessariamente dai contorni meno precisi - dallo stesso vertice romano di dicembre.

Questo diverso stadio di maturità si traduceva poi in un diverso calendario di lavori che prevedeva una sola riunione mensile a livello ministeriale per la conferenza sull'UEM e due per la conferenza sull'UP.

Malgrado questi diversi punti di partenza, il vantaggio attribuito alla conferenza sull'Unione economica e monetaria tende a farsi più apparente che reale. L'effetto combinato della riunificazione tedesca (*) nonché della guerra del Golfo, ha contribuito a rendere più aggrovigliato il nodo di cui era cenno nella precedente Relazione (capitolo I questioni generali ultimi paragrafi) sulle definizioni di unione monetaria.

Infatti dei tre tipi di unione monetaria: moneta unica, cambi rigidamente fissi (allineamento rigido sul Deutsche Mark), moneta comune parallela, il Regno Unito - in parte sostenuto dalla Spagna - prosegue a volere la terza, Francia e Italia - con Grecia, Portogallo, Danimarca - la prima, la Germania e l'Olanda si fissano sempre più sulla seconda.

Se si pensa che lo scopo del Consiglio Europeo di ottobre 1990 era quello di definire una terza fase (finale) dell'Unione Monetaria e di prefigurare i contenuti di una fase (la seconda) di transizione tra cui l'istituzione di una Banca Centrale europea nel 1994, si comprende come nella triplice preferenza in cui grosso modo si raggruppano gli Stati membri si confermano altresì i limiti estremi ai quali tendono le tre soluzioni:

1) Il Regno Unito chiede in fondo una transizione all'infinito verso una terza fase lasciata senza data perché comporterebbe una rinuncia alla sovranità monetaria intesa (erroneamente) come libertà da interdipendenze colle autorità monetarie comunitarie "continentali " attuali;

(*) Piuttosto un'adesione di 5 land sottosviluppati alla Repubblica federale Tedesca a sue elevatissime spese e per un periodo che si spera transitorio ma di durata tuttora imprevedibile.

2) la Francia e l'Italia intendono con l'istituzione di una moneta unica (diversa da qualsiasi delle 11 (*) monete nazionali) affrancarsi sia pur di poco da un legame troppo stretto col DM nel sistema monetario europeo attuale e nel connesso meccanismo dei tassi di cambio (la banda stretta), ricuperando in tal modo un certo margine di elasticità, soluzione opposta a quella dei paesi più piccoli, tutti tributari del mercato tedesco per le loro esportazioni (Benelux), i quali hanno già scelto di legare rigidamente le loro monete al DM;

3) La Germania infine , pronta a fare del tutto a meno della transizione, punta su una terza fase, definita fin da ora in cui la moneta unica sia il DM e la Banca Centrale Europea una copia fedele della Bundesbank. Sarebbero un sintomo di questa tendenza i recenti sforzi interpretativi sulle intenzioni di Bonn cui si attribuirebbe l'obiettivo di ridurre l'appuntamento del 1994 sottoscritto a Roma all'istituzione di un comitato di governatori solo potenziato rispetto a quello esistente e di rinviare la vera Banca Centrale Comunitaria al 1997 .

Concluso l'esame dei contenuti della fase finale (la terza), la conferenza sull'UEM terminerà probabilmente in aprile l'esame dei contenuti della fase transitoria (la seconda), soprattutto la sotto-fase transitoria se così può dirsi del passaggio non automatico alla fase finale.

Sono i punti più delicati soprattutto per l'Italia intanto perché sono legati come sempre più fermamente pretende la Germania ai risultati dell'altra conferenza sull'UP e specialmente quelli riguardanti la codecisione del Parlamento

(*) Belgio e Lussemburgo hanno la stessa moneta e sono già in unione monetaria fra loro.

Europeo (dove la Germania potrebbe avere prima o poi 18 deputati in più superando di quasi un quarto dei seggi gli altri tre grandi) e del Consiglio (dove non si vede come la Germania rinunci - anche se tale é stata la sua linea finora - a chiedere prima o poi l'adeguamento della sua ponderazione di voto rispetto a quella -10 - di tutti gli altri grandi paesi Germania finora compresa).

Ma sono , più precisamente, importanti perché é nella fase finale del passaggio - si ripete non automatico - dalla 2a alla 3a fase (finale) che la Germania, esigendo ad esempio l'unanimità, vuole costituirsi un potere di veto verso l'ingresso di alcuni paesi membri fra quelli che costituirebbero l'unione monetaria. La Germania vuole in altre parole mantenersi integra la possibilità di una verifica finale delle condizioni di convergenza delle economie, delle politiche di bilancio, della disciplina dei deficit eccetera, dei membri della costituenda UEM.

Secondo gli orientamenti prevalenti alla conferenza , nella terza fase il deficit di spesa corrente dovrà essere zero o tendente a zero, mentre il deficit in termini di PIL potrà essere, ma di poco , maggiore di zero, certamente inferiore agli attuali valori intorno a : 5% (Belgio, Paesi Bassi), 4.2 % (Germania). Solo Francia (1,5%) e Regno Unito (0) soddisferebbero già queste condizioni.

Inversamente, sarebbe tollerabile un deficit corrente maggiore di zero se quello in termini di PIL avesse già raggiunto lo zero. L'Italia, col 10,5% e la Grecia col 20% in termini di PIL e per di più entrambe uniche ad avere un deficit primario (al netto degli interessi), sono guardate dagli altri membri come compagnia poco raccomandabile per il viaggio verso la terza fase.

La questione dell'opponibilità di una politica di debito pubblico " eccessivo" misurata secondo certi parametri é una difficoltà che appartiene alla terza fase e che già si profila meno formidabile di quanto tuttora appare. Per la Gran Bretagna é solo una questione di sovranità . Ad essa non importa tanto la severità della disciplina e dei parametri sui quali misurare l'"eccesività" del deficit eventuale, quanto la definizione dell'eccesso come causa di infrazione al Trattato e di procedimento relativo a carico del governo responsabile di fronte alla Corte . Da ciò conseguirebbe infatti l'obbligo di dover poi ammettere in ultima analisi che il bilancio britannico non sarebbe responsabilità del Cancelliere dello Scacchiere e di Westminster ma della Corte di Giustizia di Lussemburgo .

Anche la questione della fissazione del tasso di cambio tra la futura moneta unica e le monete dei paesi terzi e dell'organo responsabile (se il Consiglio o la Banca Centrale Europea), sembra meno irrisolvibile di quanto é finora sembrato se si consolidasse un abbozzo di compromesso che affiderebbe alla Banca le operazioni di attuazione della manovra e ad una iniziativa del Consiglio la decisione vera e propria ma in stretta cooperazione con la Banca.L'inverso avverrebbe - anche li senza opponibilità di infrazioni alla Corte - per la fissazione del tasso di interesse che resterebbe responsabilità della Banca ma in stretta cooperazione con il Consiglio (poiché una manovra dei tassi di interesse può avere ripercussioni sul cambio tanto quanto questo su una manovra di politica economica).

Infine la questione se nel 1994 l'istituzione monetaria che aprirà la fase transitoria sarà la Banca Centrale Europea propriamente detta o se questa sarà invece istituita solo nel 1997, perderebbe ogni rilievo ove la conferenza finisse col conferire - come sembra possibile- all ' attuale comitato dei

governatori i poteri di un "consiglio" dei governatori avente le funzioni istituzionali dell'organo finanziario previsto al 1994 dal Consiglio Europeo di Roma dell'ottobre 1990 per tutto il periodo transitorio.

Quanto all'Unione Politica l'arretratezza delle basi scritte di partenza sulle quali la Conferenza poteva contare sono state rapidamente colmate. La materia istituzionale (competenze dell'Unione) é stata suddivisa in numerosi gruppi di lavoro (sociale, educativa, turistica, sanitaria, culturale, ricerca, ambientale).

Altri gruppi si occupano di legittimazione democratica, politica estera, cooperazione intergovernativa (rispettivamente libera circolazione delle persone, immigrazione, emigrazione e visti), sussidiarietà, cittadinanza europea, politica industriale, energetica, infrastrutture, trasporti, eccetera.

Ciascuno di questi gruppi esamina attualmente un'abbondante messe di proposte di singoli paesi membri o della Commissione delle Comunità Europee.

Diversamente dall 'Uem, le posizioni nazionali non sempre riflettono differenti reazioni (più o meno allergiche) alla prospettiva di una perdita di sovranità. Almeno per quel che concerne i settori meno controversi. Le divergenze profonde ricompaiono in politica estera, in campo energetico, nei trasporti e in quello della politica industriale.

Anche se nessuno pensa di arrivare ad una politica estera, tanto comunitaria da permettere una rete diplomatica comune, una tale politica estera può dirsi poggiare sui basi comuni e può essere affidata almeno per la sua formulazione ad un'istituzione comunitaria solo se quelle basi si identificano con una altrettanto comune politica di difesa.

Allo stadio attuale dei lavori la maggioranza degli stati membri sembra identificare l'Unione Europea Occidentale come unico anello di congiunzione tra la Nato ed una politica comune di difesa la cui attribuzione alla Comunità é resa problematica da una parte dalla presenza di Stati membri neutrali attuali (Irlanda) e futuri (Austria), e dall'altra dai legami stessi con la Nato. Alcuni stati membri desiderano continuare ad affidare alla Nato un ruolo predominante nella difesa della Comunità mentre alcuni altri sembrano dar per scontato che l'istituzione di una politica comune di difesa finirebbe con l'affievolire almeno parzialmente il legame con la Nato.

Anche su queste posizioni e sull'attuale sviluppo dei lavori le vicende della cooperazione politica europea sotto l'incalzare degli eventi della guerra del Golfo non mancheranno di esercitare un influsso determinante, di cui però é difficile ora prevedere l'esito.

Strettamente connessa con questa matrice della difesa e della politica estera, in quanto massimi componenti della sovranità nei rapporti internazionali, é la politica energetica.

Sono riaffiorati puntualmente come nei passati "shock" petroliferi del 1974 e del 1979 , la sensibilità e le allergie dei paesi produttori di gas e petrolio (in ordine alfabetico: Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito), e Spagna che di politica comune non intendono riconoscere la necessità, la Spagna in particolare per non potervi dedicare risorse finanziarie di alcun genere.

In materia di politica industriale , ai paesi membri che vi scorgono solo un pericolo di "dirigismo" (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, e Danimarca) si oppongono i paesi membri con lunga tradizione di intervento pubblico (Francia, Italia, Belgio e Spagna).

In tema di politica di trasporti le preoccupazioni della maggioranza degli Stati membri sembra concentrarsi sulla liberazione dei servizi mentre per l'Italia il tema degli attraversamenti dei paesi terzi (e dunque delle licenze comunitarie) domina insieme con quello della fiscalità (bollo) che deve essere ricondotta al criterio della territorialità (fiscalità commisurata all'uso e quindi alla manutenzione della rete stradale utilizzata ovvero al numero dei chilometri percorsi annualmente) e non della nazionalità, criterio che indurrebbe a un mutuo riconoscimento discriminatorio a favore dei veicoli immatricolati in paesi piccoli con fisco indulgente esercitanti però in paesi più grandi dunque utilizzando prevalentemente la rete stradale di questi ultimi).

o
o o

Strettamente collegati ai grandi temi della conferenza sull'Unione Politica sono quelli delle relazioni interistituzionali . Anzi si possono considerare immagini speculari.

I dibattiti della conferenza intergovernativa sulla investiture del Presidente della Commissione e sulle codecisione si ripetono sia pure con accenti diversi negli incontri interistituzionali periodici tenuti dal Parlamento Europeo.

Nell'ultimo di tali incontri, a marzo, l'atteggiamento delle delegazione italiana in materia di codecisione ha riscosso l'approvazione di numerosi parlamentari come la più vicina - insieme con quella tedesca - alle aspettative del Parlamento Europeo. Lo stesso dicasi per la salvaguardia del ruolo della Commissione e del suo carattere collegiale, nonché delle "assise" parlamentari come la soluzione di molto preferibile ai progetti di "seconda camera" e di "congresso" proposti dalla delegazione francese quali anelli di congiunzione fra i ruoli dei parlamenti nazionali ed europeo.

Contro l'opinione emersa a varie riprese in sede di conferenza intergovernativa il Parlamento Europeo ha riaffermato la fallacia della tesi secondo cui il rafforzamento del ruolo (e dei poteri) del PE vadano a scapito dell'efficacia decisionale e legislativa della Comunità.

Anche sulla questione della doppia investitura parlamentare del Presidente della Commissione e della Commissione, separatamente, la delegazione italiana è stata dalla parte del Parlamento, anche quando la stessa Commissione è apparsa chiaramente raffreddare i suoi entusiasmi originari per la doppia investitura ripiegando piuttosto su quella in una sola tappa (per Presidente e Commissari insieme).

Il grande fervore di attività propositiva da parte delle 13 delegazioni alla Conferenza intergovernativa sull'Unione Politica (12 membri più la Commissione), non si è finora tradotto in un documento di lavoro, mentre i legami con la conferenza UEM, chiamati insistentemente in causa dalla Germania, imporrebbero un trattamento degli argomenti non solo più attento ma espresso eventualmente in forma di articoli di riforma (la conferenza UEM è finora arrivata a 6 articoli suppletivi al 109 dal 109 A al 109 F p.es.).

Si attribuisce alla presidenza lussemburghese l'intenzione di aprire dopo Pasqua una fase di lavoro su base di proposte di testi di articoli.

BILANCIO DELLA COMUNITA'

In materia di finanziamento delle Comunità europee, il secondo semestre 1990 è stato caratterizzato oltre che dall'adozione - entro i termini previsti dal Trattato CEE - del bilancio generale delle Comunità europee anche, e soprattutto, dalla approvazione dei necessari atti normativi per poter adeguare gli stanziamenti di bilancio alle decisioni politiche intervenute successivamente alla presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'anno 1991. Tali decisioni riguardano la concessione di un sostegno finanziario ai Paesi più gravemente colpiti dalla crisi del Golfo Persico e la presa in conto delle conseguenze finanziarie derivanti, per il bilancio comunitario, dall'unificazione tedesca.

Per quanto attiene più direttamente al bilancio per l'esercizio 1991, al mese di aprile, nel rinviare all'allegato per le informazioni in ordine al volume globale della spesa ed ai singoli stanziamenti per i settori operativi più importanti, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti punti che hanno caratterizzato le discussioni sia in sede di Consiglio che in sede di Parlamento europeo:

a) **spesa agricola** - Gli stanziamenti previsti per l'anno 1991 registrano un aumento del 18,8% rispetto all'anno precedente e vengono così a rappresentare, senza il Feoga orientamento, circa il 60% del bilancio globale della Comunità europea. Tale variazione, largamente superiore ai livelli constatati negli anni precedenti, è stata fonte di viva preoccupazione per il Consiglio che, in considerazione anche dell'estensione dei regolamenti comunitari agricoli al territorio dell'ex Repubblica Democratica tedesca, l'ha interpretata come l'inizio di una nuova esplosione della spesa agricola comunitaria.

Per tali motivi il Consiglio, pur accettando gli stanziamenti proposti dalla Commissione, ha raccomandato una sorveglianza particolare dell'evoluzione di detta spesa per evitare, nel rispetto degli interessi dei produttori agricoli, che la sua crescita diventi incontrollabile con conseguenze negative per il settore medesimo.

b) altre politiche - Tale comparto comprende tutte le politiche comunitarie ad eccezione del settore dei mercati agricoli, dei Fondi strutturali, della Ricerca e dei Programmi integrati mediterranei che hanno una collocazione specifica nel quadro della spesa comunitaria. L'insieme di tali politiche ha avuto un incremento notevole rispetto all'anno precedente e si situa intorno al livello del 52% per gli stanziamenti d'impegno e del 38% di quelli di pagamento. I settori che maggiormente incidono su tali livelli di variazione sono le nuove azioni per le zone periferiche della Comunità, la creazione di un Fondo per l'ambiente e gli aiuti ai Paesi dell'Europa centro - orientale. Tali nuovi interventi, unitamente a quelli riguardanti l'unificazione tedesca e la crisi del Golfo Persico, hanno elevato il peso di tale comparto nel bilancio comunitario che raggiunge, attualmente, una percentuale dell'8,3% in impegni del bilancio stesso. Se si confronta tale cifra con quella degli anni precedenti risulta evidente l'accresciuto peso che tali politiche hanno raggiunto. Tale risultato è da valutare positivamente e corrisponde all'obiettivo perseguito dal Governo, i cui orientamenti in materia di bilancio comunitario, tendono a:

- **assicurare** il necessario sostegno finanziario agli interventi decisi dal Consiglio sul piano normativo con particolare riguardo alla realizzazione del mercato unico, alle azioni di carattere strutturale, al settore della Ricerca, alla cooperazione allo sviluppo;
- **promuovere** nel rispetto di un contenimento generale della spesa comunitaria e di una più rigorosa ed efficace gestione della stessa, un riequilibrio delle varie politiche onde evitare la canalizzazione di flussi di spesa soltanto verso determinate politiche;
- **piena applicazione** delle regole di disciplina di bilancio quali risultano dalla relativa decisione del Consiglio.

Per quanto riguarda più in particolare gli atti normativi è da rilevare che nel corso del secondo semestre 1990 si è reso necessario modificare il quadro programmatico delle grandi masse di spese (prospettive finanziarie 1988 - 1992) per consentire il finanziamento attraverso il bilancio delle azioni di sostegno a favore di Paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo Persico nonché la presa in conto delle conseguenze del processo di unificazione tedesca.

In effetti poichè gli stanziamenti di bilancio non permettevano il finanziamento di tali azioni, in quanto avevano già raggiunto i massimali di spesa consentiti dalle prospettive finanziarie, si è stati costretti ad aumentare detti massimali per permettere alla spesa comunitaria di subire un incremento tale da comprendere anche i finanziamenti da destinare alle sopravvenute nuove esigenze.

Siffatta modifica delle prospettive finanziarie, la cui approvazione richiede il consenso delle tre Istituzioni interessate (Consiglio, Parlamento e Commissione), si è rilevata meno agevole di quanto si potesse supporre, nonostante la rilevanza politica degli eventi che l'hanno provocata.

Si è assistito, infatti, ad un duplice confronto:

- all'interno del Consiglio, fra quelle delegazioni che, pur riconoscendo l'opportunità di concedere un sostegno comunitario, ritenevano che a tale impegno si dovesse far fronte soprattutto con i mezzi finanziari a disposizione; altre delegazioni, invece, consideravano che ai nuovi e maggiori oneri per il bilancio comunitario si dovesse far fronte con risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste in bilancio;
- tra Consiglio e Parlamento, in quanto quest'ultimo si opponeva a qualsiasi tentativo di utilizzare, in tutto o in parte, i mezzi finanziari già destinati alle altre politiche per coprire le maggiori spese in questione.

L'accordo finale è stato raggiunto solo dopo un lungo e difficile negoziato che ha impegnato la Presidenza italiana in un continuo lavoro di mediazione e convincimento reso possibile anche dal clima di collaborazione che la stessa è riuscita a stabilire con il Parlamento europeo.

Nelle discussioni preparatorie per determinare la posizione del Consiglio sul problema della modifica delle prospettive finanziarie, gli orientamenti espressi dal Governo Italiano sono stati quelli di evitare che gli avvenimenti prodottisi nel Golfo Persico e nell'Europa dell'Est potessero avere conseguenze negative sulle politiche esistenti ed in particolare nel settore agricolo, nel settore delle azioni strutturali e nella politica di sviluppo verso il Mediterraneo.

In sostanza si è considerato che i nuovi interventi dovessero essere effettuati con mezzi finanziari aggiuntivi senza trascurare, però, le possibilità di una ricerca di economie in altri settori di spesa non direttamente collegati agli interventi in questione.

Per quanto riguarda il futuro programma di lavoro, si reputa che il semestre di Presidenza lussemburghese potrebbe essere interessato da una nuova modifica delle prospettive finanziarie legata alle decisioni che il Consiglio potrebbe adottare in ordine alla concessione di un aiuto finanziario all'Unione Sovietica.

In realtà la Commissione ha già presentato una proposta di modifica che prevede di elevare di circa 400 milioni di ECU (pari a circa 600 miliardi di lire) il massimale di spesa previsto per il 1991 a titolo delle "altre politiche" tra le quali, appunto, viene classificato siffatto aiuto.

L'attività normativa più importante dovrebbe, invece, svolgersi o iniziare nel secondo semestre dell'anno 1991 allorchè, oltre all'adozione del bilancio per il 1992, si dovranno esaminare i rapporti della Commissione delle Comunità Europee sul finanziamento del sistema delle risorse proprie e sull'attuazione dell'Accordo interistituzionale riguardante la disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio.

Allo stato non può escludersi che dall'esame di tali rapporti possa scaturire una modifica della legislazione in vigore per adeguarla alle esigenze evidenziate dall'esperienza acquisita dal 1988 in poi.

Inoltre è da considerare che gli avvenimenti succedutisi in questi ultimi tempi in Europa centro-orientale e nel Golfo Persico hanno completamente mutato il quadro programmatico della spesa comunitaria per il sopraggiungere di nuovi elementi di spesa la cui esistenza non può essere ignorata attesa la loro valenza politica.

Sulla base di tali considerazioni non può escludersi un adattamento sia dell'attuale sistema di risorse proprie sia delle disposizioni in materia di disciplina e procedura di bilancio.

Eventuali modifiche al sistema delle risorse proprie potrebbero riguardare sia il volume di risorse da mettere a disposizione della Comunità (attualmente il volume è stabilito nel 2% del PNL comunitario) sia le modalità di finanziamento da parte degli Stati membri; le modifiche, invece, riguardanti la disciplina di bilancio potrebbero interessare sia la struttura di bilancio sia le modalità di calcolo dei massimali di spesa ed in particolare di quella agricola (per tenere, anche, conto dell'ampliamento del territorio comunitario a seguito dell'unificazione tedesca).

Sull'insieme di tali problemi non è possibile fornire indicazioni circa la posizione italiana, in quanto non si conoscono le proposte che potrebbero essere avanzate dalla Commissione delle Comunità Europee. Tuttavia, qualora fosse necessario confrontarsi con iniziative del genere, il Governo Italiano non potrà non tener conto della situazione del bilancio nazionale e della conseguenza dell'assunzione di nuovi maggiori oneri.

Pertanto, gli orientamenti che saranno seguiti si impronteranno alla massima cautela soprattutto nei confronti di una modifica delle regole finanziarie in vigore che dovesse comportare un aggravio della nostra partecipazione finanziaria al bilancio comunitario, che nell'anno 1990 ha raggiunto il livello di 9.600 miliardi di lire e che per l'esercizio 1991 si stima possa arrivare a circa 14.000 miliardi di lire.

Occorre tuttavia considerare che il cammino ormai avviato verso la creazione di una vera e propria Unione Europea (che l'Italia sostiene con particolare convinzione) non potrà non portare negli anni prossimi ad un graduale incremento del bilancio comunitario anche al di là dei fatti eccezionali che hanno provocato l'aumento di spesa del bilancio 1991.

A questa ormai inevitabile (e peraltro auspicabile) evoluzione è tempo che l'Italia si prepari con chiarezza di idee ed energie attraverso interventi strutturali, che da un lato correggano la tradizionale importazione della nostra finanza pubblica rendendola più sensibile ai problemi e alle esperienze europee, dall'altro migliorare le nostre capacità di utilizzare con la massima efficacia i sistemi finanziari della Comunità tanto più che l'Italia si annovera sia tra i membri ad industrializzazione più avanzata sia tra i membri con regioni povere. Tra l'altro, come potenza industriale l'Italia non può non trovarsi tra i contribuenti netti del bilancio comunitario anche se in tal ruolo la sua quota di partecipazione al finanziamento del bilancio comune non supera di molto quella dei Paesi Bassi e ciò riduce di molto il peso politico dall'Italia nella conduzione delle politiche comunitarie a Bruxelles.

L'Italia inoltre, al livello di una potenza medio - piccola, col Mezzogiorno, si trova, come la Spagna, a trascinare il peso di regioni proprie in ritardo strutturale (obiettivo 1 dei Fondi Strutturali secondo la riforma del 1988), e deve quindi al livello degli organi regionali rispondere con efficienza alle esigenze di quella macchina di redistribuzione delle risorse di bilancio che sono: regolamenti dei fondi strutturali.

Tale efficienza in certe regioni italiane lascia parecchio a desiderare.

Di questa scarsa rispondenza alle regole comunitarie sarà purtroppo lo stato italiano e la regione stessa a pagare lo scotto in termini di risorse non solo inutilizzate ma, dopo due esercizi finanziari, perse definitivamente.

ATTIVITA' IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA

Riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite.

L'accordo raggiunto nel Consiglio ECOFIN del 17 dicembre u.s. su questa proposta di direttiva costituisce senza dubbio un importante successo per la Presidenza italiana.

Gli aspetti qualificanti della direttiva possono essere sintetizzati come segue:

- criminalizzazione dei fatti di riciclaggio;
- obbligo degli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di accertare l'identità dei clienti e di conservare la relativa documentazione;
- denuncia da parte delle competenti autorità di vigilanza se, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuino fatti connessi al reato di riciclaggio;
- possibile estensione delle disposizioni sulla materia e soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari che, per la loro attività, possano essere esposti al rischio di essere coinvolti in casi di riciclaggio.

Va sottolineata la completa coincidenza dei principi ispiratori della direttiva comunitaria con quelli del decreto legge emanato recentemente dal Governo in materia di riciclaggio.

MERCATO DEI VALORI MOBILIARI.

Nel corso del 1990 l'attività in sede comunitaria si è concentrata sull'esame di due proposte di direttiva (sui servizi d'investimento in valori mobiliari e

sulla adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento in valori mobiliari) la cui approvazione comporterebbe l'estensione agli intermediari finanziari non bancari dei principi fondamentali (libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, mutuo riconoscimento, vigilanza prudenziale del paese di origine) già definiti nel corso del 1989 per gli enti creditizi.

- a) La proposta di direttiva sui servizi di investimento prevede in particolare una disciplina armonizzata minimale per quanto riguarda:
- le condizioni di esercizio (norme prudenziali e norme relative all'organizzazione dell'impresa intesa, tra l'altro, a prevenire, i conflitti di interesse);
 - introduzione del principio del "Home country control" e la possibilità di deroga al segreto d'ufficio al fine di consentire la collaborazione tra autorità di controllo sia all'interno che tra vari Paesi.

Nel corso del semestre della Presidenza italiana sono stati registrati notevoli progressi su alcuni punti rilevanti della proposta di direttiva; si è, tuttavia, ancora lontani dal raggiungimento di un compromesso accettabile su tre aspetti fondamentali della proposta:

- I) la concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati. Alcuni paesi (Italia, Francia, Portogallo, Grecia e Spagna) ritengono che la direttiva debba lasciare agli stati membri la facoltà di imporre la concentrazione, la Commissione e alcuni paesi (in particolare Germania e Regno Unito) vedono in tale facoltà un ostacolo alla concorrenza;

- II) la coerenza tra l'attuazione del principio di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e le limitazioni che alcuni paesi pongono all'accesso alle Borse valori, in particolare per quanto riguarda gli enti creditizi;
- III) le regole di trasparenza (modalità e contenuti delle informazioni da comunicare alle autorità di vigilanza e al mercato).

La difficoltà di superare tali ostacoli deriva essenzialmente dalle differenti strutture e modelli organizzativi dei mercati finanziari nei paesi membri.

Il negoziato ha messo in luce l'insufficienza, nel campo dei valori mobiliari, di un approccio di armonizzazione esclusivamente centrato sugli intermediari.

Da parte italiana, l'indirizzo seguito è stato fedele all'impostazione adottata nel disegno di legge sulle SIM (approvata dal Parlamento al termine del periodo di Presidenza).

- b) l'obiettivo principale della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale è quello di assicurare attraverso l'imposizione di adeguati coefficienti patrimoniali alle imprese la stabilità del sistema, realizzando nel contempo l'equivalenza concorrenziale tra banche e "non banche".

Quest'ultimo problema pone particolari difficoltà anche dal punto di vista tecnico e l'individuazione di una adeguata soluzione dipende anche dai lavori attualmente in corso dei tre sottogruppi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che stanno analizzando rispettivamente il rischio di tasso d'interesse, il rischio di cambio e il rischio connesso alle variazioni dei prezzi delle azioni.

La proposta di direttiva indica come soluzione temporanea la possibilità di enucleare, ai fini del trattamento del rischio di prezzo e di tasso d'interesse delle banche, i titoli per negoziazione dal resto del bilancio e di assoggettarli, in alternativa al coefficiente di solvibilità definito dalla relativa direttiva, a un requisito uguale a quello proposto per le "non banche".

Nel corso del semestre corrente proseguirà l'esame delle due proposte di direttiva già richiamate in materia di servizi d'investimento in valori mobiliari e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento in valori mobiliari.

Riprenderà, inoltre, l'esame della proposta modificata di XIII direttiva, in materia di diritto delle società, concernente le offerte pubbliche di acquisizione (OPA).

Il contenuto della nuova proposta recepisce smolte indicazioni di carattere tecnico risultanti dai precedenti lavori del gruppo, nonchè del parere del Parlamento Europeo, ma negli aspetti fondamentali ricalca la proposta originaria, contraddicendo l'impostazione adottata nel documento conclusivo della Presidenza francese.

In particolare la proposta prevede:

- una disciplina dei profili procedurali e sostanziali delle OPA su società quotate, con la relativa attribuzione di poteri all'Autorità di vigilanza;
- l'obbligo di lanciare un'OPA sulla totalità dei titoli con diritto di voto di una società quotata, a carico di chiunque venga a possedere, a seguito

- di un'acquisizione, una quota di titoli con diritto di voto che non può essere fissata dagli Stati membri a più di un terzo dei diritti di voti esistenti alla data di tale acquisizione;
- un'ampia discrezionalità delle autorità di controllo precedente, sia per la deroga ad altre disposizioni delle direttive;
 - una severa limitazione dei poteri degli amministratori delle società destinatarie in corso d'OPA.

La proposta modificata è stata sottoposta al Consiglio il 10 settembre 1990, tuttavia la Presidenza italiana non ha ritenuto di dover convocare alcuna riunione sul testo della proposta in questione, in quanto ha concentrato tutti gli sforzi operativi nei negoziati relativi alle due direttive "servizi d'investimento" e "requisiti patrimoniali".

La posizione adottata per il semestre lussemburghese ricalca sostanzialmente quella mantenuta nel corso del negoziato sulla proposta originaria ed è sostanzialmente diretta a:

- modificare la portata dell'OPA obbligatoria, riducendola come livello minimo vincolante per gli Stati membri, e comunque non superiore a 2 / 3 dei titoli con diritto di voto;
- circoscrivere e limitare i poteri discrezionali di deroga attribuiti alle Autorità di controllo;
- riconsiderare il problema dei poteri degli amministratori delle società destinatarie, aumentando la possibilità di misure difensive dirette alla salvaguardia dell'interesse della società attaccata.

Anche in relazione alle proposte di direttiva sui servizi d'investimento in valori mobiliari e sull'adeguatezza patrimoniale, la delegazione italiana continuerà a seguire le linee già tracciate mantenendo con fermezza la posizione tesa a salvaguardare l'assetto organizzativo dei nostri mercati pur perseguendo, nello stesso tempo, la ricerca di soluzioni equilibrate che tengano conto delle differenti esigenze dei Paesi membri. Va sottolineato che l'importanza dei problemi ancora non risolti, sui quali si scontrano concezioni di principio molto differenti ed in qualche caso contrastanti, lascia ritenere che si è ancora lontani dalla possibilità di pervenire ad un compromesso accettabile da tutti, o almeno dalla larga maggioranza dei paesi, per i servizi d'investimento. D'altro lato la proposta di direttiva sull'adeguatezza di capitale incontra ancora notevoli difficoltà tecniche che potrebbero però essere superate anche utilizzando gli eventuali risultati raggiunti in altre sedi sugli stessi temi.

COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI BANCARIE

Nel 1989 erano stati definiti alcuni degli elementi fondamentali della legislazione bancaria europea con l'approvazione della seconda direttiva di coordinamento bancario (89/646/CEE) e della direttiva sul coefficiente di solvibilità (89/647/CEE).

Il 1990 può essere considerato come un anno di riflessione utilizzato dalla Commissione, con l'apporto del Comitato consultivo bancario, per la preparazione di nuove proposte di direttive volte ad estendere l'armonizzazione ad altri aspetti rilevanti.

Nel mese di novembre è stata formalmente sottoposta al Consiglio la proposta di direttiva che modifica la direttiva 38/350/CEE in materia di vigilanza bancaria.

La proposta estende il campo di applicazione della succitata direttiva, sottoponendo a vigilanza consolidata anche gli enti creditizi controllati da società finanziarie o miste. Oltre a ciò, si amplia l'area del consolidamento rilevante ai fini dell'esercizio della vigilanza, finora limitata agli enti creditizi e finanziari, alle società che svolgono servizi ausiliari a quelli bancari (CED, soc; immobiliari, ecc.); si definiscono i metodi di consolidamento da applicare in relazione all'influenza esercitata dalla impresa capogruppo sull'attività delle imprese incluse nell'area del consolidamento.

Da ultimo, si disciplina la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza dei vari Paesi della Comunità presso i quali sono insediate le imprese oggetto della vigilanza su base consolidata.

Il progetto di direttiva appare in larga misura adeguato ai fini della disciplina delle fattispecie sviluppatesi nel settore creditizio in questi ultimi anni, pur permanendo motivi di perplessità, in quanto:

- si prevede la possibilità di esclusione dell'area del consolidamento delle soc. di intermediazione in titoli, talchè potrebbe determinarsi una certa disparità di trattamento in materia di controlli del gruppo finanziario nei diversi stati membri;
- non è prevista l'applicazione del controllo disciplinato dalla normativa comunitaria (dir. 86/35 in tema di direzione unitaria).

Nei primi mesi del 1991 dovrebbe essere sottoposta al Consiglio anche una proposta formale per la trasformazione in direttiva della raccomandazione 87/62/CEE sui grandi fidi, mentre è allo studio anche l'eventuale trasformazione in direttiva della raccomandazione 87/63/CEE relativa alla garanzia dei depositi.

MERCATO INTERNO

Diversamente da quanto avviene per i ministeri competenti per specifici Consigli Comunitari (agricoltura, trasporti, finanze, ecc), il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie ha competenza (delega) orizzontale per il Consiglio mercato interno, anch'esso investito dall'applicazione del programma di completamento del mercato interno in atto dal 1987 (libro bianco, 279 direttive) abbracciante praticamente ogni settore della attività economica comunitaria.

Nel programma iniziale della Presidenza italiana del Mercato Interno figuravano l'adozione della direttiva appalti pubblici nei quattro settori - acqua, energia, trasporti e telecomunicazione, detti "esclusi" (perchè finora non compresi nella direttiva generale), l'adozione delle direttive sulla etichettatura delle derrate alimentari e di un pacchetto di direttive "farmaceutico-sanitarie" nel quadro di una più ampia tutela del consumatore, l'adozione delle direttive "vita" e "responsabilità civile auto" nel campo assicurativo, l'adozione della modifica della IV e VII direttiva di diritto societario (campo di applicazione e deroghe per piccole e medie imprese).

Oltre al perfezionamento di questi provvedimenti già maturi, la Presidenza italiana del Mercato Interno aveva programmato una serie di azioni di impulso sugli organi istituzionali per sbloccare o attivare proposte di direttive sulle quali il consenso dei Dodici era difficile da ottenere per gli interessi contrapposti degli imprenditori e per la differenza dei sistemi giuridici degli Stati Membri. Le aree interessate erano

di nuovo quelle degli appalti nei "settori" già "esclusi" per quanto riguarda un sistema di ricorsi ad hoc, il riconoscimento dei diplomi di istruzione universitaria fino al 2° anno (cosidetto BAC+2) che suscita perplessità nei Paesi della CEE con tradizioni di formazione professionale più "accademica" che pratica, la regolamentazione delle Offerte Pubbliche di Acquisto per impedire scalate societarie e regolare ulteriormente il mercato borsistico dopo l'approvazione della direttiva "insider trading", la definizione del programma "Grandi Reti Transeuropee" (trasporti - energia - telecomunicazioni - formazione) per creare assi di comunicazione in un'ottica comunitaria e non più nazionale o internazionale, lo Statuto della Società Europea, in particolare il nodo, ancora inestricabile, della partecipazione dei lavoratori negli organi societari.

Nelle sue linee generali, il programma è stato rispettato. Il 17 settembre è stata adottata la direttiva appalti pubblici nei quattro settori fino ad allora esclusi, ora ribattezzati settori di pubblico servizio.

La sostanziale novità da introdurre nell'ordinamento italiano è la risarcibilità degli interessi legittimi, non contemplata dalla giurisprudenza ma neppure vietata dalla Costituzione.

Con la Legge Comunitaria 1991 è stato previsto che la tutela giurisdizionale sia estesa anche al risarcimento degli interessi negativi, cioè delle spese sofferte ma non del mancato guadagno, tramite normazione diretta, attribuendo la giurisdizione al giudice

amministrativo, anche se il TAR non dispone di un sistema probatorio come il giudice ordinario, competente per il risarcimento danni.

Le relative disposizioni saranno incluse nella Legge Comunitaria 1991, anticipando sul punto le linee generali della riforma del processo amministrativo, tuttora all'esame del Parlamento.

Con la stessa Legge Comunitaria 1991, sarà data esecuzione alla sentenza di condanna del 5 dicembre 1989, che ha dichiarato l'incompatibilità comunitaria di alcune disposizioni di legge che riservano alle società a partecipazione statale l'appalto di sistemi informatici da parte di Ministeri.

I "SETTORI ESCLUSI"

Con la direttiva 90/531/CEE del 17 settembre 1990, a partire dalle soglie di 400.000 ECU (forniture in generale), 600.000 ECU (forniture di telecomunicazioni) e 5 milioni di ECU (lavori) gli appalti pubblici di acqua, trasporti, energia (gas, elettricità, carbone, energia termica, prodotti petroliferi), telecomunicazioni dovranno essere aperti alla concorrenza comunitaria, entro il 1 luglio 1992.

La novità di questa direttiva è che nell'area di applicazione non rientrano solo soggetti pubblici ma anche imprese pubbliche o private operanti in regime di concessione, titolari di un pubblico servizio o di diritti speciali ed esclusivi, come la SNAM, l'ENI, l'ENEL, Enti civili, Enti portuali, Sip, Italcable,

PP.TT. ed altre. Sono, finora, esclusi gli appalti per l'acquisto di acqua ed energia, per la fornitura di combustibile o coperti da misure di sicurezza.

Al raggiungimento di questo traguardo, il Dipartimento Politiche Comunitarie ha contribuito in modo determinante sia in sede di coordinamento nazionale sia come Presidenza di turno rimuovendo gli ultimi ostacoli (soglie di applicazione, rapporti con Paesi terzi, specifiche tecniche) che si frapponivano all'approvazione.

Questi 4 settori, oggi ribattezzati settori di pubblico servizio (utilities), erano stati finora esclusi dall'applicazione della normativa comunitaria essendo pesantemente condizionati da interferenze governative ma anche perchè, essendo queste attività esercitate sia da soggetti pubblici che privati, l'apertura dei mercati avrebbe creato disparità di trattamento.

I soggetti ricadenti nell'area di applicazione sono compresi anche nel negoziato GATT ed obbligheranno, in un futuro non lontano, l'industria italiana del settore a misurarsi con le aziende statunitensi e giapponesi. E' un rischio ma nello stesso tempo una sfida che può svolgere un'azione di stimolo a cambiare, adeguandosi ad un mercato globale che offre molte occasioni per un'imprenditoria dinamica, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni.

Una clausola restrittiva è stata adottata nei rapporti con i Paesi Terzi, prevedendo meccanismi percentuali di preferenza di prezzo e di prodotti lavorati nell'area comunitaria.

Questa clausola Paesi Terzi che, anche per l'opposizione italiana, è stata resa obbligatoria e non facoltativa, ha provocato le critiche degli Stati Uniti durante il negoziato GATT, culminata nell'accusa di voler costruire la "fortezza europea". La Commissione CEE, che ha il mandato a trattare in ambito GATT ed EFTA a nome della Comunità, intende abbandonare completamente questa filosofia, sostituendola con il principio di "reciprocità".

Il settore dell'energia ha presentato aspetti particolari perchè alcune delegazioni (Spagna, Belgio, Olanda, Italia), con motivazioni e sfumature diverse, volevano subordinare l'approvazione di qualsiasi normativa del settore alla realizzazione del mercato interno dell'energia.

Ha prevalso una soluzione di compromesso che prevede talune esenzioni:

- concessioni nei settori di acqua, gas, elettricità

Preso atto che esistono in alcuni Stati Membri particolari regimi di concessione per la distribuzione di acqua, gas ed elettricità, ogni normativa comunitaria per aprire tali concessioni alla concorrenza deve essere preceduta da un esame approfondito delle possibili conseguenze, anche in rapporto alle transazioni intragruppo e al funzionamento dei consorzi.

- prospezione e produzione idrocarburi e combustibili solidi

Tali attività saranno regolate da disposizioni nazionali quando altri enti possono chiedere l'autorizzazione a svolgere alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori, se le capacità tecnico-finanziarie per svolgere queste attività sono fissate preventivamente e se l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è concessa sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

- forniture gas ed elettricità

L'apertura di tali appalti alla concorrenza resta subordinata all'instaurazione del mercato unico dell'energia, con dichiarazione a verbale che fissa al 1995 l'apertura alla concorrenza degli acquisti di combustibile ed energia effettuati degli enti del settore energetico.

Il recepimento della direttiva "settori esclusi" avverrà con la Legge Comunitaria 1991, abilitata a recepire le direttive in scadenza fino al 1° luglio 1992, tramite legge-delega.

L'Italia ha sempre richiesto che la direttiva settori esclusi entri simultaneamente in vigore con una direttiva che istituisca un sistema di ricorsi ad hoc, valido anche per le imprese private concessionarie di un pubblico servizio.

Tale richiesta, condivisa da altre delegazioni, rischia di non essere soddisfatta perchè la Commissione CEE, anche dopo il parere del Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva "ricorsi settori esclusi", ancora non ha presentato un documento ufficiale ma solo un "non paper", rendendo difficile il raggiungimento della "posizione comune" previsto dalla Presidenza lussemburghese per il Consiglio Mercato Interno del 17 giugno 1991.

RICORSI NEI "SETTORI ESCLUSI"

L'apertura alla concorrenza ed alla trasparenza, degli appalti aggiudicati nei cosiddetti "settori esclusi" (acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni) richiede un sistema di controllo e di ricorsi per garantire ad un imprenditore, leso da illeggittimità compiute durante le procedure di aggiudicazione, di difendere i propri diritti ed interessi.

La diversità dei sistemi giurisdizionali non armonizzati e la presenza di imprese private tra le stazioni appaltanti rende difficile questa opera di armonizzazione. Il problema non sussiste per l'Italia perchè il nostro Paese consente di richiedere l'annullamento e la sospensione di una procedura di appalto, inficiata da irregolarità, al giudice amministrativo o il risarcimento del danno al giudice ordinario. Se la stazione appaltante non è organo della Pubblica Amministrazione, l'imprenditore leso può chiedere alla magistratura ordinaria i provvedimenti cautelari di urgenza previsti dal codice di procedura civile (art. 700). L'orientamento attuale della giurisprudenza, dopo la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 17 maggio 1990 (ricorso n. 4410/88, Mededil contro Comune di Napoli) è di considerare il privato concessionario di pubblico servizio sullo stesso piano funzionale ed organizzativo della P.A., soggetto, quindi, al sindacato del giudice amministrativo. Un sistema completo come quello italiano difficilmente può trovare equivalenza in ambito comunitario.

Il 31 agosto 1990, la Commissione CEE ha presentato un progetto di direttiva per istituire un sistema di ricorsi e controllo nei settori esclusi che prevedeva due opzioni:

- un sistema tradizionale di ricorsi;
- un sistema di AUDIT (Attestazione - Certificazione), fondato sulla revisione annuale degli atti delle stazioni appaltanti e, di controllo positivo, in caso la garanzia annuale di non essere oggetto di ricorsi, ma solo ad una ammenda fissata all'1% del valore di contratto, inflitta da un'istanza non necessariamente giurisdizionale.

Questo secondo sistema, flessibile e pragmatico, veniva incontro alle esigenze degli Stati membri che non ammettono la sospensione (RFG,, art. 2 della Costituzione), che non l'applicano quasi mai (Regno Unito), che non la contemplano per le imprese private (Spagna).

I limiti di queste procedure di audit sono stati sottolineati, sia in sede di coordinamento sia in sede negoziale, dal nostro Paese in quanto:

- le procedure di audit, fondate su un controllo commerciale preclusivo del ricorso giurisdizionale, impediscono di adire la Corte di Giustizia per questioni interpretative ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE che può essere attivato solo tramite i giudici nazionali;
- non essendo tali procedure introducibili in Italia perchè si sottraggono al controllo del giudice (art. 25 della Costituzione), si sarebbero create situazioni di disparità contrarie al Trattato.

Il Dipartimento Politiche Comunitarie, alla ricerca di una soluzione di compromesso per portare la proposta di direttiva "ricorsi nei settori esclusi" a

posizione comune durante la Presidenza italiana di turno, ha elaborato un progetto di "arbitrato" alternativo all'audit, per poter consentire, quantomeno, l'accesso al giudice e, conseguentemente, alla Corte di Giustizia di Lussemburgo. L'atteggiamento di chiusura delle 3 delegazioni interessate all'introduzione dell'audit e della Commissione CEE, che non intendeva aprire un negoziato prima del parere del Parlamento Europeo, ha impedito di giungere ad un compromesso.

Nel mese di marzo 1991, dopo il parere del Parlamento Europeo molto critico nei confronti dell'audit, la Commissione CEE ha presentato un nuovo progetto di direttiva fondato su questi principi:

- sistema di ricorsi generalizzato con due opzioni ritenute equivalenti:
 - a) sospensione, annullamento, risarcimento danni;
 - b) procedura interlocutoria per direttissima nell'ambito della quale il giudice può comminare un'amenda dell'1% del valore del contratto alla stazione appaltante che commette illeggittimità nelle procedure d'appalto e successivo risarcimento danni, determinabile secondo il diritto nazionale.

- sistema di controllo obbligatorio per tutti gli Stati *membri* con revisione annuale degli atti da parte di un collegio di auditor.

LA DIRETTIVA APPALTI SERVIZI

Un mercato di 145 miliardi di ECU, su un totale complessivo di 595 miliardi, rappresentato dagli appalti pubblici di servizi, sarà aperto alla concorrenza comunitaria dal mese di marzo 1992.

Assicurazioni, servizi bancari, manutenzione stradale, raccolta dei rifiuti, informatica, contabilità, studi di mercato, pubblicità, concorrenza ricerca e sviluppo, telecomunicazioni, sono alcuni dei servizi pubblici che, a partire dalla soglia di 200.000 ECU (o 5 milioni di ECU nel caso di contratti di costruzione destinati a studi di architettura) saranno aperti alle imprese comunitarie.

L'area di applicazione riguarda i servizi prioritari, suscettibili di operazioni transfrontaliere.

Un regime misto (concorrenza/trasparenza) prevede che altri servizi (alberghieri, ristorazione, formazione professionale, istruzione, giuridici, sanitari, sportivi e sociali) siano soltanto sottoposti alle regole comunitarie di trasparenza, per garantire l'informazione.

Al solo obbligo di pubblicazione sulla GUCE saranno sottoposte le concessioni in materia di servizi attribuiti dai pubblici poteri.

I soggetti che rientrano nell'area di applicazione sono quelli previsti dalla prima direttiva lavori (71/305/CEE) e dalla direttiva forniture 80/767/CEE del 22 luglio 1980, che recepi l'Accordo GATT - Tokyo Round: i Ministeri, Regioni, Province, Comuni, persone giuridiche di diritto pubblico.

L'approccio della Commissione CEE è improntato alla gradualità per sondare, nell'ambito di una logica di mercato, un settore dove solo l'1% dei contratti risulta aggiudicato fuori delle frontiere nazionali.

Restano al di fuori di questo progetto di direttiva, presentato ufficialmente al Consiglio il 6 dicembre 1990, gli appalti pubblici di servizi nei "settori esclusi" (acqua, trasporti, energia, telecomunicazioni) che verranno regolati con direttiva ad hoc.

Il regime dei ricorsi applicabile alla "direttiva servizi" sarà quello della 89/665/CEE, trattandosi di stazioni appaltanti coincidenti con soggetti pubblici.

Novità essenziale si registra con l'introduzione del "principio di reciprocità", derivato dalla Seconda Direttiva Banche, nel rapporto con i Paesi Terzi.

Tale principio costituirà la filosofia che la Commissione CEE intende adottare nel negoziato GATT - Uruguay Round, smantellando l'art. 29 della direttiva settori esclusi (preferenza dell'offerta comunitaria e dei prodotti lavorati nella CEE), accusata dagli USA di costituire una "fortezza europea".

Il negoziato nel Gruppo del Consiglio è bloccato in attesa del parere del Parlamento Europeo che sarà emesso nel maggio 1991.

La posizione italiana è favorevole alla proposta generale di regolare i servizi con il doppio regime pieno e ridotto (cioè concorrenza e trasparenza), ma tenendo conto di problemi specifici:

- Riservatezza e rapporto fiduciario, relativi a servizi informatici, contabilità, ricerca e sviluppo, consulenza gestionale.

- Disciplina dei Subappalti, perchè la lotta contro la criminalità organizzata esige misure di prevenzione, divieto di cessione del contratto, limiti di subappalto.
- Contrarietà al rinvio ai regimi nazionali nell'ambito delle professioni, perchè la legge 1815/39 impedirebbe alle società di ingegneria di operare all'estero come persone giuridiche, lasciando, invece, la possibilità di operare nel nostro Paese alle società di engineering comunitarie. La Commissione CEE non intende, per ora, armonizzare le professioni.
- Separare la disciplina degli aiuti di Stato dalla normativa sulle offerte anormalmente basse.
- Opposizione al principio di reciprocità nel rapporto con i Paesi Terzi perchè amplia eccessivamente il mandato negoziale della Commissione CEE in ambito GATT, conferendole poteri di vigilanza ed intervento nell'ambito CEE che dovrebbero essere conferiti alla decisione politica del Consiglio.

SANITA'

Ad ottobre sono state adottate le direttive sanitarie sull'etichettatura di sostanze pericolose nei prodotti alimentari.

Nello stesso Consiglio Mercato Interno del 13 dicembre, sono state adottate due direttive sugli aromi impiegati nei prodotti alimentari e una sulle misure per scoraggiare la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, entrambe finalizzate ad una più efficace tutela del consumatore, ma con riserva del Regno Unito che ritiene talune disposizioni estranee alla politica commerciale.

Due posizioni comuni sono state raggiunte sulle restrizioni all'immissione sul mercato ed uso di sostanze pericolose (come il cadmio), con riserve di delegazioni (Danimarca, Olanda, Lussemburgo) favorevoli ai propri regimi nazionali più rigorosi e restrittivi.

Inoltre sono da ricordare l'adozione delle direttive

- sulla 10a modifica della direttiva 76/769/CEE (uso di talune sostanze pericolose)
- sulla 11a modifica della direttiva 76/769/CEE/ (uso di talune sostanze e preparati pericolosi)
- sul completamento della direttiva 88/388/CEE (aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione)
- sulla modifica di direttiva 79/112/CEE (aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano sull'etichettatura dei prodotti alimentari)
- sul regolamento del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Infine è da citare la posizione comune sulla modifica della direttiva 76/769/CEE divieto di immissione sul mercato e l'impiego del pentaclorofenolo, prevedendo tuttavia quattro deroghe relative ad usi particolari, da riesaminare al più tardi tre anni dopo l'entrata in applicazione della direttiva.

La Commissione si è impegnata ad accelerare il riesame dell'insieme degli sviluppi scientifici e tecnici relativi al pentaclorofenolo ed in particolare, degli ultimi dati scientifici concernenti la formazione di diossina. Essa avanzerà delle proposte se il riesame in questione lo renderà necessario.

La direttiva dovrebbe entrare in vigore entro il 1° luglio 1992.

Il Consiglio ha adottato la direttiva che prevede l'inclusione del diclorometano fra le sostanze cancerogene dell'allegato I "Elenco delle sostanze pericolose" della direttiva 67/548/CEE.

Tale allegato contiene l'elenco delle sostanze pericolose per le quali è stata decisa la classificazione e l'etichettatura a livello comunitario.

Il Consiglio ha invitato la Commissione a continuare l'esame dei lavori scientifici sulla cancerogenicità e neurotossicità del diclorometano ed a presentare al momento opportuno eventuali proposte in materia.

ALTRI SETTORI

Nell'ultima sessione del Consiglio Mercato Interno del 13 dicembre 1990 sono state raggiunte importanti conclusioni.

E' stata adottata, all'unanimità, la direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, un provvedimento normativo essenziale sia ai fini dell'interconnessione sia alla difesa del diritto d'autore in un settore finora affidato ai sistemi nazionali.

Un ampio dibattito sugli strumenti di attuazione del mercato interno, ha consentito all'Italia di sottolineare l'importante novità della Legge Comunitaria che consente il recepimento sistematico delle direttive scadute o in scadenza con legge del Parlamento e relativa delega al governo e non con atti amministrativi, revocabili dal potere esecutivo. Nel corso del dibattito, sono stati evidenziati i ritardi nell'abbattimento delle barriere per la libera circolazione delle persone, i ritardi del Parlamento Europeo i cui lavori di programmazione non coincidono con quelli della Commissione e del Consiglio, il ristagno del consenso sulle politiche di accompagnamento e sulle fiscalità, la necessità di estendere l'area dell'accordo di Schengen che non è ancora un accordo comunitario.

Precedentemente a settembre e ad ottobre erano state adottate una dozzina di direttive e regolamenti concernenti quadri di armonizzazione tecnica e doganale sopra non menzionati ma di importanza non piccola come ad esempio la drastica riduzione di documentazione amministrativa per il transito intracomunitario delle merci.

Al Consiglio di novembre erano state adottate le direttive sull'assicurazione vita e responsabilità civile auto. E' stato introdotto il principio dell'autorizzazione unica e dell'assoggettamento al solo controllo dello Stato Membro di origine (Home country control) delle attività assicurative esercitate sia in regime di stabilimento sia di libera prestazione dei servizi, ma l'impostazione di base è stata temperata con una accorta opera di mediazione della Presidenza italiana nel settore della responsabilità civile autoveicoli, tra il regime dei "grandi rischi" (home rule) e il regime "rischi di massa", (host rule o controllo del paese ospitante), a maggiore tutela degli interessi dell'utente.

DIRITTO SOCIETARIO

Nel settore del diritto societario, la Presidenza ha mantenuto una linea di fermezza tendente ad evitare l'elusione totale degli obblighi contabili da parte delle piccole e medie imprese.

Le modifiche (anch'esse adottate a novembre) della IV e VII direttiva societaria equiparano, sotto il profilo contabile sia le società di capitali sia le società di persone nelle quali tutti i soci sono illimitatamente responsabili. Queste direttive costituiscono la traccia per il legislatore nazionale al fine di disciplinare le società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Un progetto di risoluzione verrà sottoposto al Coreper e al Consiglio dopo la fine della discussione tecnica che, a livello nazionale, è coordinata dal Dipartimento Politiche Comunitarie.

Nello stesso Consiglio Mercato Interno del 13 dicembre, sono state adottate due direttive sugli aromi impiegati nei prodotti alimentari e una sulle misure per scoraggiare la fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope, entrambe finalizzate ad una più efficace tutela del consumatore, ma con riserva del Regno Unito che ritiene talune disposizioni estranee alla politica commerciale.

Due posizioni comuni sono state raggiunte sulle restrizioni all'immissione sul mercato ed uso di sostanze pericolose (come il cadmio), con riserve di delegazioni (Danimarca, Olanda, Lussemburgo) favorevoli ai propri regimi nazionali più rigorosi e restrittivi.

Un sofferto accordo politico di maggioranza, preludio ad una adozione definitiva, è stato ottenuto sul controllo dell'acquisizione e detenzione di armi, con forti contrasti sulla base giuridica adottata (il 100 A, anzichè l'art. 235 del Trattato) e sulla prevalenza dell'individuo che porta le armi o sulle armi in se stesse, cioè se si tratti di libera circolazione delle persone o delle merci.

Gli sforzi di mediazione italiana non hanno potuto sbloccare lo Statuto Società Europea, per l'impossibilità di risolvere il nodo politico della partecipazione dei lavoratori, e i conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, dove si è ritenuto necessario approfondire al Coreper la struttura dei Lloyd's di Londra.

Incompiuta sotto Presidenza italiana è rimasta, quindi, l'opera svolta sul progetto di regolamento recante statuto della Società Europea per azioni, sul progetto di direttiva concernente l'Offerta Pubblica di Acquisto, sulla proposta di V direttiva sul diritto societario ed in particolare sull'armonizzazione degli organi delle società di capitali.

I ritardi combinati di Commissione, Parlamento e di alcuni Stati Membri, contrari ad una disciplina quadro comune della partecipazione dei lavoratori come parte del diritto societario, ostacoleranno anche l'opera della Presidenza Lussemburghese. Ciò vale sia per la legislazione societaria, specie in materia di organi direttivi e di controllo sia, di riflesso, per l'Offerta Pubblica di Acquisto, progetto di direttiva affidata sotto Presidenza irlandese e italiana al Consiglio Mercato Interno ed ora riaffidata, sotto Presidenza lussemburghese al Consiglio Ecofin.

ECONOMIA SOCIALE

Sotto Presidenza italiana, la Commissione è stata incaricata di studiare proposte di disciplina giuridica comune per quella che viene definita "economia sociale" e che riguarda le attività e le finalità

delle associazioni di cooperazione sviluppatasi in tutta l'Europa da oltre cento anni. Le imprese dette dell'economia sociale (cooperative, mutue e associazioni) raggruppano liberamente, nei dodici Paesi della Comunità, varie decine di milioni di individui che hanno deciso di agire optando per le vie della corresponsabilità e della solidarietà.

Oltre ad un ruolo sociale queste imprese svolgono un ruolo economico importante: le cooperative contano circa 63 milioni di appartenenti con un fatturato che supera i 370 miliardi di ECU; le mutue di previdenza hanno circa 47 milioni di soci ed un fatturato di 22 miliardi di ECU; gli enti di previdenza a gestione paritetica hanno 10 milioni di iscritti ed un fatturato di 2,5 miliardi di ECU; le associazioni hanno 40 milioni di soci e 3 milioni di dipendenti.

Pur con statuti giuridici diversi (società o associazione cooperativa, società o associazione mutua, associazione, statuti sui generis) le imprese in questione sono legalmente riconosciute in tutti gli stati membri ed in tutti i settori economici.

Nel corso del semestre di Presidenza francese, e per la precisione il 15 novembre 1989, ha avuto luogo la prima conferenza su "l'economia sociale", nel corso della quale sono stati approfonditi per la prima volta i problemi specifici dei settori cooperativo, mutualistico, e associativo.

Al tempo stesso la Commissione delle Comunità Europee ha preso atto dell'importanza e della specificità dei problemi con cui, in un mercato senza frontiere, queste imprese verranno a confrontarsi ed al tempo stesso del contributo che possono dare alla coesione sociale, elemento essenziale per il successo stesso del grande mercato.

La Presidenza italiana ha ritenuto opportuno approfondire le tematiche della cooperazione e dell'economia sociale in due Conferenze la seconda delle quali si è tenuta a Roma nel novembre 1990 ed alla quale hanno partecipato delegazioni dei 12 paesi e della Commissione CEE.

Nel Consiglio dei Ministri del mercato interno del 13 dicembre 1990 la Presidenza italiana ha presentato un rapporto sulla seconda Conferenza sull'economia sociale formulando le esigenze e le richieste emerse dalla Conferenza stessa.

In particolare nel proprio intervento conclusivo il Presidente del Consiglio dei Ministri del Mercato interno ha preso atto della comunicazione della Commissione ed ha auspicato che la Commissione presentasse al Consiglio nei mesi seguenti proposte di regolamento per le società europee cooperative, mutualistiche e associative. Questi statuti dovrebbero essere: autonomi rispetto a quello delle società anonime europee; complementari delle legislazioni nazionali ed opzionali per le imprese dell'economia sociale.

La Presidenza italiana ha sottolineato altresì l'opportunità che, nell'ambito del programma di lavoro della Commissione per il settore, nel corso degli anni 1991-1993: si pervenisse ad un programma europeo per l'informazione delle imprese dell'economia sociale nonchè per la formazione dei soci e degli amministratori delle stesse imprese, che tenesse conto della specificità dei loro bisogni; si realizzasse un particolare sforzo di approfondimento dei problemi concernenti la creazione di nuovi prodotti finanziari europei per le imprese cooperative, mutualistiche e associative.

La Presidenza ha auspicato, infine, la realizzazione di un'istanza di consultazione ufficiale e permanente delle diverse organizzazioni europee delle imprese dell'economia sociale per agevolare il dialogo con le Istituzioni.

Nelle risposte formulate dal Commissario Cardoso e Cunha ha comunicato l'intenzione di presentare una proposta di regolamento per uno statuto europeo per le imprese cooperative e mutualistiche, di studiare strumenti finanziari adeguati a tali tipi di imprese, di elaborare modelli di formazione professionale.

La Commissione si è impegnata altresì a redigere un programma d'azione che comprendesse tra l'altro, forme di incentivo per la cooperazione transnazionale, in particolare con i paesi dell'Est europeo.

Al momento risulta che la Commissione sta mantenendo fede agli impegni assunti ed ha già disposto le bozze dei documenti in questione, che sono ora all'esame dei servizi della Commissione stessa e che, in prosieguo di tempo, saranno sottoposti all'esame dei rappresentanti degli stati membri.

ARMI

Un sofferto accordo politico di maggioranza preludio ad una adozione definitiva, è stato ottenuto sul controllo dell'acquisizione e detenzione di armi, con forti contrasti sia sulla base giuridica adottata (l'art. 100 A, anzichè l'art. 235 del Trattato) sia sulla prevalenza o meno dell'individuo che porta le armi rispetto alle armi in se stesse, cioè se è una questione di libera circolazione delle persone o delle merci.

ASSETTO TERRITORIALE

Grandi reti transeuropee

Nell'era delle comunicazioni di massa, il mercato unico europeo, per assicurare una rete di scambi adeguata alle sue prospettive e alle sue ambizioni, non può fare a meno di una rete europea che colleghi in modo rapido i Dodici Stati Membri nei settori strategici.

Per assicurare l'introduzione di una rete nel settore dei trasporti, energia, telecomunicazioni, formazione professionale, la Commissione ha proposto agli esperti degli Stati Membri un programma di azione comunitario che, in Italia, è stato coordinato dal Dipartimento Politiche Comunitarie.

Reti di interconnessione già esistono nella realtà o stanno nascendo come progettazione ma sono minate alla base da un limite di fondo: la logica nazionale e non comunitaria che le ispira.

Il documento di lavoro redatto dalla Commissione della CEE sulle GRANDI RETI TRANSEUROPEE supera questa ottica restrittiva che paralizza la libertà degli scambi, penalizzando il mercato europeo di prossima realizzazione nei confronti dei mercati statunitense e giapponese, già in possesso di una rete di collegamenti commisurata alle dimensioni.

Nel settore dei trasporti, vengono potenziati i grandi assi sia longitudinali sia trasversali, superando la logica delle infrastrutture concepite in funzione di esigenze nazionali, ponendo sullo stesso piano sia

il collegamento Nord-Sud sia quello Est-Ovest per poter rispondere, in un periodo non lontano, anche alle esigenze di un'Europa allargata oltre il confine dei Dodici.

Una crescita equilibrata, rispettosa dell'ambiente e della sicurezza, ha imposto sia la scelta di un sistema misto e combinato di trasporti sia la lotta contro gli incidenti stradali attraverso sistemi armonizzati di informazione.

I progetti di trasporti terrestri riguardanti l'Italia sono:

- Asse del Brennero (su strada)
- Collegamento Brindisi - Patrasso - Atene (su strada)
- Siviglia - Madrid - Barcellona - Lione - Torino - Milano - Venezia con proseguimento verso Tarvisio - Trieste (linea ferroviaria ad alta velocità)
- Dimensione (messa a punto) degli assi Regno Unito - Benelux - Italia (trasporti combinati).

Il sistema di traffico aereo è ormai congestionato, con margini di sicurezza esigui a causa della carente infrastruttura di controllo. Il rafforzamento del ruolo dell'EUROCONTROL e il coordinamento dei 42 centri di controllo che operano all'interno di 22 sistemi nazionali, supera fin d'ora, la logica comunitaria.

Al sistema Eurocontrol già aderiscono Belgio, RFG, Francia, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Grecia, Turchia, Malta. Italia e Cipro dovrebbero essere ammessi nell'organizzazione in tempi brevi.

Due membri della CEE, come Spagna e Danimarca, non hanno finora dimostrato interesse ad aderire all'Euro-control.

Altro settore che esige un potenziamento è quello delle infrastrutture aeroportuali per i gravosi compiti che saranno posti dall'afflusso di merci e passeggeri, dai controlli di frontiera, che l'Accordo di Schengen renderà più ampi nel primo Paese comunitario di accesso, dai controlli sanitari.

Più complesso ed articolato si è presentato il tema delle grandi reti nel settore dell'energia, dove la costruzione di un mercato unico integrato urta contro i differenti interessi nazionali.

La direttiva concernente il "transito di energia elettrica sulle grandi reti", approvata il 29 ottobre dal Consiglio Energia, costituisce un passo avanti nell'attuazione del mercato interno dell'energia e un quadro di riferimento iniziale per definire l'idea di "grande rete elettrica".

L'interesse nazionale e non comunitario che ancora ispira il mercato energetico rischia di marginalizzare ulteriormente i Paesi situati alla periferia dell'area dei Dodici, con gravi danni alla politica di coesione economico - sociale diretta verso questi Stati Membri.

La definizione di una rete transeuropea di energia implica la necessità di trovare un equilibrio e un accordo politico tra stati venditori e acquirenti, definendo contemporaneamente quali reti di elettrodotti, di metanodotti, di gasdotti debbano essere potenziate. Sarà, inoltre, necessario definire dettagliatamente il rapporto tra le grandi reti e il "common carrier" che costituisce un elemento di divisione e non di unione tra gli Stati Membri.

L'uso comune delle reti di energia (ma anche di trasporti e di telecomunicazioni) è un obiettivo che la DG Concorrenza ha deciso di perseguire, aprendo una procedura di infrazione contro 9 stati (Italia, Regno Unito, Francia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Spagna, Portogallo) che gestiscono l'elettricità in regime di monopolio.

I diritti esclusivi esercitati nel settore elettricità e gas sono contrari, secondo la Commissione, all'art. 37 del Trattato di Roma che impone il progressivo riordino dei monopoli nazionali a carattere commerciale per escludere discriminazioni fra i cittadini CEE sulle condizioni di approvvigionamento e vendite.

La sentenza della Corte del 19 marzo 1991, sulla concorrenza negli appalti di terminali di telecomunicazione (causa 202/88), relativi ai diritti speciali d'importazione e commercializzazione, è nella stessa linea antimonopolistica della Commissione.

Per l'Italia, le reti di interconnessione energetica nel progetto Grandi Reti Transeuropee riguardano:

- Interconnessione Grecia - Italia (energia elettrica, 1993)
- Potenziamento interconnessione da Francia verso Germania, Belgio, Italia, Svizzera (energia elettrica 1991-95)
- Potenziamento gasdotto Transmed Italia - Tunisia (gas, 1992)
- Interconnessione Italia Continentale - Corsica - Sardegna.

La sfida tecnologica nel settore delle telecomunicazioni che porrà di fronte le imprese europee e le multinazionali statunitensi e giapponesi, ha imposto un rafforzamento delle reti dei programmi esistenti. In particolare il grande mercato dei servizi pubblici e del terziario avanzato, dove l'informatica e la telematica trovano le applicazioni più rilevanti, corre il rischio di essere invaso dalle tecnologie extraeuropee.

Il programma, redatto dalla Commissione in materia di grandi reti di telecomunicazioni, è ambizioso e di vasta portata e può garantire l'esito della sfida che le imprese comunitarie dovranno affrontare in sede GATT ed EFTA.

La formazione professionale prevede un potenziamento di progetti quali EURYDICE, EURYCLEE, ERASMUS e COMETT, con banche dati accessibili direttamente per le organizzazioni pubbliche e private sulla corrispondenza delle qualifiche professionali.

Il programma della Commissione è stato enunciato nella relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 23 gennaio 1991.

Il Consiglio Mercato Interno del 21 marzo 1991 è stato chiamato a deliberare su un progetto di risoluzione relativo alle Grandi Reti già discusso in sede tecnica e al Coreper, senza trovare un accordo sul problema del finanziamento.

La delegazione spagnola è contraria a considerare prioritaria la redditività dei progetti e ha chiesto che gli interventi comunitari siano complementari a quelli degli Stati Membri.

La maggioranza delle delegazioni intende invece:

- privilegiare il finanziamento privato
- integrare, se necessario, gli interventi pubblici nazionali con quelli comunitari, in un certo numero di casi.

Europa 2000 - Regioni transfrontaliere

I problemi di politica economica comunitaria connessi all'apertura verso l'Europa orientale, alle questioni nuove e di antica data dello scacchiere mediterraneo e medio-orientale, alla conseguente "attualità" dei protocolli di associazione che interessano i P.V.S., comportano, in vista della realizzazione del Mercato Unico, una visione onnicomprensiva del "territorio europeo" come luogo economico - produttivo che si colloca, come un insieme organico, in un più vasto spazio economico.

Di conseguenza, si ripropongono - ma con differenti ottiche e diverse collocazioni - i problemi delle aree marginali o emarginate, delle aree di frontiera, interne o esterne, degli squilibri territoriali, dei poli di attrazione e di sviluppo.

Questa complessa problematica ha motivato una iniziativa dell'ultima presidenza di turno della Francia che, nel novembre 1989 ha organizzato, a Nantes, una riunione dei Ministri Comunitari per l'assetto del territorio e per l'equilibrato sviluppo regionale.

In quella sede, furono avviate alcune riflessioni sul problema dei trasporti, sulla cooperazione allo sviluppo tra più "regioni" della Comunità - con particolare attenzione a quelle dell'"Arco Atlantico" - e si chiede alla Commissione, che accettò, di svolgere uno studio sull'"Europa del 2000".

La seconda riunione, curata dalla presidenza di turno italiana, si è tenuta a Torino (castello di Rivoli 23 e 24 novembre 1990).

I Ministri hanno portato avanti le riflessioni a Nantes ed hanno accentuato la loro attenzione su alcune questioni, quali le "reti di città" - intese come alternativa alle metropoli di livello mondiale in materia di "terziario avanzato" articolato sul territorio quali luoghi di attrazione delle iniziative produttive - i "trasporti intermodulari" - le "aree di frontiera interna o esterna" che a seguito dell'attuazione del "mercato unico" subiranno radicali modifiche dal loro ruolo - quali cerniere tra le varie "regioni comunitarie" e tra la Comunità e i Paesi terzi - al "grande Sud della Comunità" - interlocutore principale dei Paesi delle due altre rive del Mediterraneo.

Gli stessi Ministri hanno concordato sulle necessità di continuare tali riflessioni sostanziale di studi ed approfondimenti, a tal fine creando, in ciascun Paese membro, un "osservatorio" che contribuisca alla raccolta di elementi conoscitivi ed all'affinamento delle tesi, al tempo stesso sollecitando l'apporto di studiosi e di parti sociali.

Nel corso della riunione, ascoltate le relazioni della Commissione CEE sull'attuazione della nuova normativa di coordinamento degli interventi dei Fondi

strutturali e sulla predisposizione del documento "Europa 2000", i Ministri hanno convenuto con la stessa Commissione sulla opportunità che la questione dell'assetto territoriale comunitario debba essere curata, a livello di quadro di riferimento - quale sede di convergenza delle singole potenzialità - e delle singole esigenze - della Commissione medesima, anche nell'ottica di un progressivo allineamento, a tali finalità, della attuale politica strutturale comunitaria.

In effetti, anche se si è dato atto, alla Commissione, dell'impegno dimostrato e dei risultati ottenuti in materia di intervento coordinato dei Fondi strutturali, si è unanimamente riconosciuto che complicazioni procedurali e difficoltà applicative ritardano o attenuano gli effetti di una politica strutturale i cui ritmi, con le scadenze del Mercato Unico e gli avvenimenti mondiali, mal si conciliano.

Programmi Integrati Mediterranei

Nell'ambito delle difficoltà applicative che incontra la nuova normativa comunitaria dei fondi strutturali il Dipartimento per le Politiche comunitarie, di intesa con quelli per il Mezzogiorno e per gli Affari regionali, stimola la operatività delle Regioni anche a riguardo dei Programmi integrati mediterranei. Al fine di rimuovere ostacoli organizzativi e finanziari, è stato emanato un apposita "Atto di indirizzo e coordinamento" predisposto dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni ed emanato dal Presidente del Consiglio il 18 maggio 1990.

Inoltre, una recente verifica sullo stato attuativo dei Programmi Integrati Mediterranei ha evidenziato il rischio per alcune regioni meridionali della perdita di una parte del contributo comunitario previsto a causa di gravi ritardi nell'esecuzione dei progetti. Il Dipartimento - in virtù della sua esclusiva competenza di coordinamento ha avviato procedure in sede di Consiglio dei Ministri e di Conferenza permanente Stato - regioni per istituire meccanismi procedurali di intervento nell'esecuzione dei programmi per quanto rileva delle responsabilità degli organismi regionali e centrali.

POLITICA AGRICOLA

URUGUAY ROUND

Il negoziato Uruguay-Round, la cui conclusione era prevista in occasione della Conferenza Ministeriale di Bruxelles (3-7 dicembre 1990), ha subito una sospensione a causa dell'intransigenza manifestata da Stati Uniti e da alcuni Paesi del Gruppo di Cairns (Argentina, Brasile, Uruguay, Australia) nei confronti della proposta agricola comunitaria adottata nella sessione del Consiglio congiunto Agricoltura/Commercio del 6 novembre 1990.

La delegazione comunitaria, tuttavia, ha mantenuto quella compattezza e quell'unità, che aveva già manifestato alla vigilia della Conferenza, nonostante il tentativo di alcuni Paesi di isolare il problema agricolo rispetto agli altri temi in discussione e ritenuti essenziali nell'economia del negoziato (tessili, servizi, proprietà intellettuale, regole e discipline).

Del resto, per tener conto delle pressanti richieste avanzate da alcuni Paesi (in particolare latino-americani) i negoziatori comunitari (Andriessen e MacSharry) hanno ritenuto opportuno dare i seguenti segnali di flessibilità:

- a) apertura di contingenti tariffari, di un volume pari al 3% del consumo interno, per quei prodotti per i quali non si raggiunge una importazione corrispondente;
- b) limitazione del riequilibrio ai soli prodotti derivati dai cereali (escludendo i semi oleaginosi, proteaginosi e manioca);

- c) ricerca di una formula sul contenimento dei volumi dei prodotti esportati sul mercato mondiale in relazione alle restituzioni all'esportazione, nonché applicazione della formula "parte equa del mercato" ai sensi dell'art. XVI dell'Accordo Generale.

Nonostante questa apertura, la Comunità si è scontrata con un testo proposto dal Ministro svedese Hellstroem, Presidente del Gruppo Ministeriale sull'Agricoltura, che conteneva elementi vicini alla posizione statunitense; infatti non venivano presi in considerazione nè i deficiency payment nè il riequilibrio.

Dopo la sospensione del negoziato, la Comunità (in sede di Comitato art. 113) ha fatto il punto della situazione negoziale nei singoli capitoli dell'Uruguay Round, sulla base di un documento redatto dalla Commissione.

Per quanto concerne l'agricoltura sono sorte divergenze circa la valutazione della possibilità indicata dalla Commissione di riprendere il negoziato al "punto in cui è stato interrotto".

A giudizio della delegazione francese, irlandese e belga gli elementi di flessibilità, avanzati dalla Commissione nel corso della Conferenza, oltrepassano i limiti del mandato, mentre le altre delegazioni, soprattutto Regno Unito, Olanda ed in modo più sfumato Danimarca, ritengono necessario un nuovo sforzo comunitario per colmare il divario che ci separa dagli altri partners negoziali.

Da parte italiana, nell'ipotesi che questi elementi abbiano avuto "un tacito consenso" dal Consiglio nel corso delle varie riunioni tenute in occasione della Conferenza Ministeriale, è stata rilevata la necessità

che l'esclusione dei semi oleaginosi dall'esercizio del "riequilibrio" dovrà comportare il trasferimento dei corrispondenti prodotti (soia in particolare) oltre che dell'olio di oliva, nel gruppo di prodotti per i quali la riduzione del sostegno è limitata al 10%.

Infine, circa l'anno di riferimento da prendere come base, la Commissione ha precisato che il 1989 potrebbe essere accettato - anche perchè per alcuni settori risulterebbe conveniente - a condizione che sia riconosciuto il credito accumulato dalla CEE negli anni precedenti (come risulta dalle risposte già date al questionario formulato dal Direttore Generale del Gatt).

In seguito alla sospensione del negoziato - decisa nel corso della Conferenza Ministeriale di Bruxelles del 3/7 dicembre 1990 - la Comunità in occasione delle successive verifiche interne ha cercato di fare il punto della situazione sui vari capitoli negoziali, sulla base di una nota redatta dalla Commissione.

In particolare, per quanto concerne l'agricoltura sono sorte successive divergenze circa l'interpretazione da dare all'indicazione formulata dall'Esecutivo, sulla ripresa del negoziato al "punto in cui è stato interrotto".

La Commissione ritiene, infatti, che un "tacito consenso" sia stato dato dal Consiglio, nel corso delle varie riunioni tenute in occasione della Conferenza Ministeriale di Bruxelles, sugli elementi di flessibilità avanzati dai negoziatori comunitari.

Si tratta in particolare:

- dell'apertura di contingenti tariffari, di volume pari al 3% del consumo interno, per quei prodotti per i quali non si raggiunge una importazione corrispondente;

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- della limitazione del riequilibrio ai soli prodotti derivati dai cereali (escludendo semi oleaginosi e loro derivati);
- della ricerca di una formula sul contenimento dei volumi dei prodotti esportati sul mercato mondiale in relazione alle restituzioni all'esportazione, nonché applicazione della formula "parte equa del mercato" ai sensi dell'art. XVI dell'Accordo Generale.

La questione non è stata ancora chiarita completamente neanche in occasione del recente Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura (21/22 gennaio) dove la nostra delegazione, il Belgio, la Francia e l'Irlanda hanno chiaramente indicato che il punto di partenza per la ripresa del negoziato è costituito dal mandato originario adottato il 6 novembre 1990; da parte nostra è stato inoltre ricordato l'invito formulato dal Consiglio Europeo del febbraio 1988 alla Commissione, sull'esigenza di risolvere in maniera adeguata il problema posto dall'importazione di prodotti di sostituzione dei cereali, dei semi oleaginosi e delle proteaginosi. Abbiamo inoltre chiesto alla Commissione notizie precise sulle misure di accompagnamento.

A loro volta Regno Unito, Olanda e Danimarca hanno condiviso il parere della Commissione circa il "tacito consenso", ritenendo che il mandato conferito all'Esecutivo debba essere considerato in senso lato.

Spagna e Germania hanno fatto appello alla coesione politica della Comunità in nome della quale confermano piena fiducia nell'operato della Commissione, a condizione che gli interessi dell'agricoltura siano salvaguardati, soprattutto attraverso la presentazione di un pacchetto che contenga le auspiccate misure di accompagnamento.

Per quanto concerne poi l'anno di riferimento da prendere come base, la Commissione ha precisato che il 1989 potrebbe essere accettato - anche perchè per alcuni settori potrebbe essere conveniente - a condizione che sia riconosciuto il credito accumulato dalla CEE negli anni precedenti.

Le conclusioni della Presidenza infine si sono limitate ad auspicare "la ricerca di una possibile soluzione, con un certo margine di flessibilità, entro i termini del mandato".

Sembra opportuno infine segnalare i più recenti avvenimenti:

a) idee di Dunkel sulla ripresa del negoziato:

il Direttore Generale del Gatt ha prefigurato la tecnica della "piattaforma" e, cioè, un piano negoziale destinato a canalizzare ed a far progredire il negoziato, procedendo per gradi successivi (allo scopo di pervenire entro la fine di febbraio ad un pacchetto globale che copra tutti i temi negoziali).

Inizierà con consultazioni bilaterali con le delegazioni interessate onde identificare progressivamente il contorno della piattaforma, che in seguito farà oggetto di consultazioni pluri/multilaterali: si tratta in sostanza di prenegoziati poichè un testo emergerà soltanto nel corso della fase pluri/multilaterale.

La globalità non comporterà accordi parziali; non ci sarà alcun accordo senza accordo globale.

Comunque, la piattaforma riguarderà in primo luogo l'agricoltura, per poi estendersi agli altri settori e cioè: servizi, proprietà intellettuale, accesso al mercato (tessili, tariffe, prodotti tropicali), regole e discipline;

b) preparazione del Consiglio Affari Generali (4.2.91):

il Ministro Ruggiero ha informato l'Esecutivo che in occasione del prossimo Consiglio intende sollevare il problema della trasparenza in merito all'aspetto politico-decisionale, ribadendo la necessità di associare al processo negoziale anche la Presidenza, per evitare il ripetersi di quanto accaduto alla Conferenza Ministeriale di Bruxelles;

c) incontro di Dunkel con Rocard:

i colleghi francesi ci hanno comunicato in via informale che in occasione di questo incontro il Sig. Dunkel è stato invitato a non alimentare le aspettative americane su un possibile passo in avanti da parte comunitaria in materia di riduzione dei sostegni in agricoltura;

d) viaggio a Ginevra di Legras e Paemen:

i due Direttori Generali si sono recati a Ginevra il 1° febbraio 1990 per contatti bilaterali con Dunkel, concernenti la "piattaforma" negoziale in agricoltura;

e) viaggio del Vice-Presidente Andriessen in America Latina, Stati Uniti e Canada:

su questo elemento chiave, per la ripresa del Negoziato, saranno date informazioni in occasione di una riunione del Comitato 113 titolari che precederà la sessione del Consiglio Affari Generali, probabilmente nella mattinata del 4 febbraio.

1) Il Comitato dei Negoziati Commerciali (TNC), riunitosi a Ginevra il 26.2.91, ha definitivamente adottato il programma di lavoro predisposto dal Direttore Generale del Gatt, Dunkel, per la continuazione del Negoziato Uruguay Round, al termine delle consulta-

zioni condotte dal medesimo in queste ultime settimane, sulla base del mandato ricevuto da parte dei Ministri a Bruxelles lo scorso dicembre.

2) Come è noto il proseguimento del Negoziato Uruguay Round, dopo la sospensione intervenuta in dicembre a Bruxelles, soprattutto a causa dei noti contrasti nel settore agricolo, rimaneva subordinato, da un lato alla proroga del mandato affidato dal Congresso USA all'Amministrazione (proroga del "fast track" con scadenza il 1.3.1991) e, dall'altro alla necessità di dare segnali in sede Gatt che manifestassero la volontà delle Parti di attenuare le rigide posizioni assunte in quella occasione.

In tale quadro Dunkel aveva diffuso una nota in seno al gruppo agricolo ristretto informale, riunitosi a Ginevra il 20 febbraio u.s., che già conteneva tutti gli elementi del testo adottato successivamente al INC.

Detta nota, confluita nella raccolta degli altri testi sui differenti settori della trattativa, enuncia innanzitutto il principio secondo il quale tutte le Parti Contraenti concordano nel condurre i negoziati in modo da conseguire specifici impegni vincolanti in ciascuna delle seguenti aree: sostegno interno, accesso al mercato, concorrenza all'esportazione.

La posizione comunitaria era stata finora contraria ad una siffatta formulazione, sostenendo, come noto, l'approccio globale, in base al quale la riduzione del sostegno interno avrebbe automaticamente consentito la riduzione della protezione alla frontiera e quella degli aiuti all'esportazione.

A questo proposito l'Esecutivo ha sostenuto che l'adesione al programma di lavoro predisposto da Dunkel costituisce soltanto l'accettazione di una "metodologia procedurale"; infatti, l'applicazione degli impegni su

ognuna delle tre aree menzionate sarà effettuata "sulla base della necessaria coerenza tra i differenti aspetti della politica agricola comune".

Sulla base di questa "intesa confidenziale" con Dunkel, il rappresentante della Commissione si è astenuto da qualsiasi dichiarazione interpretativa in sede di consultazioni, consentendo così il varo del testo.

Detto testo si articola nel modo seguente:

- a) sostegno interno: ricerca dei mezzi per determinare le politiche che dovranno essere escluse da impegni di riduzione, il ruolo e la definizione della Misura Globale del Sostegno ed impegni equivalenti, i mezzi per tenere conto gli alti livelli di inflazione cui sono confrontati alcuni partecipanti, rafforzamento delle regole e discipline Gatt;
- b) accesso al mercato: modalità e scopo della tarifficazione, modalità di una possibile speciale clausola di salvaguardia per l'agricoltura, scopo e modalità per l'applicazione di impegni sull'accesso minimo, trattamento delle tariffe esistenti e rafforzamento delle regole e discipline Gatt;
- c) concorrenza all'esportazione: definizione degli aiuti all'esportazione che saranno inseriti nell'accordo finale incluso lo sviluppo dei mezzi atti ad evitare la circonvenzione degli impegni, mantenimento nello stesso tempo di adeguati livelli di aiuto alimentare e rafforzamento delle regole e discipline Gatt;
- d) misure sanitarie e fitosanitarie: necessità di affinare ulteriormente un certo numero di disposizioni tecniche e procedurali.

- e) in ognuna di queste aree sarà tenuto conto delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo e tra questi in particolare in quelle dei netti importatori, nonché della problematica relativa alla sicurezza alimentare.

In occasione delle varie verifiche comunitarie (Comitato art. 113, Coreper, Coordinamento comunitario che ha preceduto il TNC) le ragioni sono state alquanto diverse:

- Francia, Irlanda, Italia e Belgio hanno richiamato l'esigenza di attenersi strettamente all'offerta adottata il 6 novembre scorso.

In particolare la Francia ha sollevato il problema della compatibilità del testo di Dunkel con la posizione comunitaria (mandato del 20 dicembre 1989 ed offerta del 6 novembre 1990), riservandosi di sollevare la questione in Consiglio Agricolo.

L'Irlanda si è preoccupata in particolare dell'isolamento dell'agricoltura rispetto agli altri settori in negoziato.

Da parte nostra sono stati segnalati gli aspetti relativi alla necessità di ottenere concessioni anche negli altri settori della trattativa (tessili, tariffe, regole e discipline, proprietà intellettuale, ecc.) nonché l'opportunità che la valutazione degli ultimi sviluppi sia fatta dal Consiglio Agricolo;

- altre delegazioni, in particolare, la Germania e Grecia hanno considerato positivamente quanto concordato a Ginevra e non vedono problemi particolari;
- Olanda, Regno Unito e Danimarca si sono dichiarate molto soddisfatte, condividendo l'operato della Commissione e di Dunkel e sostenendo che il programma dei lavori non va considerato soltanto come base procedurale.

Considerazioni finali.

Il documento redatto da Dunkel ed accettato dalla Commissione comporta, come già detto, un'intesa di tutte le Parti a prendere impegni specifici in ciascuna delle tre aree in cui si articola il volet agricolo: sostegno interno, accesso al mercato ed aiuti all'esportazione.

In questa maniera viene meno il concetto di globalità finora sostenuto.

Inoltre:

- nel settore relativo al sostegno interno occorre definire esattamente quali sono le misure e le politiche che vanno escluse dagli impegni di riduzione (scatola verde e scatola rossa);
- per l'accesso al mercato non viene fatto alcun riferimento nè al riequilibrio (cereali/sostituti) nè all'elemento correttore in merito alle modalità relative alla tarifficazione;
- infine circa la concorrenza all'export non è chiaro il significato della frase "definizione delle sovvenzioni all'esportazione che saranno sottoposte alle condizioni enunciate nell'accordo finale".

A questo proposito si aggiunge la problematica sollevata dalla "flessibilità" mostrata dalla Commissione nel corso della Conferenza Ministeriale di Bruxelles nel dicembre scorso.

In proposito la nostra delegazione nel Consiglio del 4 e 5 febbraio u.s. aveva osservato che era indispensabile mantenere ferma la posizione assunta il 6 novembre 1990.

Inoltre, circa il problema del "riequilibrio" è stato contestato il ridimensionamento che suggeriva l'Esecutivo escludendo i semi oleaginosi ed i loro derivati da questa operazione.

Sono state anche ricordate le conclusioni del Consiglio Europeo del febbraio 1988, che invitavano la Commissione ad impegnarsi - nel quadro dell'Uruguay Round a risolvere in maniera adeguata il problema posto dall'importazione nella Comunità di prodotti sostituiti dei cereali, dei semi oleaginosi e delle piante proteaginose.

Infine è stato anche sollevato il problema relativo alle misure di accompagnamento che il Commissario MacSharry aveva preannunciato come imminenti.

RIFORMA DELLA P.A.C.

I propositi della Commissione CEE in materia di cambiamento radicale di indirizzi per l'agricoltura della Comunità si fondano essenzialmente su:

- a) necessità di contenere le eccedenze e conseguentemente le spese connesse alla gestione della P.A.C., che hanno superato anche in questa campagna i limiti di guardia (guide-line o direttrice agricola).
- b) necessità di riequilibrare le spese, nel senso che finora sono risultati privilegiati i Paesi a forte potenzialità agricola e pertanto responsabili della eccedenza, mentre i territori della Comunità dell'area mediterranea, caratterizzati da ambienti fisici e da regimi fondiari meno competitivi hanno ricevuto, in cambio della solidarietà nella spesa, solo una modesta parte degli introiti della Comunità.

Il riequilibrio pertanto, dovrebbe consentire il miglioramento delle capacità concorrenziali delle aziende meno dotate, il cui reddito verrebbe integrato, attraverso aiuti diretti, allorchè le aziende, invece, di dimensioni ritenute ottimali (maggiori ad ha 30) avrebbero un aiuto più ridotto fino ad un aiuto nullo per dimensioni superiori ad ha 80.

Si tratta, pertanto, di un riequilibrio basato sulla redistribuzione delle risorse attraverso un criterio selettivo, applicando cioè il sistema del "decouplage" del reddito (prezzo e compensazione diretta);

- c) l'obiettivo di ridurre sempre più l'impatto ambientale da parte dell'attività agricola, mantenendo, comunque, un adeguato tasso di ruralità.

Ciò sarebbe possibile attraverso provvedimenti che agevolassero metodi estensivi delle colture, il ritiro delle terre dalla coltivazione, il prepensionamento, l'eventuale istituzione di veri e propri guardiani del suolo ed infine la promozione dell'agricoltura di tipo biologico.

Ora, se gli orientamenti illustrati, da un lato presentano aspetti suggestivi perché andrebbero incontro ad una richiesta più volte formulata dal nostro Paese di un riequilibrio tra imprese e territori della Comunità, dall'altro evidenziano numerosi grossi problemi alcuni dei quali si pongono come prima riflessione.

In primo luogo, come si collegano questi orientamenti con l'offerta comunitaria al GATT la cui definizione ha richiesto tanto impegno ai Ministri dell'agricoltura e del Commercio con l'estero, nonché con il prosieguo dello stesso negoziato?

E' il negoziato GATT che sollecita questi orientamenti per venire incontro soprattutto alle richieste USA?.

In secondo luogo, occorre approfondire gli effetti di questi orientamenti sui redditi agricoli e sulla spesa comunitaria, non senza tralasciare gli effetti che una riduzione dei prezzi potranno avere sull'indotto, sia a monte che a valle, la cui attività è strettamente connessa all'agricoltura; naturalmente dovranno essere esaminati e valutati i loro impatti economici soprattutto sui redditi. Ma fin d'ora si sottolinea il problema del costo finanziario. Se si tiene conto nelle grandi linee della applicazione effettiva di questi orientamenti, vi sono seri dubbi che la totalità delle misure necessarie possano essere obiettivamente realizzate.

Un altro problema preoccupa, ed è quello dei controlli: ci troviamo di fronte, infatti, ad un periodo di transizione difficile che crea problemi dovuti alla non esatta coincidenza tra chi ordina le spese, chi le esegue e chi le controlla.

Sotto questo profilo si considera non banale procedere ad un chiarimento per delimitare esattamente la responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

Ciò premesso, si sottolineano taluni aspetti che appare prematuro definire positivi, ma che suscitano un certo interesse. Finalmente si comincia a distinguere tra agricolture che possono camminare da sole e quelle che non sono capaci di fare tanto.

E' questo un passo avanti. Ci si augura che tutta l'agricoltura comunitaria possa camminare da sola ma non è la realtà attuale. Di qui la necessità di ridistribuire la spesa.

Una seconda considerazione che suscita interesse è costituita dal fatto che si prende atto come la politica degli stabilizzatori non ha raggiunto i risultati sperati. Ma anche in questo si prendono in considera-

zione taluni settori e se ne tralasciano altri. E' un criterio di priorità! Però si deve stare attenti perchè uno dei problemi degli stabilizzatori è che le penalizzazioni, non essendo state calibrate sulla convenienza per ettaro delle colture, ha generato spostamenti da colture arabili verso colture permanenti, da cereali a oleaginose, ecc....

Questi problemi se non corretti rendono difficile il governo di una futura politica.

Ultimo aspetto la questione del coinvolgimento dei produttori e delle loro organizzazioni rappresentative. Tutti sappiamo quanto è costata la severa politica degli stabilizzatori. Ma ora stiamo lanciando orientamenti addirittura per una rifondazione completa della P.A.C.. Si pensa che un coinvolgimento delle Organizzazioni professionali è necessario. A questo riguardo si vorrebbe aggiungere che, tenuto conto del disorientamento e dell'incertezza che gravano attualmente sul mondo agricolo (incognite negoziato Gatt, notizie sulla revisio della P.A.C.) questo coinvolgimento è indispensabile per ottenere il massimo del consenso agricolo sulla medicina prescritta.

FISSAZIONE DEI PREZZI E MISURE CONNESSE PER LA CAMPAGNA 1991/92.

I Servizi della Direzione Generale Agricoltura hanno terminato i propri lavori sulle proposte prezzi e misure connesse per la campagna 1991/92 nella serata di venerdì 22 febbraio 1991.

Ultimati i lavori di redazione linguistici, il pacchetto è stato trasmesso ai Commissari ed il suo primo esame è stato effettuato dai rispettivi Capi di Gabinetto il 24 febbraio 1991.

Il Collegio dei Commissari ha adottato le proposte mercoledì 27 in modo da consentire al Consiglio di dibatterle per la prima volta nella sessione del 4 e 5 marzo 1991.

Le proposte contenute nel pacchetto trovano la loro motivazione nella grave crisi di bilancio determinata dall'aumento delle scorte, dalla svalutazione del dollaro nei confronti dell'Ecu e dall'integrazione nella Comunità dei territori dell'ex R.D.I.. I Servizi della Commissione ritengono che, in assenza di misure correttive, la spesa agricola per il 1991 ammonterà a 33.391 Mecu superando, cioè, di 1.875 Mecu la "guideline" 1991. Per combattere tale situazione è intenzione della Commissione di presentare un bilancio supplementare per allineare le previsioni di spesa (31.516 Mecu) alla "guideline".

Tuttavia tale operazione non eviterebbe lo sfondamento del "tetto" di 880 Mecu. Per tali ragioni la Commissione, che avrebbe preferito, in attesa della riforma della P.A.C., operare un mero riporto della situazione 1990/91, è obbligata a proporre per specifici settori misure restrittive in termini di spesa e a presentarle formalmente al Consiglio ai sensi dell'art. 6 della Decisione del Consiglio n. 88/377 del 24.6.88, concernente la disciplina di bilancio, che impenna i Ministri dell'Agricoltura a decidere sulle proposte nel termine di due mesi a decorrere dalla loro presentazione.

Il pacchetto è composto, come di solito, da 3 volumi:

- a) prezzi e misure connesse e agromonetarie - vol. I;
- b) conseguenze finanziarie - vol. II;
- c) testi giuridici - vol. III.

Il secondo e terzo volume non sono ancora disponibili. Per quanto attiene il volume I si forniscono di seguito informazioni sulle proposte prezzi e misure connesse.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| A) <u>Proposte prezzi</u> Ecu/T | 90/91 | 91/92 | % |
|---------------------------------|--------|--------|---------|
| <u>Cereali</u> | | | |
| <u>Grano tenero:</u> | | | |
| - p. indicativo | 234,22 | 233,26 | - 0,41 |
| - p. intervento panif. | 168,55 | 168,55 | 0 |
| - p. " forag. | 160,13 | 160,13 | 0 |
| <u>Orzo:</u> | | | |
| - p. indicativo | 213,29 | 212,33 | - 0,45 |
| - p. intervento | 160,13 | 160,13 | 0 |
| <u>Mais:</u> | | | |
| - p. indicativo | 213,29 | 212,33 | - 0,45 |
| - p. intervento | 168,55 | 168,55 | 0 |
| - aiuto mais vitreo Ecu/ha | 124,79 | 100,00 | - 19,87 |
| <u>Sorgo:</u> | | | |
| - p. indicativo | 213,29 | 212,33 | - 0,45 |
| - p. intervento | 160,13 | 160,13 | 0 |
| <u>Segale:</u> | | | |
| - p. indicativo | 213,29 | 212,33 | - 0,45 |
| - p. intervento | 160,13 | 160,13 | 0 |
| <u>Grano duro:</u> | | | |
| - p. indicativo | 287,38 | 268,01 | - 6,74 |
| - p. intervento | 235,96 | 219,44 | - 7,00 |
| - aiuto Ecu/ha | 171,14 | 187,66 | + 9,65 |
| <u>Riso:</u> | | | |
| - p. indicativo | 546,13 | 533,08 | - 2,39 |
| - p. intervento | 313,65 | 304,24 | - 3,00 |
| - aiuto Indica Ecu/ha | 250,00 | 200,00 | - 20,00 |

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Zucchero:

| | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| - p. di base barbabietola | 400,00 | 380,00 | - 5,00 |
| - p. intervento | 530,10 | 503,60 | - 5,00 |

Olio di oliva:

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|---|
| - p. indicativo | 3220,10 | 3220,10 | 0 |
| - p. intervento | 2158,70 | 2158,70 | 0 |
| - aiuto alla produzione | 708,30 | 708,30 | 0 |

Colza e ravizzone:

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| - p. indicativo | 444,20 | 435,90 | - 3,00 |
| - p. intervento | 406,90 | 394,70 | - 3,00 |

Girasole:

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| - p. indicativo | 582,50 | 565,00 | - 3,00 |
| - p. intervento | 533,80 | 517,80 | - 3,00 |

Soia:

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| - p. obiettivo | 557,50 | 540,80 | - 3,00 |
| - p. minimo | 488,60 | 473,90 | - 3,00 |

Foraggi essiccati:

| | | | |
|----------------|--------|--------|---|
| - p. obiettivo | 178,61 | 178,61 | 0 |
|----------------|--------|--------|---|

Piselli, fave, favette:

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| - p. di scatto | 446,80 | 433,40 | - 3,00 |
| - p. di obiettivo | 214,70 | 285,90 | - 3,00 |
| - p. minimo piselli | 257,30 | 249,60 | - 3,00 |
| - p. minimo fave | 238,30 | 231,20 | - 3,00 |

Lupini:

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| - p. di scatti | 429,80 | 416,90 | - 3,00 |
| - p. minimo | 288,50 | 279,80 | - 3,00 |

Lino:

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| - p. obiettivo | 553,20 | 536,60 | - 3,00 |
| - aiuto Ecu/ha | 374,36 | 363,13 | - 3,00 |

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Canapa:

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------|
| - aiuto Ecu/ha | 339,42 | 329,24 | - 3,00 |
| - aiuto semi | 249,60 | 242,10 | - 3,00 |

Bachi da seta:

| | | | |
|---------------------|--------|--------|---|
| - aiuto per telaino | 111,81 | 111,81 | 0 |
|---------------------|--------|--------|---|

Cotone:

| | | | |
|----------------|--------|--------|---|
| - p. obiettivo | 958,60 | 958,60 | 0 |
| - p. minimo | 910,70 | 910,70 | 0 |

Latte:

| | | | |
|-----------------|--------|--------|---|
| - p. indicativo | 268,10 | 268,10 | 0 |
|-----------------|--------|--------|---|

Burro:

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---|
| - p. intervento | 2927,80 | 2927,80 | 0 |
|-----------------|---------|---------|---|

Latte in polvere:

| | | | |
|-----------------|--------|--------|---|
| - p. intervento | 1724,3 | 1724,3 | 0 |
|-----------------|--------|--------|---|

Grana padano 30-60 gg:

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---|
| - p. intervento | 3796,70 | 3796,70 | 0 |
|-----------------|---------|---------|---|

Grana padano 6 mesi:

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---|
| - p. intervento | 4704,30 | 4704,30 | 0 |
|-----------------|---------|---------|---|

Parmigiano Reg. 6 mesi:

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---|
| - p. intervento | 5192,10 | 5192,10 | 0 |
|-----------------|---------|---------|---|

Carni bovine:

| | | | |
|-------------------|---------|---------|---|
| - p. orientamento | 2000,00 | 2000,00 | 0 |
| - p. intervento | 3430,00 | 4330,00 | 0 |

Carni ovine:

| | | | |
|--------------|---------|---------|---|
| - p. di base | 4315,80 | 4315,80 | 0 |
|--------------|---------|---------|---|

Carni suine:

- p. di base 1897,00 1897,00 0

Ortofrutticoli:

status quo

Vino:

- p. orientamento RI, II

e AI 3,21 Ecu/hl 3,21 0

Tabacco:

- premi e prezzi per tutte le varietà - 15,00

B) Misure connesse**Cereali.**

- Fissazione Q.M.G. raccolto 1990.

Dalla presentazione del pacchetto si evince che il raccolto 1990 non ha superato il Q.M.G.

- Prelievo di corresponsabilità di base:

Raddoppio della tassa di corresponsabilità che passa dal 3 al 6%. Tenuto conto che il prelievo è calcolato in funzione del prezzo di intervento del grano tenero panificabile, l'importo per la campagna 91/92 è di 10,11 Ecu/Tonn. rispetto ai 5,05 Ecu/Tonn. della campagna 90/91.

Tuttavia, il produttore che mette a "a set aside" il 20% della superficie arabile seminata per il raccolto 1992, avrà diritto al rimborso del prelievo pagato per il 1991.

In ogni caso il predetto rimborso non può essere cumulato con il regime di aiuto di cui al reg. n. 1346/90, a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi (l'Italia non partecipa a questo regime avendo optato per l'esenzione).

- Bonifico per il grano tenero panificabile.
Riduzione dell'importo fissato per la campagna 1990/91 (3, 47 Ecu/t.) del 2,88%. L'importo proposto per la campagna 91/92 è di 3,37 Ecu/t.
- Bonifico per la segale panificabile.
L'importo fissato per la campagna 90/91 (8,443 Ecu/t.) viene soppresso.
- Aiuto per i piccoli produttori di cereali.
L'importo finanziario globale dell'aiuto, da ripartire fra gli Stati membri, viene aumentato da 220 a 330 Mecu, per tener conto della modifica del prelievo di base.
- Aiuto al frumento duro.
L'importo dell'aiuto per ettaro viene aumentato da 171,14 a 187,66 Ecu (+ 9,65%), per compensare il 50% della perdita di reddito derivante dalla riduzione del prezzo di intervento (- 7%).
- Aiuto per il mais vitreo.
L'importo dell'aiuto ad ettaro per mais vitreo viene ridotto da 125 a 100 Ecu/ha (- 19,87%). Esso è fissato per l'ultima volta per la campagna 1991/92.
- Rapporto sulla qualità dei cereali.
Nonostante l'impegno preso nel corso del negoziato prezzi 90/91, il rapporto e le relative proposte saranno presentate nell'ambito della riforma della P.A.C.

Riso.

- Aiuto alla produzione della varietà "Indica".
Per il regime di aiuto, che scade con la campagna 91/92, è proposta la riduzione dell'importo da 250 a 200 Ecu/ha.

Semi oleaginosi.

- Intervento per colza e girasole.
L'apertura dell'intervento in tutti gli Stati membri avrà luogo a partire dal 1° novembre.

- Soia.

La riforma preannunciata dalla Commissione a seguito del "panel", sarà applicata al raccolto 1992.

Proteaginosi.

- Maggiorazioni mensili.

Per i piselli e le favelle viene proposta l'abolizione delle maggiorazioni mensili.

- Foraggi essiccati.

L'aiuto per i foraggi essiccati sarà ridotto del 20%.

Vino.

- Distillazione di sostegno.

Il prezzo garantito al produttore a titolo della distillazione di sostegno viene ridotto del 12%, ossia dall'82% al 70% del prezzo di orientamento per i vini da tavola.

Tabacco.

- Riforma del regime.

In vista della riforma che non sarà operativa prima del raccolto 1992, la Commissione propone la riduzione lineare del 15% dei prezzi e dei premi per tutte le varietà.

Per la Germania, in conseguenza dell'unificazione, viene proposto un aumento del Q.M.G. di 5.000 T.

Latte.

- Quote.

Riduzione del livello delle quote del 2% per il 1991/92 quale prima tappa per il risanamento del settore.

- Regime di intervento.

Viene proposto di rivedere il regime di intervento in maniera tale che i conferimenti possano essere effettuati, mediante aggiudicazione, quando il prezzo di mercato si colloca al 92% del prezzo di intervento.

Carne bovina.**- Modifica del regime di intervento.**

Il nuovo regime proposto subordina gli acquisti all'intervento per aggiudicazione a due condizioni:

- a) che il prezzo medio comunitario scenda al di sotto dell'80% del prezzo di intervento;
- b) che nello Stato membro interessato il prezzo sia al di sotto del 76% del prezzo di intervento.

Misure agromonetarie.

Viene proposto il completo smantellamento dei divari positivi esistenti in Germania e in Olanda nel settore dei cereali. Ciò comporta una riduzione dei prezzi dell'0,8% in Germania e dell'0,3% in Olanda.

Per l'Italia viene confermato l'attuale tasso di verde di 1.761,45.

Viene altresì proposto lo smantellamento in tre tappe (entro il 31.12.92) dei divari esistenti in Grecia, Spagna e Regno Unito.

Effetto delle proposte sui prezzi in Ecu e in moneta nazionale.

Secondo i Servizi della Commissione i prezzi in Italia, espressi in Ecu e in moneta nazionale, dovrebbero ridursi rispettivamente, per effetto delle proposte, dell'0,8% e dell'0,9%.

Alla base delle proposte si situano, come ricordato, due necessità che non possono non essere condivise:

- a) riequilibrare disponibilità e fabbisogni;
- b) rispettare la disciplina di bilancio per il 91 pari a 31.516 MECU (Decisione Consiglio 88/377/CEE), che verrebbe disattesa a causa soprattutto di fattori estrinseci di spesa come le vicende del dollaro e la unificazione della Germania.

Queste esigenze mal si conciliano con la salvaguardia del reddito dei produttori che nel 90 sarebbe scesa a quota 98 rispetto al 1988 e a quota 95 rispetto al 1989.

In definitiva, viene proposta uno stands-still, solamente nominale, per i prezzi istituzionali e ciò in attesa del processo di riconversione radicale della P.A.C. rinviato ormai alla campagna 1992-1993.

Una valutazione il più possibile completa e documentata presuppone uno studio "orizzontale" preliminare.

Infatti l'esame portato sui singoli comparti rende più difficile cogliere l'equilibrio del disegno globale, sotto il profilo dell'incidenza relativa per Paese e/o per grandi ripartizioni geografiche (Settentrione della CEE e aree mediterranee ad esempio).

Se si considera, a titolo esemplificativo, il problema delle giacenze all'intervento che rappresenta uno dei fili conduttori delle misure proposte, appare prioritario stabilire l'incidenza per paese e per comparto, per confrontare l'efficacia e l'equità delle stesse in vista del riequilibrio settoriale specifico.

Solo tale analisi è in grado di offrire l'obiettività di giudizio che può supportare il rigetto o l'accettazione e/o la correzione delle proposte stesse.

Una spassionata disamina sugli effetti degli stabilizzatori ed in particolare sui prelievi di corresponsabilità conduce a riconsiderarne il criterio di applicazione che, privo di elementi di selettività (in ordine, ad esempio, ai differenti rendimenti unitari tra zone eccedentarie e deficitarie) evidenzia la intrinseca inefficacia in ordine all'obiettivo di mortificare le rendite "naturali", che sono le vere responsabili delle eccedenze.

Altrettanto si può evidenziare in merito alla esperienza di due annate di "ritiro-terra" allorchè si constatasse che questo provvedimento stabilizzatore ha determinato sostanzialmente l'abbandono di terre marginali senza scalfire in modo risolutivo le grandi aree a forte potenzialità produttiva.

Gli esempi si potrebbero moltiplicare, ma resta comunque la percezione che le misure studiate a tavolino devono trovare verifica, sotto il profilo dell'efficacia e, in ogni caso, delle equità di applicazione nei confronti di realtà agronomiche largamente diversificate, nelle incisività concretamente dimostrata.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta nello studio del rapporto costi/ricavi al fine di verificare la congruità dei prezzi proposti nei confronti della salvaguardia della remunerazione del produttore, così come dell'orientamento dello stesso tra le possibili alternative aziendali, comparativamente valutate.

Esaminate dall'angolo visuale più specificamente italiano, appare fuor di dubbio che taluni nostri tipici settori produttivi sono particolarmente penalizzati, qualunque sia il profilo economico assunto.

Ci si riferisce in particolare al grano duro, al riso e al tabacco, e per questi comparti occorre una linea di tutela che tenda a rovesciare taluni postulati, frutto piuttosto di cristallizzazioni intellettuali che di meditate analisi fattuali.

Dovrebbe essere, in proposito, riconsiderata la pianificazione del "rapporto tenero-duro", nei confronti delle differenti destinazioni, del comportamento del mercato mondiale, della diversità di resa e così via, come pure in relazione alla valenza giuridica della stessa pianificazione data pur istituzionalmente acquisita.

Altrettanto si può dire in ordine alla parziale compensazione in termini del cosidetto aiuto/ha.

Una riflessione meritano altresì le considerazioni che ispirano la riduzione del prezzo del riso per il quale dovrebbe valere una anamnesi di maggiore onestà, che riconoscesse cioè nella mancata soluzione della preferenza comunitaria (concessioni generose ad U.S.A. e A.C.P.) le difficoltà ingravescenti per questo cereale nei Paesi non produttori della CEE.

Anche per il tabacco i criteri selettivi diventano opinabili quando si fa astrazione delle esigenze di aree produttrici tradizionali e delle peculiarità di questo mercato.

Le modifiche proposte per il vino circa il prezzo di cessione alla distillazione appaiono affrettate, e cioè non congruenti con il ruolo delle distillazioni di sostegno rispetto a quella obbligatoria.

Sembrerebbe più produttivo rinviare il tutto al pacchetto di misure di revisione per il vino, da tempo annunciato e che dovrebbe anche per questo essere affrettato.

L'"aménagement" sull'intervento per carne bovina sembra aggravare sul piano generale la già precaria situazione del settore, innescando una spirale al ribasso che si rifletterà anche sui mercati, come il nostro, approvvigionati dalla produzione comunitaria.

Poichè non esistono soluzioni miracolistiche, stante la accentuazione della forbice tra i volumi dei consumi e quelle della produzione, sembrerebbe saggia una politica di contenimento dell'importazione dall'esterno, contemperando meglio le esigenze degli accordi commerciali con quelle dei produttori comunitari.

Le prime purtroppo spesso prevalgono sugli interessi dei secondi, come traspare da una gestione della importazione, specie di carne in piedi, che, nell'onda lunga, mortifica e riduce lo spazio per la produzione di vitelli autoctona.

Circa il settore lattiero-caseario, la proposta prezzi risulta incentrata su una riduzione delle quote del 2%, mentre resterebbero invariati prezzo indicativo e prezzi d'intervento.

Pur condividendo l'esigenza di adottare una linea di rigore, considerato che il settore continua ad essere caratterizzato da una situazione di estrema pesantezza, le proposte della Commissione non sono condivisibili.

Piuttosto che operare una diminuzione delle quote (che determinerebbe reazioni vivissime fra i produttori italiani), sarebbe stato preferibile ridurre, anche sensibilmente, i prezzi di intervento.

In questo modo verrebbe scoraggiata la produzione di quelle aree comunitarie che fanno tradizionalmente ricorso all'intervento (Olanda, Irlanda, Germania e Regno Unito) e che determinano l'accumulo delle eccedenze.

Una riduzione dei prezzi di intervento (che sono effettivamente piuttosto elevati) avrebbe anche l'effetto positivo di limitare la divaricazione fra i prezzi comunitari e quelli mondiali.

Infine va osservato che ridurre le quote, lasciando inalterati i prezzi (come propone la Commissione), metterà a dura prova lo stesso regime delle quote.

Infatti, in presenza di prezzi troppo remunerativi, sarà sempre più difficile garantire il rispetto delle quote.

In conclusione sarebbe molto più corretta (ed anche più corrispondente agli interessi italiani) una riduzione dei prezzi istituzionali, lasciando inalterate le quote.

TRASPORTI

Nel campo specifico trasportistico la sentenza della Corte di Giustizia del 22.5.1985 nella causa n. 13/83 (ricorso per carenza intentato dal Parlamento Europeo nei confronti del Consiglio) impone al Consiglio della Comunità una cadenza di adempimenti normativi finalizzati al completamento del Grande Mercato entro il 1992 con ciò contribuendo a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità.

Il quadro di riferimento generale di tutta la complessa attività di normazione rimane il Libro Bianco presentato dalla Commissione al Consiglio a Milano nel 1985. Tale documento, specificamente menzionato nella dichiarazione della Conferenza Intergovernativa sull'art. 8a) dell'Atto Unico, indica una serie di circa 286 proposte normative, alcune delle quali riguardano il settore dei trasporti.

Ed è appunto sulla base di tali proposte, alcune ancora rimaste sul tavolo del Consiglio, che si è incentrato il complesso dei lavori delle due Sessioni dei Consigli (Trasporti) tenutisi a Lussemburgo il 30 ottobre 1990 ed a Bruxelles il 17 e 18 dicembre 1990.

TRASPORTI TERRESTRI

- 1) - Accesso al mercato dei trasporti intracomunitari

In relazione alla surrichiamata sentenza il Consiglio Trasporti del 30.6.1986 ha raggiunto un accordo politico sui seguenti orientamenti:

- attuazione, al più tardi entro la fine del 1992, della liberalizzazione totale dei trasporti di merci su strada fra Stati membri;

- completamento, durante il periodo transitorio, dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza, segnatamente sotto l'aspetto fiscale;
- esame del problema del transito comunitario attraverso Paesi terzi allo scopo di ricercare, durante il periodo transitorio, un'adeguata soluzione nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

La Commissione ha pertanto presentato, nel novembre del 1986, una proposta di regolamento relativa all'accesso al Mercato dei trasporti di merci su strada fra Stati membri, volta a disciplinare congiuntamente tanto il periodo transitorio che la fase finale.

A tale proposta si è dato seguito con l'approvazione da parte del Consiglio Trasporti del 20/21.6.1988, del regolamento CEE n. 1841/88, che ha disciplinato il periodo transitorio, limitatamente agli anni 1988 e 1989, e che contiene le seguenti due disposizioni relative alla fase finale.

- Articolo 4: "Inoltre, prima del 31 marzo 1990, il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione da presentare prima del 31 dicembre 1989, il regime applicabile ai trasporti tra Stati membri in transito attraverso Paesi terzi, senza discriminazioni tra i trasportatori dei vari Stati membri";
- Articolo 4 bis: "1. I contingenti comunitari, i contingenti bilaterali fra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da Paesi terzi sono aboliti il 1° gennaio 1993 per i trasportatori comunitari.

2. Pertanto a decorrere dal 1.1.1993 l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità sarà disciplinato da un sistema di autorizzazioni comunitarie concesse in base a criteri "qualitativi".

Va precisato che, secondo la summenzionata proposta del novembre 1986, le future autorizzazioni comunitarie di cui al surriportato paragrafo 2 dell'art. 4 bis, saranno emesse direttamente da ciascuno Stato membro, che potrà metterle a disposizione dei propri trasportatori in numero illimitato (saranno cioè "non contingentate"). Inoltre, esse saranno valide - come attuali autorizzazioni del contingente comunitario che vengono però emesse dalla Commissione e ripartite fra i diversi Stati membri in base a criteri fissati dal Consiglio.

Per l'effettuazione, fra Stati membri, tanto di trasporti "bilaterali" che di trasporti "triangolari" (intendendosi come "bilaterali" i trasporti da un Paese A per un Paese B, o viceversa, effettuata da un trasportatore stabilito in A oppure da uno stabilito in B e come "triangolari" quelli fra gli stessi due Paesi A e B effettuati da un trasportatore stabilito in un diverso Paese C). Ma, in mancanza della soluzione ottimale del problema del transito attraverso i Paesi terzi tale validità sarà pur sempre limitata ai soli percorsi situati all'interno della Comunità.

Nel corso del secondo semestre del 1990, sotto la guida della Presidenza di turno del nostro Paese, il Consiglio è tornato ad occuparsi dell'accesso al mercato prendendo in esame le seguenti proposte concernenti - entrambe l'accesso al mercato dei trasporti intracomunitari di merci su strada:

- a) proposta di regolamento sull'introduzione di un meccanismo comunitario di salvaguardia che permetta di far fronte a gravi perturbazioni del mercato o di parte di esso (cosiddetta clausola anticrisi);
- b) proposta di regolamento volta all'attuazione di un aumento cumulativo del contingente comunitario di autorizzazioni per il trasporto di merci su strada fra Stati membri in ragione del 40% per ciascuno degli anni 1990-1991 e 1992 ed alla quale si era già dato un seguito parziale con l'approvazione di tale aumento per il solo anno 1990.

Per quanto concerne il punto a) il Consiglio di dicembre ha raggiunto un accordo sull'emanazione di un Regolamento concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada.

Tale Regolamento in sostanza stabilisce che:

- la Commissione, assistita da un Comitato consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri, provveda sistematicamente alla raccolta di elementi di informazione che permettano di individuare tempestivamente l'insorgere di una situazione di crisi.

Si intende con tale termine la comparsa sul mercato dei trasporti internazionali di merci su strada effettuati sul territorio della Comunità tra Stati membri per conto terzi, di problemi specifici di detto mercato tali da provocare un eccesso grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccesso implicante una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, a condizione che le previsioni a breve e medio termine per il mercato in questione non facciano sperare in miglioramenti sostanziali e duraturi;

- ciascun Stato membro, nel momento in cui riterrà di trovarsi di fronte ad uno stato di crisi, potrà richiedere l'intervento della Commissione;
- dopo aver consultato il Comitato, la Commissione, constatata l'esistenza dello stato di crisi, adotta le misure necessarie per impedire l'incremento dell'offerta di capacità di trasporto sul mercato in questione e limita di fatto l'aumento dell'attività dei trasportatori nonché l'accesso al mercato di nuovi trasportatori. La durata massima di dette misure sarà di sei mesi rinnovabili una sola volta con decisione adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

E' previsto il ricorso degli Stati membri avverso le decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda la proposta di cui al punto b) il Consiglio ha raggiunto l'accordo, a maggioranza qualificata, sull'adozione di due regolamenti.

Il primo prevede un aumento limitato del contingente comunitario a seguito dell'unificazione tedesca.

Il secondo Regolamento stabilisce l'aumento del 40% delle autorizzazioni comunitarie per gli anni 1991 e 1992.

2) Relazioni con i Paesi Terzi di transito

Nel corso delle sessioni del Consiglio (Trasporti) tenutesi nel secondo semestre dell'anno 1990, sono stati presentati da parte della Commissione alcuni rapporti sull'andamento dei negoziati in materia di transito, da tempo in corso con l'Austria, la Jugoslavia e la Svizzera.

Da tali rapporti è emerso che, per quanto concerne gli aspetti relativi al trasporto su strada, non è stato registrato alcun progresso rispetto alla situazione negoziale di cui il Consiglio aveva preso atto nella sua precedente sessione di giugno dedicata ai problemi dei trasporti.

Al contrario, si sono avuti degli sviluppi in senso negativo dato, in particolare, che:

- l'Austria si è dimostrata fermamente intenzionata a ridurre il volume del traffico stradale attualmente svolto in transito attraverso il suo territorio, e ciò anche mediante adozione di misure unilaterali;
- tanto l'Austria che la Svizzera non accettano che un loro eventuale accordo con la Comunità in materia di transito abbia carattere provvisorio e cioè che possa essere rimesso in discussione nell'ambito dei negoziati avviati fra la Comunità e l'EFTA in vista della creazione dello Spazio economico europeo.

Pertanto, la Commissione si è prospettata l'opportunità di sottoporre alle due controparti talune nuove proposte e segnatamente quella di stabilire un elenco di prodotti per i quali si potrebbe prevedere il ricorso prioritario od obbligatorio al trasporto per ferrovia (trasporto convenzionale o combinato).

Nel frattempo la situazione di crisi ai valichi stradali della frontiera italo-austriaca è diventata sempre più acuta.

E' da dire che sia la Commissione che la maggioranza delle delegazioni hanno, nel corso del Consiglio di ottobre, aspramente criticato il provvedimento del Governo italiano in forza del quale i valichi sono rimasti per alcuni giorni chiusi ai veicoli adibiti al trasporto delle merci.

Da parte italiana si è reagito a tali critiche osservando, in sintesi, quanto segue.

A norma dell'articolo 1 par. 4 del Regolamento CEE n. 1841/88 del 21 giugno 1988, il Consiglio avrebbe dovuto stabilire, prima del 31 marzo 1990, sulla base di una proposta che la Commissione avrebbe dovuto presentare prima del 31 dicembre 1989, un regime

speciale da applicarsi ai trasporti tra Stati membri in transito attraverso Paesi terzi in modo da evitare discriminazioni tra i trasportatori dei vari Stati membri. Poichè non si è ancora a ciò provveduto, in mancanza della proposta della Commissione, i trasportatori italiani sono venuti a trovarsi, per quanto attiene ai traffici attraverso l'Austria, in una grave situazione di discriminazione di fronte alla quale il nostro Governo non ha potuto fare a meno di intervenire mediante il contestato provvedimento.

Pertanto l'avvenuta adozione di detto provvedimento non può esser considerata, come preteso dalla Commissione e da talune delegazioni, un caso di infrazione delle regole comunitarie da parte dell'Italia, bensì come un'iniziativa che il Governo italiano si è visto costretto a prendere per il fatto che la Commissione - la quale si sarebbe così posta in stato di "carezza" ai sensi dell'articolo 175 del Trattato - ha ommesso di assolvere all'obbligo impostole dal succitato articolo 1 par. 4 del Regolamento CEE n. 1841/88.

La Commissione ha cercato di trovare una via d'uscita rilanciando l'idea della globalizzazione dei contingenti bilaterali di autorizzazione di transito.

Tale ipotesi, prospettata dalla Commissione, ma che non ha trovato consensi fra i Ministri presenti al Consiglio (trasporti) del 30 ottobre 1990, dovrebbe concretizzarsi nel seguente modo:

- a) sostituzione di tutti gli accordi bilaterali in materia di trasporto stradale di merci ora stipulati dai singoli Stati membri rispettivamente con l'Austria e con la Jugoslavia con due Accordi stipulati dalla Comunità con l'uno e con l'altro di detti Paesi;

- b) conseguente sostituzione degli attuali contingenti bilaterali con due soli contingenti, che potremmo chiamare comunitarizzati, di autorizzazioni a viaggio valide tanto per i traffici bilaterali fra Austria o la Jugoslavia e ciascuno degli Stati membri che per il transito dei vettori comunitari attraverso il territorio austriaco o jugoslavi e per quello dei vettori austriaci o jugoslavi attraverso il territorio di uno o più Stati membri;
- c) ripartizione fra gli Stati membri delle autorizzazioni di pertinenza della Comunità con decisioni adottate dal Consiglio.

Tale idea è stata però respinta da numerose delegazioni, preoccupate della perdita delle posizioni di privilegio di cui ora godono i loro rispettivi Paesi.

Ciò stante, finchè il problema del transito non sarà stato risolto a livello comunitario, così come previsto dal Regolamento CEE n. 1841/88, l'Italia non potrà far altro che adoperarsi per la tutela dei suoi legittimi interessi nel quadro dei suoi rapporti bilaterali con l'Austria e con gli altri Stati membri.

Nella sessione del 17.12.1990 il Consiglio ha ritenuto opportuno deliberare la concessione alla Commissione di proseguire i negoziati per un ulteriore semestre (30 giugno 1991) al fine di ottenere risultati positivi per la Comunità. E' stato altresì deliberato che, in relazione a tali risultati, sarà deciso di convocare un'apposita Conferenza a livello ministeriale con i rappresentanti dei Paesi di transito, oppure destinare le trattative nel quadro più ampio dei negoziati CEE - EFTA tendenti alla creazione di uno spazio economico-europeo.

3) - Armonizzazione fiscale nel settore dei trasporti di merci su strada.

Non esiste ancora alcuna normativa CEE in materia di tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto delle merci. Peraltro, esistono numerosi accordi bilaterali fra Stati membri (stipulati in tempi in cui il traffico merci su strada era ancora ben lungi dall'assumere le dimensioni odierne), in virtù dei quali ciascuno dei due partners esonera i veicoli immatricolati presso l'altro dall'applicazione della propria tassa di circolazione.

Pertanto, il traffico intra-comunitario di merci su strada è attualmente svolto sulla base di un regime (non comunitario), detto della "nazionalità della tassazione", secondo il quale il trasportatore può operare sul territorio della quasi totalità degli Stati membri diversi da quello di appartenenza, in esenzione dalle rispettive tasse di circolazione ed essendo però tenuto a pagare i pedaggi autostradali eventualmente percepiti in detti Stati oltrechè, beninteso, a sostenere l'onere dell'accisa gravante sul carburante ivi acquistato.

Tale sistema, che costituisce un'eccezione rispetto a quanto praticato negli altri modi di trasporto (navigazione interna, navigazione marittima ed aviazione civile), nell'ambito dei quali ogni Stato pone a carico di ciascun vettore operante sul proprio territorio, indipendentemente dalla sua nazionalità, l'intero onere dei costi di infrastrutture ad esso imputabili, dà luogo ad una marcata distorsione delle condizioni di concorrenza.

Inoltre, il suddetto sistema penalizza gli Stati membri il cui traffico internazionale di merci su strada registra una partecipazione dei vettori esteri

superiore a quella dei vettori nazionali, e ciò tanto più quando detti Stati gravano il carburante di un'ac-cisa non adeguata.

Fra gli Stati membri così penalizzati rientra anche l'Italia. Infatti, la quota di partecipazione dei vettori italiani al trasporto delle merci su strada fra il nostro Paese e gli altri Paesi CEE si è ormai ridotta a circa il 27% del traffico complessivo; inoltre, il nostro prezzo del gasolio per autotrazione è sensibilmente inferiore a quello della grande maggioranza degli altri Stati membri.

Nel decidere la liberalizzazione dei trasporti intra-comunitari di merci su strada con decorrenza dal 1.1.1993, il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare un provvedimento atto ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra.

La Commissione ha pertanto presentato, in febbraio 1988, una proposta di direttiva relativa all'imputazione di costi di infrastrutture di trasporto agli automezzi pesanti;

Tale proposta prevedeva l'adozione, in tempo utile perchè gli Stati membri potessero ad essa conformarsi entro il 1.1.1990, di una direttiva comportante:

- a) l'obbligo degli Stati membri di provvedere entro il 31.12.1990, se del caso, alla ristrutturazione delle rispettive tasse di circolazione o di possesso dei veicoli, assumendo come unica base d'imposizione il peso massimo autorizzato dei veicoli stessi, da suddividersi in differenti categorie a seconda del numero e della disposizione degli assi;
- b) il divieto per gli Stati membri di attuare, durante il periodo transitorio, qualsiasi misura suscettibile di aggravare le distorsioni di concorrenza attualmente esistenti;

- c) una disposizione avente l'effetto di stabilire irrevocabilmente l'entrata in vigore, a partire dal 1.1.1993, di una regolamentazione definitiva basata su un nuovo principio, secondo il quale i costi di infrastruttura verrebbero posti a carico degli autotrasportatori in funzione dei percorsi da essi realmente effettuati in ciascuno degli Stati membri. (Più precisamente, l'applicazione di tale principio dovrebbe concretizzarsi nella percezione, per ogni veicolo utilizzato anche al di fuori del Paese di immatricolazione, di un prelievo complementare equivalente alla differenza fra il costo globale di infrastruttura ad esso imputabile in relazione al chilometraggio effettuato in un certo periodo di tempo in ciascuno degli Stati membri in cui abbia circolato e la parte di tale costo globale pagata sotto forma di tassa di circolazione, di pedaggi e di accise sul carburante).
- d) l'obbligo per la Commissione di presentare, entro il 1.7.1988, onde permettere al Consiglio di decidere in merito entro il 31.12.1990, una proposta integrativa circa il metodo da seguire per rendere effettivamente operante il predetto nuovo principio.

Il negoziato relativo alla proposta di direttiva di cui sopra, la quale ha incontrato una forte opposizione da parte di taluni Stati membri i cui vettori operano prevalentemente all'estero (in particolare Belgio, Lussemburgo ed Olanda) trovasi ormai da tempo in una situazione di stallo.

In realtà, la Commissione si è completamente discostata dai suoi precedenti orientamenti e, sembra ora mirare all'adozione di una "soluzione transitoria semplificata" comportante una semplice armonizzazione delle tasse di circolazione dei singoli Stati membri.

Ciò ha dato luogo, fra l'altro, ad una dura reazione della Repubblica Federale di Germania la quale, essendo molto interessata ad una corretta soluzione del problema dell'imputazione dei costi di infrastruttura, perchè attraversata da un ingente traffico di transito e perchè non applica pedaggi autostradali, aveva istituito, con decorrenza dal 1.5.1990, una tassa stradale a carico di tutti i veicoli pesanti circolanti sulle sue autostrade e strade statali (comunicando alla Commissione che sarebbe stata soppressa in concomitanza con l'entrata in vigore di una normativa comunitaria basata sul principio della "territorialità della tassazione"). E' da dire che tale tassa è stata sospesa.

Nel corso del Consiglio (Trasporti) di ottobre è stato esaminato un rapporto del Gruppo di lavoro ad alto livello che il Consiglio aveva costituito in occasione della sua sessione del 18/19 giugno 1990 con l'incarico di approfondire i differenti aspetti del problema dell'armonizzazione fiscale nel settore dei trasporti di merci su strada.

Dal dibattito è emersa l'esistenza di due orientamenti contrastanti.

Più precisamente, talune delegazioni si sono espresse a favore della tesi secondo la quale il predetto problema andrebbe risolto mediante un'azione coordinata comportante l'adozione di misure aventi ad

oggetto i tre elementi che contribuiscono alla copertura dei costi di infrastruttura stradale e cioè: le accise sul carburante, le tasse di circolazione e di possesso degli autoveicoli ed i pedaggi autostradali.

Tale tesi è stata sostenuta in particolare dalla delegazione tedesca, la quale ha precisato di ritenere necessaria la copertura integrale dei costi di infrastruttura comprensivi anche dei "costi esterni" legati alla protezione dell'ambiente, ed ha inoltre ribadito l'esigenza di applicare il principio della "territorialità della tassazione", come suggerito dalla Commissione con la proposta di direttiva sulla materia in questione da essa presentata il 19.1.1988.

Per contro, altre delegazioni hanno ritenuto opportuno limitarsi in un primo tempo alla sola armonizzazione delle accise sul carburante, della quale si sta occupando il Consiglio "ECOFIN" in sede di esame di una proposta di direttiva sul ravvicinamento dei tassi delle accise sugli oli minerali che la Commissione ha presentata il 21 dicembre 1989.

Il Consiglio, nella sessione (trasporti) del 17 - 18 dicembre 1990, ha di nuovo incaricato il Gruppo di lavoro ad alto livello di procedere all'esame di una nuova proposta di direttiva illustrata dal Commissario Van Miert. Tale proposta si ispirerebbe al principio della "nazionalità della tassazione".

Con ciò, la nuova proposta, il cui testo definitivo non è stato ancora distribuito, ha perso in pratica l'obiettivo della "territorialità della tassazione".

Il "Gruppo di lavoro ad alto livello" dovrà pertanto esaminare la nuova proposta per tempo in modo da consentire al Consiglio di assumere una decisione entro il 30.6.1991, così come previsto dal Consiglio Europeo di Roma del 14 - 15 dicembre 1990.

4) - Pesi e dimensioni autoveicoli industriali

L'8 dicembre 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi alle dimensioni e a certe caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni.

Su tale proposta, nel corso del Consiglio (Trasporti), del 17 e 18 dicembre 1990, è stato raggiunto un accordo in base al quale si è stabilito:

- la lunghezza massima autorizzata dell'autotreno a 18,35m;
- la lunghezza massima di carico a 15,65 m;
- la lunghezza massima di carico compresa la distanza tra motrice e rimorchio a 16 m;
- lasciando 2,35 m per la cabina di guida e 0,35 cm per il dispositivo di aggancio.

La nuova direttiva, che dovrà essere applicata entro il 30.9.91, prevede altresì una norma transitoria secondo la quale gli autotreni, il cui veicolo a motore sia stato immesso in circolazione anteriormente al 31.12.91 e che non rispettino le nuove norme concernenti le lunghezze massime di carico, potranno essere utilizzati fino al 31.12.1998 a condizione, però, che la lunghezza massima non sia superiore a m. 18.

5) - Trasporti combinati

Nel gennaio 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una Comunicazione riguardo ad una politica comunitaria delle ferrovie (doc. COM (89) 564 def)..

Tale Comunicazione conteneva un pacchetto di 4 proposte finalizzate all'attuazione di una politica comune nel comparto ferroviario, tra cui la proposta di direttiva che modifica la direttiva n. 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

Il Consiglio, nella sessione (Trasporti) del 17 dicembre 1990, ha raggiunto, a maggioranza qualificata, un accordo sull'adozione di tale direttiva recante modifica alla direttiva n° 75/130/CEE, che verrà approvata formalmente in una prossima sessione del Consiglio:

- essa prevede l'aumento da Km 50 a Km 150 del raggio delle zone circostanti dei porti fluviali, da e per le quali possono essere liberamente effettuati i trasporti combinati strada/via navigabile interna;
- la completa liberalizzazione, nei confronti dei vettori stabiliti in un qualsiasi Stato membro, dei trasporti stradali terminali, dei trasporti combinati "non accompagnati", e cioè quelli comportanti l'inoltro parziale su carro ferroviario o su battello di sole unità di trasporto stradale prive di propri mezzi di propulsione (rimorchi, semirimorchi, sovrastrutture amovibili di veicoli stradali, contenitori);

- l'esenzione dei Trasporti stradali terminali e dei Trasporti combinati dall'applicazione della regolamentazione tariffaria obbligatoria eventualmente applicabile ai trasporti nazionali di merci su strada nello stato membro nei quali essi vengono effettuati;
- un sostanziale aumento della misura dei rimborsi della tassa di circolazione gravante sui veicoli stradali (autocarri, trattori, rimorchi o semirimorchi) utilizzati per il trasporto combinato strada/ferrovia, ora corrisposti al vettore interessato dallo Stato membro di immatricolazione di detti veicoli in funzione dei percorsi da questi effettuati annualmente su carro ferroviario;
- la corresponsione dei rimborsi di cui sopra anche in relazione all'utilizzo dei veicoli stradali per il trasporto combinato strada/via navigabile interna.

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di accelerare gli studi da essa intrapresi in vista dell'eventualità di inserire nel campo di applicazione della direttiva n. 75/130/CEE anche i trasporti combinati di merci inoltrati parzialmente per via marittima.

6) - Sviluppo di una rete europea di treni ad alta velocità

Nella sessione (Trasporti) del 17 dicembre 1990 il Consiglio ha approvato una Risoluzione sullo sviluppo di una rete europea di treni ad alta velocità.

Con essa il Consiglio:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ha espresso la sua soddisfazione per il rapporto presentatogli dalla Commissione ed elaborato dal Gruppo di Lavoro ad alto livello costituito a seguito della Risoluzione adottata nel Consiglio (Trasporti del 4 - 5 dicembre 1989);
- ha preso atto dell'interesse della Commissione per l'elaborazione di uno schema di direttiva che precisi le azioni prioritarie da intraprendere per la realizzazione di una rete europea di treni ad alta velocità;
- ha constatato i progressi compiuti nella formulazione delle condizioni tecniche tali da assicurare la compatibilità delle infrastrutture, delle attrezzature e del materiale al fine di permettere la circolazione internazionale dei treni;
- ha invitato la Commissione ad approfondire ulteriormente, con la collaborazione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, delle Aziende e delle industrie ferroviarie: gli studi riguardanti l'impatto socio-economico della rete sul mercato integrato dei trasporti e sullo sviluppo della comunità; l'impatto della rete sull'ambiente ed il suo raffronto con gli altri modi di trasporto; gli aspetti di finanziamento e commerciali dei collegamenti-chiave individuati ed altri punti particolari della rete;
- ha invitato la Commissione a proseguire lo studio sui collegamenti-chiave e ad esaminare gli effetti sulla rete derivanti dall'evoluzione delle relazioni della comunità con i Paesi dell'EFTA nonché con quelli dell'Europa centrale e orientale;

- ha preso atto dell'intenzione della Commissione di elaborare un progetto di direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la circolazione dei treni ed ha sottolineato la necessità di attuare al più presto possibile delle iniziative comuni volte ad armonizzare i sistemi di controllo e comando del traffico;
- ha espresso la sua soddisfazione per i risultati dell'attività del summenzionato Gruppo di Lavoro, invitando la Commissione a consultarlo ulteriormente sull'insieme delle materie di cui sopra.

In sostanza i vari collegamenti di treni ad alta velocità rilevati dai piani nazionali di ciascun Stato Membro, sono stati rappresentati in uno schema direttivo preparato per l'orizzonte 2010. Esso comprende 9.000 Km di nuove linee a 250 Km/h, 12.000 Km di linee adeguate a 200 Km/h (e 1.800 Km da studiare per le trasversali alpine ferroviarie). A tale gruppo dovrebbero partecipare, oltre alla Commissione, l'Italia, la Francia, la Germania, la Svizzera e l'Olanda.

7) - Infrastrutture di trasporto

E' stata discussa ed approvata, in occasione del Consiglio (Trasporti) del 30 ottobre 1990, la proposta di regolamento concernente l'attuazione di un programma di azione nel settore delle infrastrutture in

vista della realizzazione di un mercato integrato dei trasporti ed intesa a permettere alla Comunità di concorrere al finanziamento di un certo numero di progetti prioritari di infrastrutture di trasporto mediante un apposito stanziamento iscritto nel bilancio di ciascuno degli esercizi 1990 -1991 e 1992.

E' stata altresì accolta la richiesta della nostra delegazione di includere nell'elenco dei progetti, eleggibili per la concessione del sostegno finanziario, anche quello relativo alla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità sul percorso Modane - Torino - Milano - Venezia - Tarvisio - Trieste.

TRASPORTI AEREI

- 1) Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative all'indennizzo per negato imbarco nel settore dei trasporti aerei di linea.

Detto regolamento, adottato dal Consiglio (Trasporti), il 17 - 18 dicembre 1990 si prefigge di disciplinare i comportamenti delle compagnie aeree nei casi di eccesso di prenotazione di posti sui servizi aerei di linea, introducendo in tali comportamenti elementi di uniformità, trasparenza ed obbligatorietà.

Scopo precipuo del regolamento - che potrebbe farsi rientrare "latu sensu" nel capitolo dell'armonizzazione comunitaria - è quello di tutelare l'utenza. In sostanza essa mira da un lato, a stabilire parametri per il calcolo dell'indennizzo da corrispondere da

parte dei vettori ai passeggeri ai quali viene negato l'imbarco per eccesso di prenotazioni e, dall'altro, a fissare i criteri per assegnare, in conseguenza, una priorità di accesso a bordo.

In particolare, in forza di tale regolamento, i vettori aerei dovranno corrispondere immediatamente ai passeggeri, ai quali negheranno l'imbarco su voli regolari sovrapprenotati, in aggiunta al rimborso di certe spese su di essi gravanti per tale fatto (pernotamento in albergo, ecc.), un indennizzo forfettario di 150 o di 300 Ecus a seconda che la distanza da percorrere fra la località di partenza e quella di destinazione finale figurante sul biglietto sia compresa entro Km. 3500 oppure ecceda tale limite.

Nei casi in cui il passeggero verrà reistradato, fino alla destinazione finale, mediante un volo alternativo comportante un ritardo non superiore a due ore per i collegamenti fino a Km. 3500 ed a 4 ore per quelli su distanze superiori, il predetto indennizzo potrà essere ridotto nella misura del 50%.

La corresponsione dell'indennizzo non pregiudicherà l'eventuale ricorso alle giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari.

2) - Regolamento del Consiglio relativo all'esercizio di servizi aerei per il trasporto di merci.

Tale regolamento adottato dal Consiglio (Trasporti) del 17 -18 dicembre 1990 riguarda tutti i servizi aerei per "l'esclusivo" trasporto di merci ed è inteso a liberalizzare le norme relative all'accesso al mercato e alla tariffazione. Ciò per consentire ai vettori aerei di usufruire delle stesse possibilità commerciali che hanno i loro concorrenti.

Per competere su un piano di parità è stato necessario abolire le limitazioni esistenti all'accesso al mercato e al rilascio delle licenze che gravano sui servizi aerei di trasporto merci.

In particolare è prevista la libera determinazione delle tariffe da parte delle compagnie aeree comunitarie in funzione delle condizioni di mercato ed il solo obbligo di renderle disponibili al pubblico su richiesta.

PROGRAMMA DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA LUSSEMBURGHESE

In conclusione è d'uopo segnalare che le azioni della politica dei trasporti del nostro Paese in ambito CEE prendono le mosse dalle determinazioni del Piano Generale dei Trasporti (P.G.T.) con il quale il nostro Paese sta cercando da anni di dotarsi di uno strumento di pianificazione e programmazione del settore.

Oggi tale esigenza è rafforzata dall'emergere di tre diverse istanze legate all'aumentata mobilità delle persone e delle merci, alla questione energetica e infine ai problemi ambientali che pongono vincoli alla stessa esigenza di mobilità.

Infatti non basta che a fronte della domanda di trasporto in aumento si determini una offerta quantitativamente proporzionata: occorre anche una risposta congrua sia alle esigenze di risparmio di energia (il consumo del settore trasporti incide sui consumi energetici nella misura di oltre un quarto) e sia alle esigenze di difesa dell'ambiente.

Non si tratta più di una istanza quantitativa ma quali-quantitativa. Il P.G.T. ha colto tale punto essenziale di svolta nello sviluppo del comparto trasportistico nel nostro Paese ed ha tradotto la consapevolezza culturale in direttive strategiche.

Basilare è al riguardo l'obiettivo del riequilibrio del trasporto interno, oggi dominato in maniera abnorme dal trasporto su gomma.

Pertanto occorrerà trasferire sul treno o, dove è possibile, su nave quote ingenti di traffico dal tutto-strada con ciò allineando il nostro Paese ai suoi partners europei.

E' da dire che anche il recente aggiornamento del P.G.T. ha confermato tale impostazione.

Altre linee guida della nostra posizione in ambito CEE sono contenute nel D.D.L. di accompagnamento della legge finanziaria '90 in materia di trasporti che prevede investimenti per 8.900 miliardi per l'attuazione del piano triennale F.S.. Solo così potrà invertirsi la tendenza monomodale del nostro Paese.

Allinerarsi quindi con lo sviluppo della ferrovia a livello europeo significa, per il nostro Paese, supportare un sistema di trasporto finora debole ma che una volta potenziato può metterci in sintonia con le istanze europee.

Favorire l'introduzione dell'Alta Velocità nella rete ferroviaria italiana vuol dire così collegarsi effettivamente con la rete europea ma più ancora vuol dire introdurre nel nostro sistema ferroviario un fattore potente di innovazione progettuale, tecnologica e gestionale.

In tale quadro anche la Riforma dell'Ente F.S. è in sintonia con le istanze europee.

La politica del nostro Paese nel campo ferroviario ha per scopo il ravvicinamento della ferrovia ai livelli europei in termini di produttività, efficienza e qualità del servizio.

Da ciò discendono principalmente autonomia e responsabilità di impresa e un contratto di programma tra ferrovia e Stato in cui siano riconosciuti reciprocamente i diritti, i doveri e gli obblighi di servizio ed i relativi rimborsi.

L'approssimarsi della scadenza del 1° gennaio '93 e la dimensione dei problemi del trasporto richiedono uno straordinario impegno da parte di tutte le istanze preposte alla realizzazione della politica europea dei trasporti.

La Presidenza italiana affida a quella lussemburghese due temi che al momento rivestono particolare importanza:

- la questione del transito attraverso Paesi terzi (l'Austria in particolare);
- la questione dello sviluppo di una rete europea di traffico combinato.

Sotto il primo profilo è necessario ed urgente definire i criteri in base ai quali i Paesi membri che utilizzano la via austriaca per il loro traffico di merci stabiliscano come ripartire i vincoli che l'Austria intende imporre a tale traffico in maniera che i pesi siano distribuiti in modo equo e non discriminatorio. Il Commissario della CEE Sig. Van Miert ha proposto una "comunitarizzazione" del contingente ed un nuovo criterio di ripartizione.

Sembrerebbe però utile che si incominciasse l'esame della proposta dal momento che vi siamo tenuti in base al reg. 1841/88 e che è una preconditione per il completamento del mercato unico, a meno che non si vogliano stabilire delle regole comuni per il traffico intercomunitario quando vi è continuità territoriale e il mantenimento di regole bilaterali quando lo stesso traffico passa per l'Austria.

Il secondo aspetto riguarda il modo di trasferire una parte del traffico merci dalla strada alla rotaia adottando tutti quei provvedimenti, sia infrastrutturali che economici, che consentano di ottenere lo scopo nel rispetto di una fondamentale, ma non illimitata e priva di regole, libertà di scelta del mezzo di trasporto da parte del singolo cliente. Su questo punto la delegazione italiana aveva avanzato proposte che non hanno ancora fatto oggetto di esame nelle sedi comunitarie, che pertanto si confida possano essere sollecitate da parte della Presidenza lussemburghese.

In ultimo sarebbe necessario porre l'attenzione sugli sviluppi che avrà la nuova proposta di direttiva, riguardante l'armonizzazione fiscale nel settore dei trasporti di merci su strada di cui la Commissione ha preannunciato la presentazione al Consiglio durante la sessione (Trasporti) del 17 dicembre 1990.

Occorrerà, però al di là dell'obiettivo di fondo dell'abolizione delle frontiere fiscali entro il 1992, perseguito dalla Commissione, sciogliere i dubbi che ancora esistono su tale argomento circa il

principio da adottare e cioè se convenga il principio della "nazionalità" della tassazione (cfr. punto II.3) con ciò istituzionalizzando per i trasporti stradali una eccezione rispetto a quanto praticato negli altri modi di trasporto (navigazione interna, navigazione marittima ed aviazione civile), favorendo una marcata distorsione delle condizioni di concorrenza, oppure il principio della territorialità della tassazione secondo il quale i costi di infrastruttura verrebbero posti a carico degli autotrasportatori in funzione dei percorsi da essi realmente effettuati in ciascuno degli Stati membri.

Comunque è da dire che molto dipenderà dalle conseguenti decisioni che verranno prese in sede di Consiglio (Economia e Finanze) sull'armonizzazione delle accise sul carburante.

TRASPORTI MARITTIMI (MARINA MERCANTILE)

L'azione della Presidenza italiana nel secondo semestre del 1990 si è sviluppata lungo le seguenti direttrici:

- A) Massimo sostegno all'iniziativa della Commissione della CEE diretta alla realizzazione della c.d. seconda fase della politica marittima comunitaria.

Le misure previste sono finalizzate a migliorare le condizioni operative delle flotte dei Paesi membri e a frenare la tendenza della "fuga" delle navi battenti bandiera dei Paesi membri verso i registri di libera immatricolazione:

I progetti di regolamento intesi a istituire un registro comunitario (EUROS), a disciplinare le modalità per l'esercizio della libera prestazione dei servizi (liberalizzazione del cabotaggio marittimo) e a definire i beneficiari delle c.d. misure positive (definizione di armatori comunitari), sono attualmente oggetto di riesame da parte della stessa Commissione che intende tener conto dei suggerimenti del Consiglio e dell'avviso del Parlamento Europeo.

I lavori svolti hanno consentito di mettere a fuoco le tematiche riguardanti gli effetti distortivi connessi alla diversa incidenza degli effetti fiscali (praticamente nulli per le navi iscritte nei registri di libera immatricolazione) nonchè - con riferimento alla liberalizzazione del cabotaggio - la opportunità di procedere con gradualità e di rinviare nel tempo in attesa di ulteriori approfondimenti, ogni decisione riguardante la liberalizzazione dei collegamenti marittimi con le isole e fra le isole.

- B) Pieno appoggio alla iniziativa della Commissione della CEE intesa a favorire l'affermazione delle regole di libera e leale concorrenza con azioni concordate a livello comunitario ed intraprese sia a livello bilaterale che multilaterale.

La Presidenza si è impegnata a ricercare posizione comune nelle trattative riguardanti sia l'estensione delle regole del GATT ai servizi sia la ripresa dei lavori della Conferenza di revisione del Codice UNCTAD delle "conferènces maritimes".

In tema di Uruguay Round è stata sostenuta la necessità di escludere le tematiche attinenti alla liberalizzazione del cabotaggio e di procedere con la massima cautela in conseguenza della peculiarità delle attività direttamente o indirettamente connesse al trasporto marittimo.

Occorre, in ogni caso, evitare che l'armamento comunitario, che già conosce un altissimo grado di liberalizzazione, possa subire gli effetti di accordi che possano risultare pregiudizievoli o compromettere le linee fondamentali della politica marittima comunitaria.

Nei lavori preparatori per la ripresa della Conferenza di revisione del Codice di Condotta, l'azione della Presidenza è stata ispirata all'obiettivo di evitare spaccature in seno ai paesi del Gruppo B, cercando di far prevalere l'indirizzo comunitario che attribuisce una importanza fondamentale al sistema conferenziale.

Purtroppo finora non è stato possibile pervenire a posizioni unitarie nè in seno alla Comunità nè in seno al Gruppo B.

C) Realizzazione del mercato interno.

Lo sforzo principale è stato dedicato a creare le premesse per l'armonizzazione delle normative nazionali che regolano l'attività armatoriale.

La libera prestazione dei servizi in materia di cabotaggio marittimo deve essere collegata all'introduzione delle più importanti misure dirette ad allineare i costi di gestione.

La Presidenza italiana si è impegnata a mediare le diverse posizioni per poter avere un sufficiente consenso sulle seguenti linee che dovrebbero guidare il prosieguo dei lavori (per una analisi più approfondita dei vari punti si rinvia all'allegato A):

- articolare in più fasi il processo di liberalizzazione rinviando ad un secondo tempo la relativa decisione sui servizi marittimi con le isole e fra le isole;
- favorire l'adozione delle più importanti "misure positive" dirette ad armonizzare le normative nazionali e ad allineare i costi di gestione, fissando contemporaneamente una data limite per l'attivazione del processo di liberalizzazione;
- stabilire requisiti da tutti accettabili per l'individuazione delle navi ammesse all'esercizio del cabotaggio, tenendo in debito conto anche le esigenze della sicurezza e della salvaguardia di adeguati livelli occupazionali dei marittimi comunitari.

L'accordo del Consiglio dei Trasporti su tali punti potrebbe essere considerato un risultato di grande prestigio poichè consentirebbe di superare l'attuale "impasse" su un argomento di particolare rilievo per il completamento del mercato comune.

Altro importante risultato è stato conseguito con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei Trasporti nella seduta del 18 dicembre 90 del Regolamento riguardante il trasferimento delle navi da un registro all'altro nell'ambito della Comunità.

Purtroppo, in mancanza del parere del Comitato Economico e Sociale, il Consiglio non ha potuto procedere all'approvazione formale ed ha, quindi, invitato la Presidenza lussemburghese a presentare la proposta alla prossima riunione facendola figurare fra i punti A) dell'ordine del giorno.

Il Regolamento in questione, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio del 1992, rientra fra i provvedimenti intesi non solo ad eliminare gli ostacoli tecnici al trasferimento delle navi riducendo taluni costi di gestione dell'armamento comunitario, ma soprattutto ad avviare un processo di uniforme interpretazione e di "comune" applicazione delle norme internazionali che regolano gli "standards" di sicurezza delle navi.

Nello stesso Consiglio dei Ministri è emerso un orientamento - approvato a maggioranza - che, come suggerito dalla Presidenza italiana, prevede l'avvio graduale del processo di liberalizzazione del cabotaggio marittimo nel corso del 1993.

E' stato convenuto che la prima fase di liberalizzazione escluda il settore dei collegamenti con le isole ed il trasporto di prodotti strategici.

Da parte della delegazione italiana è stata ribadita l'esigenza che il tempo intercorrente fino all'avvio del processo di liberalizzazione del cabotaggio sia utilizzato per mettere a punto il pacchetto di "misure positive" predisposto dalla Commissione che, fra l'altro, include la definizione di armatore comunitario e l'istituzione del Registro Navale Comunitario (EUROS).

- D) Proposta di regolamento riguardante l'applicazione dell'art. 85 paragrafo 3 del Trattato a talune categorie di accordi delle compagnie marittime (ConSORZI).

Lo schema di regolamento proposto dalla Commissione è stato ritenuto dal Consiglio non del tutto soddisfacente in rapporto alle finalità che giustificano l'esonero di gruppo dei consorzi.

Si tratta, in effetti, di dare certezza giuridica agli accordi esistenti e di non impedire che possano svilupparsi quelle forme di collaborazione fra compagnie marittime dirette ad ottimizzare le risorse e a rafforzare le strutture organizzative su modelli già adottati dai concorrenti degli USA e di alcuni Paesi dell'Estremo Oriente.

Si ritiene che tale collaborazione sia assolutamente necessaria per consentire, fra l'altro, lo sviluppo delle tecniche intermodali.

L'azione della Presidenza ha consentito l'avvio di una più stretta fase di collaborazione fra i due Organismi che dovrebbe portare al superamento degli attuali contrasti.

Nel prossimo Consiglio dei Trasporti dovrebbe essere presentata una relazione riguardante lo stato dei lavori.

Azioni future per i trasporti marittimi

L'azione del Governo dovrebbe in futuro svilupparsi secondo le seguenti direttrici:

- premere sulla Commissione della CEE affinché le proposte di regolamento riguardanti in particolare la libera prestazione dei servizi (cabotaggio) e l'istituzione del Registro Comunitario, siano modificate in stretta correlazione con i pareri espressi dal Parlamento Europeo.

Si rende necessario appoggiare le proposte intese ad armonizzare - specialmente sotto il profilo fiscale - il trattamento delle imprese armatoriali eliminando o attenuando le sostanziali differenze esistenti nelle componenti dei costi di gestione, quali quelle riguardanti i benefici fiscali di cui godono particolarmente gli armatori del Nord Europa ed in misura più ridotta quelli greci.

Un sostanziale allineamento dei costi di gestione da conseguire attraverso l'armonizzazione fiscale dove poter costituire l'obiettivo primario delle azioni future. In mancanza di concreti risultati in tale direzione sarà assolutamente necessario intervenire con aiuti diretti alla gestione al fine di scongiurare una drastica contrazione della consistenza della flotta nazionale.

Peraltro, la riduzione dei costi attraverso gli sgravi fiscali sulla base delle indicazioni del Parlamento Europeo elimina alla radice ogni possibile contenzioso con gli organi comunitari tenuto conto che tali interventi sono in linea con gli orientamenti della stessa Commissione della CEE;

- affrontare e chiarire in tutti i suoi aspetti la "nozione di pubblico servizio" e ciò con particolare riferimento a quei collegamenti che di per sè sfuggono alla pura logica del mercato;
- spingere la Commissione a rivedere l'iniziale proposta di esonero dall'art. 85 paragrafo 3 del Trattato di Roma di talune categorie di accordi delle compagnie marittime (ConSORZI); è necessario che siano fissate "a priori" precise regole di condotta in mancanza delle quali si finirebbe per frenare una tendenza che invece va favorita per non penalizzare ulteriormente le compagnie marittime europee che debbono fronteggiare la concorrenza dei potenti gruppi statunitensi ed estremo orientali;
- favorire le iniziative della Commissione della CEE per l'affermazione anche nei confronti dei Paesi terzi delle regole di libera e leale concorrenza.

In particolare, per quanto riguarda la ripresa della Conferenza di revisione del Codice di Condotta, occorre impegnarsi al meglio affinché prevalga anche in seno ai paesi del Gruppo B - l'indirizzo comunitario che attribuisce una importanza fondamentale al sistema conferenziale e ai principi fondamentali ispirati dal Codice.

Tale posizione va difesa - contrariamente alla posizione che sembra sia stata assunta dalla Commissione CEE - anche in sede di Uruguay Round.

sicurezza in mare

Particolare attenzione è stata riservata al tema della sicurezza in mare che è chiaramente connesso da una parte all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza con particolare riferimento alle problematiche riguardanti la composizione degli equipaggi e al riconoscimento reciproco di titoli professionali e dall'altra all'osservanza di norme più rigorose sia sotto il profilo tecnico-costruttivo che in relazione all'impiego delle unità.

L'obiettivo è quello di meglio tutelare la vita umana in mare e di intensificare la lotta all'inquinamento marino.

In tale contesto una costante azione di stimolo è stata svolta con particolare riferimento alle tematiche relative alla formazione professionale dei marittimi e alla promozione della ricerca scientifica.

Va al riguardo segnalato che il progetto di programma EURET ha riservato 3 milioni di ECU alla concezione e all'introduzione di un sistema per seguire l'evoluzione dei traffici marittimi.

difesa ambientale

Fra le iniziative svolte nel periodo della Presidenza italiana meritano di essere segnalate:

- l'apporto dato dall'Amministrazione marittima italiana nell'ambito della task-force CEE di pronto intervento in mare in caso di sinistri marittimi con rischi di inquinamento;
- il contributo offerto, in sede di Comitato Consultivo per il programma MEDSPA, per il cofinanziamento comunitario di iniziative di sensibilizzazione e ricerche nell'area Mediterranea;

- il ruolo svolto nella Conferenza per la Sicurezza e Cooperazione in Europa tenutasi recentemente a Palma di Maiorca, le cui raccomandazioni risultano strettamente interrelate alle finalità perseguite dagli stessi Organi comunitari.

costruzioni navali

Il semestre di presidenza italiana è stato contrassegnato soprattutto dall'elaborazione della VII Direttiva sugli aiuti alla costruzione navale, approvata nel dicembre 1990.

Va anzi sottolineato che il testo del nuovo strumento, nel ricalcare in buona misura la disciplina della VI Direttiva, è soddisfacente per il nostro Paese in quanto consente ai Paesi membri di continuare a corrispondere, per i prossimi 3 anni, un sostegno alle costruzioni navali commisurato al differenziale esistente tra i costi dei cantieri europei ed i prezzi praticati dalla concorrenza dell'estremo Oriente; di sostenere la trasformazione navale, seppure con un livello di aiuto più attenuato, salvo offrire un sostegno pieno in caso di concorrenza extra-comunitaria sulla specifica commessa; di tener conto della tipologia di talune costruzioni navali che richiedono particolari tempi di realizzazione in ragione della loro complessità tecnica, pur sussistendo un limite generale di tre anni per il completamento dei lavori, a garanzia delle esigenze di trasparenza e della regressività degli aiuti; di secondare gli investimenti nei cantieri volti ad un recupero di efficienza e produttività che permetta ad essi di essere competitivi su di un mercato mondiale che sarà sempre più improntato al principio della libera concorrenza.

Infatti, in accoglimento delle richieste italiane, il principio di regressività dell'aiuto è espresso negli stessi termini di cui al corrispondente articolo della VI Direttiva, cioè assumendo la riduzione come un obiettivo piuttosto che come un obbligo inderogabile della Commissione.

I criteri di revisione del massimale saranno inoltre applicati in maniera più rispondente alla realtà complessiva dell'industria cantieristica europea.

Gli aiuti di "credito navale" conformi alle intese OCSE rimangono al di fuori del massimale, così come gli aiuti agli investimenti, la cui disciplina risulta migliorativa in rapporto a quella della VI Direttiva.

Per la Spagna la proposta concordata con la Commissione prevede una deroga di un anno con applicazione di un massimale più elevato: peraltro appositi meccanismi di controllo garantiranno che lo speciale regime concesso a tale Paese non alteri la concorrenza intracomunitaria.

Una deroga di portata molto limitata, è prevista anche per la Grecia, impegnata nel risanamento finanziario dei propri cantieri pubblici ed in una loro parziale privatizzazione.

In merito alla ex Repubblica Democratica Tedesca, sono state respinte le originarie proposte della Germania, che prevedevano un regime derogatorio di carattere generale e Consiglio e Commissione si sono limitati ad una dichiarazione a verbale che rinvia ai prossimi mesi una decisione al riguardo, quando sarà stato acquisito un quadro più preciso della situazione della cantieristica di tale regione e delle intenzioni del Governo tedesco: in ogni caso, è stato concordato che potrà farsi ricorso solo a misure di ristrutturazione strettamente limitate ai cantieri dell'ex RDT, nel rispetto delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità.

E' importante assicurare che future decisioni al riguardo vengano prese con le medesime modalità con cui è stata adottata la Direttiva (cioè attraverso il Gruppo Problemi Economici ed il Consiglio dei Ministri dell'Industria), onde evitare che la tematica venga sottratta agli organi competenti nell'ambito di eventuali "pacchetti globali" per la ex RDT.

Va segnalato, inoltre che, con apposita dichiarazione a verbale, la Commissione, sostenuta dall'Italia, dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo e dalla Grecia, ha ribadito che si dovrebbero adottare misure complementari per ovviare alle conseguenze sociali della ristrutturazione del settore della costruzione navale.

Da ultimo, è il caso di segnalare che con decisione assunta il 12 dicembre u.s. la Commissione ha fissato al 13% il massimale di aiuto per l'anno 1991.

Tale percentuale determina una drastica riduzione del sostegno pubblico alla cantieristica, contro le indicazioni prudenziali espresse da circa la metà dei Paesi membri, che, in relazione alla congiuntura economica ed alle incertezze derivanti dalle vicende del Golfo, chiedevano il mantenimento del livello di aiuto del 20% ed il riesame delle condizioni di mercato.

L'azione che attualmente sta svolgendo la Comunità (e che si occuperà i prossimi mesi) concerne il negoziato OCSE - più volte segnalato - per l'eliminazione degli aiuti alla cantieristica. Tale negoziato, è stato fin dall'inizio visto con sfavore dall'Italia, dalla Spagna e, meno accentuatamente, dalla Francia in quanto uno smantellamento dei sussidi europei senza concrete contropartite da parte giapponese, coreana ed americana indebolirebbe ulteriormente la posizione competitiva della cantieristica CEE e di quella italiana in particolare.

Le discussioni multilaterali si trovano ora ad un punto cruciale e potrebbero portare ad una conclusione o ad un fallimento del negoziato stesso in tempi relativamente brevi. Qualora fosse concluso, l'Accordo avrebbe conseguenze alquanto negative per il nostro Paese e rischierebbe di modificare l'assetto degli interessi risultante dalla VII Direttiva.

Lo strumento in questione interviene in un momento particolarmente delicato per l'industria cantieristica della Comunità.

Quest'ultima sta infatti portando a termine il processo di ristrutturazione e di specializzazione e sta rafforzando la propria posizione competitiva nei settori di mercato in cui ha maggiori potenzialità, anche grazie ad una congiuntura economica che si è finora rivelata particolarmente favorevole e che ha condotto ad un apprezzabile incremento delle commesse.

Essa tuttavia si trova tuttora ad operare in un mercato nel quale non si è ancora determinato un concreto equilibrio fra domanda ed offerta di navi ed i prezzi internazionali sono ancora lontani dalla remuneratività, mentre la situazione economica generale, per le note vicende internazionali, presenta luci ed ombre che giustificano qualche preoccupazione per il futuro.

Se si tiene conto dell'aggressiva e non sempre leale concorrenza dei produttori asiatici e dell'orientamento del Giappone di imporsi anche nei segmenti di mercato che sono tradizionale appannaggio della cantieristica comunitaria, si può cogliere appieno l'importanza della nuova disciplina comunitaria del settore, realizzata in vista di un mercato nel quale le imprese dovranno ben presto operare in assenza di significativi interventi pubblici e dovranno pertanto esprimere al meglio le proprie potenzialità competitive.

PESCA MARITTIMA (Marina Mercantile)

Nel corso del semestre sono state affrontate le seguenti problematiche:

A) Politica della pesca nel Mediterraneo

Le premesse per una regolamentazione di tale settore, peraltro auspicata da tempo dall'Italia e richiesta espressamente anche da altri Paesi interessati (Francia, Spagna e Grecia) alla Commissione della CEE, sono state poste proprio nel Consiglio informale della Pesca tenutosi a Palermo nei giorni 10 e 11 ottobre u.s.. Si è ottenuto, infatti, un preciso impegno della Commissione a portare avanti le misure seguenti:

- maggiore impulso e coordinamento della ricerca scientifica;
- armonizzazione delle legislazioni nazionali per giungere alla normativa comunitaria;
- creazione di zone di giurisdizione comune della pesca, al di là delle acque territoriali, al fine di creare un'area comune dove applicare la pertinente regolamentazione;
- creazione di un modello di gestione e di conservazione delle risorse;
- controllo dello sforzo di pesca;
- creazione di un organismo di gestione delle attività di pesca;
- previsione di una normativa comunitaria per la pesca specializzata di spugne, corallo e ricci marini.

B) Campagna prezzi

Il Consiglio Pesca tenutosi a Bruxelles il 20/11 u.s., ha approvato i prezzi alla produzione comunitaria per il 1991. In questo comparto, l'Italia può definirsi sufficientemente soddisfatta per quanto concerne il prezzo delle sardine e delle acciughe, ma non altrettanto per i calamari, per i quali è stato fissato un prezzo troppo basso, pur trattandosi di una specie ittica di notevole importanza per l'armamento italiano, che subisce da diversi anni il calo delle proprie vendite a causa della massiccia presenza sul mercato di prodotto simile proveniente da Paesi extracomunitari a prezzi fortemente concorrenziali.

C) Strutture; modifica del Reg. CEE 4028/86

Nel corso del Consiglio dei Ministri Pesca tenutosi a Bruxelles il 19 e 20 dicembre scorso è stato, tra l'altro, definitivamente licenziato un testo normativo modificato del regolamento del Consiglio n. 4028/86 relativo alle "azioni comunitarie per il miglioramento e l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura".

Tale strumento, che riveste particolare interesse per la pesca italiana, è stato fortemente sostenuto e migliorato dalla delegazione italiana in sede di esame tecnico; il risultato conseguito sul piano politico, anche contro l'atteggiamento dei Paesi membri del Nord - poco inclini ad accettare aumenti di oneri finanziari a carico della Comunità - è di tutto rilievo.

In sintesi, il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri rinnova il vigente Regolamento 4028/86, introducendo le seguenti modifiche:

- a) nuove misure a favore della piccola pesca: esse prevedono in particolare aiuti per la costruzione e l'ammodernamento di pescherecci e l'adattamento delle capacità (arresto definitivo), nell'ambito di "piani zonali" che saranno elaborati a livello nazionale e adottati dalla Commissione.
- Questa flotta conta 45.000 navi di lunghezza inferiore a 9 metri, o a 12 metri per quelle che praticano la pesca con reti a strascico, di stazza modesta e con un raggio d'azione limitato all'interno della fascia costiera n(+/-6 miglia); essa rappresenta, come numero di navi, l'80% delle flotte dell'Italia, della Spagna, della Francia, della Grecia e del Portogallo e comporta pertanto un numero elevato di posti di lavoro con forti implicazioni di ordine sociale;
- b) il raddoppio del contributo finanziario accordato dalla Comunità per la pesca sperimentale e una migliore definizione degli obiettivi di tale tipo di pesca;
- c) una nuova azione definitiva "operazione reimpiego" intesa ad offrire alla flotta comunitaria la possibilità di esercitare nuove attività nelle zone non tradizionalmente esplorate, ma solo ai fini commerciali per il rifornimento dei mercati comunitari;
- d) una nuova misura intesa ad agevolare la creazione di società miste fra armatori comunitari e partners di paesi terzi per la pesca da svolgere nelle acque di questi ultimi paesi. Le navi delle società miste dovranno essere trasferite definitivamente nei paesi terzi.

- Si tratta di contributi in conto capitale o bonifico di interessi in misura più conveniente rispetto alle altre misure per l'impatto sulla riduzione della flotta;
- e) il rafforzamento delle misure esistenti relative alle associazioni temporanee di imprese attraverso una maggiorazione dell'importo del premio di cooperazione;
 - f) un incremento consistente del contributo comunitario già concesso per rendere più interessante la cessazione definitiva dell'attività.

o o
o

Per quanto si riferisce alle azioni che dovranno essere svolte in futuro, si fa presente che l'Italia è interessata alla messa a punto di misure di "politica comune" della pesca per il bacino del Mediterraneo, secondo le linee già approvate dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1990.

POLITICA SOCIALE

Il Governo italiano, sostenuto in ciò da una concordanza di valutazioni da parte delle forze politiche ed economiche nazionali, ha da tempo stabilito uno stretto collegamento tra completamento del Mercato unico, realizzazione dell'UEM e dell'Unione Politica e creazione di un vero spazio sociale europeo.

Si vuole peraltro riequilibrare una situazione che già oggi appare carente sul piano sociale e che fenomeni quali la accresciuta competitività tra imprese e sistemi rischiano di aggravare incidendo sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro.

Con un memorandum presentato all'inizio della sua Presidenza, l'Italia ha proposto la strategia di una azione comunitaria più incisiva. Nel medio termine, e cioè nel quadro delle riforme istituzionali in vista dell'Unione Politica, si è proposta la revisione delle disposizioni del Trattato in materia sociale in modo da estendere ad esse il voto a maggioranza qualificata e fissare più alti standards di protezione dei lavoratori.

Nel breve termine si trattava invece di dare un adeguato impulso al programma di azione (in totale 46 misure) presentato dalla Commissione a seguito dell'approvazione, al Consiglio Europeo di Strasburgo del dicembre 1989, della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Tale impulso doveva concretizzarsi, a giudizio italiano, nella rapida approvazione delle tre proposte già presentate dalla Commissione,

(direttiva sul lavoro atipico, direttiva sulla ristrutturazione del tempo di lavoro e direttiva sull'igiene e la sicurezza del lavoro), nell'invito alla Commissione a presentare alcune proposte di particolare rilevanza, nonchè mediante un'intesa di natura politica volta a premettere, nella misura del possibile, che le proposte della Commissione siano fondate su una base giuridica che ne permetta l'adozione con voto a maggioranza qualificata (finora limitato al solo capo dell'igiene e sicurezza del lavoro - articolo 118A del Trattato CEE).

Delle misure indicate come prioritarie, e quindi da discutere ed eventualmente da finalizzare nel 1990, la Commissione ha presentato per tempo soltanto le proposte sul lavoro atipico (tre direttive) e sulla ristrutturazione del tempo di lavoro, mentre sono state presentate soltanto a fine novembre quelle sulla consultazione ed informazione dei lavoratori e sul subappalto. Il ritardo nella presentazione ha fatto sì che sulle prime tre proposte di direttiva sul lavoro atipico il parlamento si sia pronunciato soltanto ad ottobre, peraltro respingendone una sulle "condizioni di lavoro" in quanto la base giuridica prevede l'unanimità. Riguardo alle altre proposte, considerati i tempi del dibattito parlamentare, non è stato possibile sottoporre al Consiglio durante la Presidenza italiana.

Questa situazione ha indotto il Ministro del lavoro ad annullare, per mancanza di materia, il Consiglio Affari Sociali di ottobre, e confermare la sessio-

ne di novembre e ad indire un Consiglio Straordinario per il 18 dicembre.

Il Consiglio lavoro del 26 novembre ha provveduto all'adozione definitiva della direttiva "Agenti biologici", all'adozione della "posizione comune" sulla direttiva di modifica alla direttiva "Amianto", all'adozione della decisione relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani e della risoluzione, di iniziativa della presidenza, sulla "Corrispondenza delle qualifiche professionali" nonché all'avvio dell'esame della proposta di modifica del programma "PETRA" sulla formazione professionale giovanile (che è stata presentata dalla Commissione). Il Consiglio ha altresì avuto un dibattito di orientamento politico sulle proposte di direttive sul lavoro atipico, sulle modifiche al regolamento sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, sulle modifiche del regolamento e della direttiva sulla libera circolazione dei lavoratori migranti ed ha diramato un progetto di conclusioni sul Memorandum "Demografia e politiche familiari" di iniziativa della Presidenza.

Il Consiglio lavoro del 18 dicembre raccogliendo anche le indicazioni del Consiglio Europeo di Roma ha adottato una delle tre direttive sul lavoro atipico (sicurezza e salute sul luogo del lavoro), ha esaminato il memorandum su "demografia e politiche familiari, ha espresso un orientamento politico favorevole sulla decisione relativa al "1992 - anno della sicurezza, igiene e la salute sul luogo di lavoro" nonchè sul-

la risoluzione sul II programma di azione sulle pari opportunità uomo-donna. L'opposizione del Portogallo non ha consentito l'adozione del regolamento sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti per i quali è richiesta l'unanimità.

La mancata disponibilità dei pareri del Parlamento europeo su quattro proposte di direttiva già presentate dalla Commissione (su ristrutturazione tempo di lavoro - protezione donne incinte - cantieri temporanei e mobili - assistenza medica a bordo delle navi) ha reso impossibile la discussione e l'adozione dei relativi provvedimenti.

Nel corso del semestre di Presidenza italiana sono stati indetti, tra l'altro, due Consigli informali: a S. Vincent (12 luglio) ed a Roma (25 settembre).

Va infine sottolineato che il Consiglio Europeo ha riconosciuto la validità delle proposte italiane in materia sociale ponendo gli aspetti sociali sullo stesso piano degli aspetti economici nella realizzazione del grande mercato unico.

Il Consiglio Europeo ha inoltre sollecitato l'attuazione del programma di azione previsto dalla Carta Sociale e chiesto che vengano accelerati i lavori e perseguiti per ciascun provvedimento le soluzioni più conformi allo spirito della Carta Sociale stessa.

Nel semestre prossimo sotto Presidenza lussemburghese sarà meno marcato l'impegno alla realizzazione del programma di direttive singole, salvo forse quelle connesse al diritto societario (partecipazione

dei lavoratori nel quadro dell'armonizzazione del diritto societario e della legislazione sugli organi delle società per azioni).

In compenso la Presidenza lussemburghese con l'appoggio certo della delegazione italiana favorirà il superamento di opposizioni da varie parti (britannica in primo luogo) al principio della votazione a maggioranza sulle questioni di politica sociale principio che sarà discusso in seno alla conferenza sull'Unione Politica.

SANITA'

PREMESSA

Preoccupazione costante del Governo italiano è stata quella di difendere - in ogni negoziato - il più elevato standard di protezione sanitaria, sia nei riguardi della tutela dei consumatori che di quella dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi della legislazione sanitaria italiana che, come noto, è tra le più avanzate tra quelle della Comunità.

L'importanza conferita agli aspetti sanitari della politica comunitaria ha condotto - sotto Presidenza italiana - all'inserimento della Sanità tra i temi prioritari che la Conferenza sull'Unione politica considererà per l'estensione ed il rafforzamento dell'azione comunitaria.

SETTORE SANITARIO

Vengono considerate "sanitarie" le materie la cui discussione avviene nei gruppi di lavoro "Sanità" "ad hoc tossicomanie" e "ad hoc AIDS" e la cui responsabilità spetta al Consiglio dei Ministri della Sanità.

Nei semestri precedenti le materie poste all'attenzione comunitaria riguardavano pressochè esclusivamente la lotta contro il cancro, le tossicodipendenze e l'AIDS; la Presidenza italiana ha proposto altre materie quali la salubrità degli alimenti, la nutrizione, la lotta contro le malattie cardiovascolari e il doping che hanno condotto a specifiche risoluzioni e conclusioni approvate dal Consiglio Sanità del 3/XII/90.

L'ampliamento del ventaglio delle materie sanitarie ha preparato e preceduto la proposta, formulata dalla Presidenza italiana e approvata dal Consiglio Sanità sotto forma di conclusione della Presidenza, presentata al vertice Europeo di Roma, e da questo accolta, di inclusione della Sanità come tale tra le competenze comunitarie.

La posizione del Governo in ambito comunitario, sempre mirante a garantire e potenziare la protezione sanitaria dei cittadini, non ha tuttavia trascurato di considerare gli aspetti socio economici che si riflettessero sui temi in discussione.

Si cita a questo proposito l'intera problematica della lotta contro il cancro. La strategia italiana è orientata al contenimento e alla riduzione del consumo di tabacco considerato fattore di rischio accertato per la salute. Per questa ragione il nostro Paese, pur essendo il maggior produttore di tabacco grezzo, ha accolto i principi ispiratori della Direttiva che, fissando un tenore massimo di catrame nelle sigarette, comporterà conseguenze negative al mercato italiano. Tuttavia, lo stesso Ministero della Sanità ha aderito alle aspettative dei tabacchicoltori non opponendosi, allo slittamento dei termini di applicazione di tale tenore massimo nè a deroghe temporanee concesse ad altri Paesi e che, sia pur indirettamente, consentiranno maggior respiro alla tabacchicoltura italiana.

Sempre con riferimento al tabacco, nell'ambito della discussione che ha preceduto l'approvazione

della Direttiva sull'etichettatura dei prodotti del tabacco, pur esprimendosi a favore di misure intese a ridurre il consumo assoluto di tabacco, il Governo non ha trascurato di considerare la posizione dei Monopoli di Stato, affinché questi non venissero sfavoriti in un regime di concorrenza con le industrie private.

Si fa infine riferimento - sempre nell'ambito della lotta contro il fumo - alla proposta di Direttiva che non fu approvata dal Consiglio Sanità. La posizione italiana ha sempre mirato a tutelare il divieto assoluto di pubblicità ai prodotti del tabacco vigente sul proprio territorio opponendosi ai tentativi di quei Paesi che, in nome dell'armonizzazione, tentavano di introdurre forme di pubblicità, sia pure regolamentate, in territorio italiano. L'introduzione di qualsiasi forma di pubblicità, infatti, comporterebbe sia prevedibili effetti indesiderati sotto il profilo sanitario, sia un considerevole danno economico per i Monopoli di Stato che dovrebbero confrontarsi con l'attività promozionale delle Società multinazionali; tale danno è calcolabile in un ordine di grandezza superiore a quello arrecato alla nostra agricoltura dalla applicazione della Direttiva sul tenore massimo di catrame.

Per quanto riguarda il programma proposto da parte lussemburghese, il Governo sarebbe orientato come segue, nell'attuale fase ancora preliminare di analisi dei vari punti.

- Proposta di direttiva "Etichettatura bis": tale proposta dovrebbe modificare, ampliandola la direttiva 89/622/CEE sull'etichettatura. La posizione Italiana è fondamentalmente favorevole salvo eventuali riserve su punti specifici.

- Proposta di direttiva sulla pubblicità dei prodotti del tabacco: posizione favorevole purchè venga rispettato, nell'armonizzazione sia essa parziale o totale, il principio del divieto assoluto nei Paesi in cui esso già vige o che intendono introdurlo nella propria legislazione.

- Proposta di decisione riguardante un "anno Europeo della Nutrizione". In attesa dei testi - in relazione alla cui redazione potrebbero doversi sollevare eventuali riserve su punti specifici - la posizione italiana è favorevole alla decisione che discende dalla Risoluzione introdotta ed approvata dalla Presidenza italiana.

- Proposta di decisione riguardante un programma d'azione sull'AIDS. Posizione di appoggio alla decisione con proposte di alcune integrazioni in linea con iniziative in atto in Italia.

- Da parte della Commissione dovrebbe essere proposto qualche seguito alla risoluzione sul doping. In questo caso l'atteggiamento italiano sarà di pieno appoggio al proseguimento di un'iniziativa avviata sotto propria Presidenza.

- Nell'ambito della droga ci si adopererà, da parte italiana, per l'attuazione di quei punti del Programma Europeo di lotta alla droga che sono stati riconosciuti come prioritari dal Consiglio del 3 dicembre u.s..

SETTORE FARMACEUTICO

Durante il II semestre 1990 sono state discusse tre proposte di direttive, nell'ambito dell'uso razionale dei farmaci per uso umano, che solo il mancato parere del P.E. non ha permesso che venissero adottate come " Posizione Comune " del Consiglio.

Le tre proposte assumono grande rilievo perchè completano il quadro regolamentare finora esistente per i medicinali; esse infatti erano già previste dal Libro Bianco del 1985, finalizzate alla eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei medicinali. Da parte italiana ci si è preoccupati di garantire da una parte la libera circolazione delle merci e delle persone e dell'informazione da veicolare ai consumatori, senza però rinunciare, per le caratteristiche particolari dei prodotti farmaceutici, al controllo da parte degli Stati membri e ad una limitazione di possibili abusi. Tale linea sarà proseguita durante Presidenza lussemburghese, quando peraltro l'avanzato grado di convergenza dovrebbe permettere l'adozione di una posizione comune basata sui testi attuali una volta acquisito il parere del P.E..

Durante la Presidenza lussemburghese dovrebbe proseguire l'esame preliminare, svolto dalla Presidenza Italiana, delle proposte della Commissione relative al sistema futuro di autorizzazione dei farmaci ed all'Agenzia Europea dei farmaci. In questo caso la posizione italiana sarà di far sì che qualsiasi meccanismo relativo alle autorizzazioni comunitarie di immissione sul mercato sia basato su un sistema atto a garantire i massimi livelli di valutazione scientifica e la più ampia partecipazione degli Stati membri al processo decisionale; inoltre di garantire adeguati diritti di ricorso, nonchè un controllo a livello tecnico e politico. Il sistema infine dovrebbe essere applicato gradatamente.

SETTORE ALIMENTARE

Durante il semestre di Presidenza italiana sono state esaminate con i rappresentanti del Consiglio CEE le proposte di direttive della Commissione riportate nell'elenco di cui all'allegato.

In queste riunioni i rappresentanti italiani hanno sottolineato gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, alla protezione e all'informazione del consumatore.

Nel merito dei singoli argomenti si fa presente che per le direttive indicate sub 1) e 2) non si è pervenuti ad un accordo poichè secondo alcuni Paesi, Italia compresa, le proposte della Commissione non tutelavano adeguatamente il consumatore.

Per quanto riguarda la direttiva sub 3), il cui esame è iniziato alla fine del mese di luglio, la Presidenza italiana ha impresso una forte accelerazione ai lavori, ma non si è potuto ultimarli perchè, fra l'altro, non era stato espresso il parere dal Parlamento europeo.

Le direttive sub 4) e 5), che dovevano essere emanate dalla Commissione con la procedura del "filet", sono pervenute all'esame del Consiglio perchè nell'ambito della Commissione non si era delineata la maggioranza necessaria per la loro approvazione. In seno al Consiglio non è stato possibile raggiungere un accordo, entro i tre mesi previsti dalla procedura, per cui le stesse saranno adottate nel testo proposto dalla Commissione.

Nell'ambito dei lavori svolti presso la Commissione CEE (Allegato II) particolare attenzione è stata dedicata agli additivi alimentari. Gli additivi

alimentari sono stati da sempre oggetto di attenzione da parte del nostro Ministero della Sanità (la disciplina italiana in materia è molto restrittiva) e rappresentano, anche per la Commissione CEE, uno dei settori chiave da armonizzare in maniera completa in vista dell'attuazione del mercato unico europeo. In proposito ci si sta adoperando, pur tenendo conto delle esigenze delle categorie imprenditoriali del settore, perchè la futura direttiva sia tale da privilegiare la sicurezza degli alimenti trattati con additivi e tutelare, quindi, la salute del consumatore.

Un discorso più dettagliato si ritiene di fare per quanto riguarda i fitofarmaci dato che l'argomento è stato oggetto, in Italia, di particolare attenzione da parte delle forze politiche e sociali.

Durante il semestre di presidenza italiana sono state portate avanti, nella logica di un'elevata protezione degli utilizzatori, dei consumatori dei prodotti trattati e dell'ambiente, tre direttive riguardanti gli antiparassitari agricoli.

Due di esse sono giunte a conclusione, e precisamente:

- a) la direttiva che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (adottata dal Consiglio il 15/10/90). Con tale direttiva è stato ampliato l'elenco delle sostanze attive vietate nella Comunità e sono stati fissati i requisiti minimi di purezza di alcune sostanze attive utilizzate nei preparati antiparassitari per l'agricoltura;

b) la direttiva che stabilisce le quantità massime di residui di antiparassitari consentite su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (adottata dal Consiglio il 27/11/1990).

La direttiva si caratterizza per essere vincolante anche per il commercio interno degli Stati membri, diversamente dalla direttiva 76/895/CEE relativa ai prodotti ortofrutticoli, che è destinata ad essere progressivamente assorbita dalla direttiva in parola.

La terza, concernente la proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è stata portata allo stadio finale ed attende il parere del Parlamento Europeo.

Quest'ultima direttiva, come la seconda di cui sopra, si colloca nella prospettiva della realizzazione del Mercato unico, e mira al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri, una volta che siano stati definiti e adottati dal Consiglio principi uniformi per la valutazione degli studi, delle prove e dei controlli, già individuati negli allegati II e III della direttiva, che devono essere esibiti per i prodotti fitosanitari, al fine della loro autorizzazione.

Si tratta di una direttiva molto complessa ed articolata che, con un testo diverso, è stata presentata per la prima volta al Consiglio dalla Commissione il 4 agosto 1976.

Si coglie l'occasione infine per sottolineare che per alcuni settori, per i quali la Commissione CEE si era impegnata a formulare proposte al Consiglio in tempi utili per l'approvazione entro il 1992, i lavori vanno a rilento o non sono ancora iniziati (è il caso dei contaminanti per i quali l'Italia aveva sollecitato la messa a punto di una direttiva).

ELENCO RIASSUNTIVO

I

1. Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. (Cfr. C.M.I.)
2. Regolamento del Consiglio che stabilisce norme sanitarie riguardanti la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
3. Proposta di direttiva del Consiglio sugli edulcoranti per uso alimentare.
4. Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/112/CEE per quanto riguarda la dicitura degli aromi nell'elenco degli ingredienti che figurano nell'etichettatura dei prodotti alimentari. (Cfr. C.M.I.)
5. Proposta di direttiva del Consiglio che completa la direttiva 88/388/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione. (Cfr. C.M.I.)e

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Direttiva del Consiglio del 15/10/90 che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
7. Direttiva del Consiglio del 22/11/90 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
8. Direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

II

1. Progetto di direttiva relativa agli additivi alimentari.
2. Progetto di direttiva riguardante il metodo ufficiale d'analisi per i controlli delle temperature degli alimenti surgelati.
3. Progetto di direttiva riguardante l'aggiornamento dell'allegato II della direttiva 76/835/CEE concernente le quantità massime di residui consentiti sugli e negli ortofrutticoli e degli allegati alla direttiva 86/362/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali;
4. Progetti di direttiva della Commissione negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia.

SETTORE VETERINARIO

Il settore veterinario, nelle due componenti attinenti la Sanità Pubblica e la Sanità Animale, ivi compresa la protezione e il benessere animale, è stato interessato nel corso del 1990 alla continuazione del processo armonizzativo previsto per la realizzazione del Mercato Interno, sia con nuove proposte allo studio della Commissione e/o presentate al Consiglio sia con atti di completamento ed attuazione di norme già esistenti.

Il programma per il semestre di Presidenza dell'Italia è stato ispirato ai principi sanciti nel Memorandum italiano (Donat-Cattin) presentato alla Commissione e al Consiglio già dal gennaio 1989 (integrato successivamente dall'Addendum De Lorenzo) e articolato nei seguenti punti:

- a) blocco allo status quo delle legislazioni nazionali nelle materie non ancora armonizzate;
- b) organizzazione degli Uffici della Commissione preposti alla trattazione delle materie veterinarie;
- c) attuazione dei provvedimenti con apposite direttive o decisioni.

I due documenti governativi sopracitati sono serviti come documenti fondamentali per la stesura e la susseguente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura della "Risoluzione del Consiglio del 16.10.90 sulle misure da prendere nel settore veterinario".

Punto centrale della Risoluzione approvata è dato dalla inchiesta conoscitiva che la Commissione dovrà svolgere su tutti i servizi veterinari dei dodici paesi nonchè sui servizi veterinari della stessa Commissione per valutarne la congruità organizzativa in quantità e qualità di risorse umane e di mezzi impiegati per il funzionamento del "nuovo" sistema di scambi di animali e prodotti tra gli Stati in ordine alla libera circolazione degli stessi animali e prodotti nel rispetto di un sistema sanitario uniformemente elevato a tutela della sanità umana ed animale.

Secondo aspetto, consequenziale al primo, è la creazione di posti di confine comunitari con i Paesi terzi affidando un mandato alla Commissione di garantire che le norme di controllo all'importazione siano applicate in modo uniforme e che le strutture esistenti negli Stati membri siano idonee per gli scopi proposti, ed impegna gli Stati all'individuazione degli uffici di confine che per strutture e flussi importativi rispondono ai requisiti della direttiva che disciplina le modalità di applicazione dei controlli ai confini esteri dei Paesi terzi.

Di particolare rilievo è stata la trattazione del progetto di Regolamento, approvato come Direttiva nel Consiglio dei Ministri Agricoli del 10.12.90, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti introdotti nella Comunità da Paesi terzi.

Questa Direttiva risulta di rilevante importanza in quanto rappresenta il primo elemento (il successivo riguarderà i controlli per gli animali vivi) per la realizzazione delle frontiere esterne della Comunità, indispensabile per procedere all'abolizione dei controlli intracomunitari.

In definitiva, possiamo, quindi, affermare che la Presidenza Italiana nel settore veterinario ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissati ed aveva concordato con gli organi comunitari all'inizio del 1990. Infatti sono state approvate.

- N. 3 Decisioni
- N. 6 Direttive
- N. 2 Regolamenti
- N. 1 Risoluzioni

E' necessario rappresentare, inoltre, che a causa del mancato parere del Parlamento Europeo non sono state approvate quattro proposte di direttiva (molluschi, prodotti della pesca, carni fresche di pollame, organi e ghiandole) che, comunque, sono in fase d'avanzamento tale da poter essere approvate dopo il parere citato.

AMBIENTE

RISULTATI SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA

- I principi fondamentali in base ai quali si è sviluppata la politica ambientale italiana durante il semestre di Presidenza sono stati i seguenti:
 - Il raggiungimento di una posizione avanzata "europea" su temi di carattere globale (vedi oltre Regolamento Ozono).
 - L'introduzione del concetto di strumenti economici e fiscali a fini di politica ambientale, la cui importanza è stata riconosciuta anche dallo stesso Presidente Delors durante il suo discorso al Parlamento Europeo del 23.1. u.s. Grazie a questo nuovo mezzo, la politica ambientale può compiere un salto di qualità, passando da una funzione puramente normativo - limitativa ad una funzione di stimolo del mercato verso beni e/o comportamenti "ecologicamente" più avanzati;
 - L'integrazione delle politiche economica e ambientale. Non bisogna più procedere per "compartimenti stagni", isolando l'azione di politica ambientale, da quelle di altri settori (per es. industria, Sanità, Agricoltura ecc.).

In particolare, durante la Presidenza italiana per la prima volta si è realizzato a livello CEE un Consiglio Congiunto Energia - Ambiente, che, malgrado fosse stato giudicato da tutti gli altri Stati e dalla Commissione stessa "una formula suicida", ha avuto un grande successo.

I 24 Ministri CEE si sono infatti impegnati a stabilizzare le emissioni di CO₂ entro il 2000 a

livelli attuali, attraverso una formula innovativa, faticosamente mediata tra i Dodici, di ripartizione dei "carichi". In base a tale formula, attualmente allo studio della Commissione, le conseguenze economiche della stabilizzazione di CO₂ graveranno su ciascuno Stato Membro in base alle singole esigenze di sviluppo, secondo il principio per cui tutela ambientale e sviluppo industriale debbono coordinarsi per uno sviluppo ecologicamente ed economicamente sostenibile.

Partendo da tali principi, la Presidenza italiana si è posta ed ha raggiunto i seguenti obiettivi:

1. Settore dei fenomeni globali e dell'inquinamento atmosferico

Fin dai primi mesi del '90 attraverso, numerosi contatti bilaterali, la Presidenza ha portato la CEE ad assumere impegni comunitari ed internazionali di rilievo.

Si è giunti, infatti, all'impegno per una stabilizzazione delle emissioni di CO₂ nel Consiglio Congiunto Energia-Ambiente (29/10/90), le cui conclusioni costituiranno la base per i negoziati per una Convenzione Mondiale sul Clima, che inizieranno a febbraio.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela della fascia di ozono, in soli sei mesi, è stato finalizzato il regolamento sulle sostanze che riducono tale fascia. Questo regolamento, recependo nell'ordinamento comunitario i risultati del Nuovo Protocollo di Montreal (firmato a Londra nel giugno 1990), prevede per alcune sostanze date di riduzione ed eliminazione più ravvicinate rispetto a quelle contemplate nel Protocollo stesso.

Tra i temi di carattere globale occorre ricordare la Conferenza Mondiale sul Clima (Ginevra 29/10-6/11/1990) dove l'Italia ha negoziato una Dichiarazione Ministeriale approvata da 137 paesi, la quale

impegna la Comunità Internazionale - ed in primis quella europa - ad adottare politiche e misure economiche ed energetiche, atte a rallentare l'azione sul clima dei gas ad effetto serra.

Il Consiglio del 20-21/12/90 ha raggiunto una posizione comune sulla Direttiva Consolidata sulle emissioni - auto. Tale direttiva, approvata all'unanimità grazie all'opera di mediazione della Presidenza italiana, sostituisce tutta la normativa precedente. Essa introduce infatti per la prima volta un sistema di ciclo di prova europeo a difesa del Mercato interno e regola gli incentivi fiscali alle emissioni delle "auto pulite", fissando valori uniformi e comuni a tutti i Paesi CEE.

2. Settore dei Rifiuti:

E' stato ritenuto dall'Italia un settore prioritario nel 1990.

Infatti, si è riusciti a completare in un solo anno tutto il quadro normativo in materia, giungendo nel primo semestre a adottare:

- una Risoluzione in cui si delineano i principi di un'azione comunitaria;
- una Direttiva quadro che traduce sul piano normativo tali principi;
- una Posizione Comune di merito sulle pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.

Nel secondo semestre si è completato il quadro normativo con l'approvazione della Direttiva intesa a regolamentare i rifiuti pericolosi la quale introduce norme più rigorose per il riciclaggio degli stessi, garantendo così una maggiore tutela ambientale, ovvero, qualora il recupero sia possibile, un proficuo risparmio energetico.

3. Regolamento MEDSPA:

Malgrado l'ostilità dei paesi nord-europei durante la Presidenza si è approvato tale regolamento relativo a programmi per il Mediterraneo, il quale consentirà il finanziamento di progetti mirati, con particolare riguardo alle zone costiere.

4. Ecotasse:

In seguito ad un Consiglio informale, (Castelporziano 22/9/90) dedicato esclusivamente agli strumenti economici e fiscali ambientali, la Commissione ha assunto l'incarico di presentare proposte operative in quattro settori:

- energia
- rifiuti solidi
- gestione delle acque
- prodotti chimici per l'agricoltura

5. Ambiente Urbano

La Presidenza ha sostenuto la Commissione approvando un testo di conclusioni per la tutela ambientale dei centri urbani.

6. Finanziamento CEE:

La Presidenza si è adoperata affinché la Commissione presenti una proposta, anche in linea con quanto richiesto dal Parlamento, per istituire una voce di bilancio, da destinare ad iniziative ambientali (Fondo CEE per l'Ambiente). Tali iniziative debbono essere autonome e non obbedire a logiche estranee, come è accaduto quando si è dovuto far riferimento a Fondi Strutturali.

Affinchè la politica ambientale sia credibile occorre che abbia il supporto di adeguati finanziamenti.

LINEE D'AZIONE PREVISTE DURANTE IL SEMESTRE DI PRESIDENZA LUSSEMBURGHESE

- Nell'attuale semestre, sempre sulla base delle linee di fondo della politica ambientale italiana durante il semestre di Presidenza, ci si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- approvazione della 7ma modifica della dir. 67/548 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose. Tale direttiva, pur essendo già matura, non è stata approvata nel Consiglio del 20 - 21 dicembre 90 per mancanza di tempo.
- approvazione della Direttiva sul movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e della Direttiva riguardante la responsabilità civile per danni causati a terzi dai rifiuti;
- approvazione della Direttiva sui camion puliti. Tale Direttiva prevede limiti temporali, entro i quali l'industria dovrà adeguarsi alle norme europee, (norme che saranno in vigore a partire dal prossimo ottobre in alcuni paesi quali Austria o Svizzera). Pertanto, tale Direttiva è da noi caldeggiata oltre che per fini puramente ambientali, anche in vista di una possibile soluzione del contenzioso con l'Austria;
- approfondimento del discorso sugli strumenti economici attraverso l'approvazione del Regolamento ECOLABELLING. Quest'ultimo, infatti, può essere considerato uno strumento economico di tutela ambientale da "affiancare" alle ecotasse per favorire i prodotti meno inquinanti e quindi la salvaguardia dell'ambiente;

- rilancio della politica comunitaria nel settore delle acque, attraverso la finalizzazione di:
 - a) la Direttiva sulle acque reflue urbane, le cui molteplici difficoltà sono state in gran parte superate durante il semestre di Presidenza italiana. Tale Direttiva mira a garantire una uniformità di condizioni di concorrenza nel mercato interno e a realizzare entro il 2000 la depurazione di tutti gli scarichi municipali, tenuto conto delle singole realtà locali;
 - b) la Direttiva sui nitrati, che tende a diminuire l'uso di tali prodotti in agricoltura. Pertanto essa si trova ad interagire con la politica agricola europea e, inoltre, funzionando per aree sensibili, pone la questione degli indennizzi dei costi sostenuti dagli agricoltori per il non utilizzo dei nitrati;
- La Direttiva Habitat/regolamento ACNAT (che prevedono una rigida tutela degli habitat naturali). Trattasi di una direttiva di difficile finalizzazione. L'Italia, infatti, attende da parte della Commissione delle formule di compromesso che tengano conto delle seguenti richieste;
 - modifica dell'allegato 5 di tale direttiva in modo che questo preveda criteri di designazione delle aree protette in base a parametri quantitativi proporzionali tra gli Stati;
 - l'attribuzione da parte della CEE ai paesi interessati alla tutela degli habitat di maggiori fondi a sostegno dello sviluppo economico - sociale delle aree stesse. Da parte italiana, qualora le condizioni sopracitate non si verificano, si è favorevoli a non proseguire i lavori su detta direttiva, ma a focalizzare l'attenzione solo su altre fonti di tutela degli habitat (es. Convenzione di Berna), favorendo a livello CEE specifici regolamenti (per esempio ACNAT).

Per quanto riguarda gli argomenti più importanti allo studio della Commissione si segnalano:

1. Settore rifiuti

- la proposta di Direttiva per inceneritori di rifiuti pericolosi. E' una Direttiva tecnica che prevede limiti bassi di emissioni di sostanze inquinanti. Pertanto, essa comporterà un adeguamento faticoso per l'industria;
- la proposta di Direttiva sulle discariche. Si tratta ancora di una direttiva tecnica sulla definizione delle caratteristiche tecniche dei siti, atti alle discariche dei rifiuti, i quali siti spesso sfuggono al controllo delle autorità nazionali.

2. Settore delle acque

Direttiva sulla qualità ecologica delle acque.

3. Settore Atmosferico

- Aggiornamento della direttiva sulle emissioni dei Veicoli commerciali leggeri. La direttiva Camion infatti può essere applicata a tutti i veicoli da trasporto diesel e ai veicoli da trasporto benzina, superiori a tonn. 3,5.

- Direttiva sulle emissioni dei ciclomotori.
- Direttiva per controlli periodici sulle emissioni di auto e camion in circolazione.
- Direttiva sulla qualità del gasolio.

Nuovo programma quadriennale (quello attuale scade nel 1991).

La Commissione, abbracciando la tesi più volte sostenuta dalla nostra delegazione nel Consiglio Ambiente, intende introdurre nel nuovo programma un diverso orientamento di politica ambientale, secondo il quale le azioni d'intervento non dovrebbero più essere settoriali, ma coordinate con quelle di altri settori economici (p. es. industria). Si prevede che tale programma verrà discusso durante il semestre di Presidenza Olandese.

TELECOMUNICAZIONI

1. L'attività di normazione comunitaria nel settore delle telecomunicazioni è stata fissata, nelle sue linee generali, nella Risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 riguardante lo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, risoluzione pienamente condivisa nello spirito e nei contenuti dall'Italia. Essa infatti si innestava sullo sviluppo di linee di azione della politica comunitaria alle quali l'Italia aveva dato pieno appoggio e contributo di idee, soprattutto per quanto riguarda la necessità di un rafforzamento delle attività comunitarie di normalizzazione tecnica - linea d'azione sfociata nella costituzione dell'Istituto Europeo per le Norme delle Telecomunicazioni (ETSI) - e di impulso allo sviluppo di reti e servizi paneuropei di telecomunicazioni di tipo avanzato (ISDN e servizio radiomobile cellulare GSM).

Veniva altresì appoggiata ogni attività svolta nell'ambito del Gruppo Alti Funzionari per le Telecomunicazioni (SOG-T) ed in quello Analisi e Previsioni (GAP) per definire le strategie di sviluppo di nuovi servizi e le condizioni di offerta armonizzata delle reti dette ONP (Open Network Provision), ritenendo necessaria la definizione di queste ultime in via prioritaria o almeno contestuale a quella dell'insieme di servizi di elevato interesse sociale e come tali suscettibili di offerta in regime di monopolio.

2. La Commissione CEE d'altra parte, stimando di elevata priorità pervenire ad una rapida apertura dei mercati delle apparecchiature terminali e dei servizi di telecomunicazioni, ha privilegiato - nell'applicazione della Risoluzione - le azioni riguardanti la

liberalizzazione a quelle attinenti l'armonizzazione.

In particolare ha emanato, di propria iniziativa, due direttive l'una sul mercato delle apparecchiature terminali (dir. 88/301/CEE) e l'altra sulla concorrenza nei mercati dei servizi (90/338/CEE), con determinazioni unilaterali per quanto riguarda la loro forma di adozione.

Il Governo italiano, insieme ad altri paesi, ha ritenuto di impugnare i provvedimenti citati presso la Corte di Giustizia di Lussemburgo in quanto adottati dalla Commissione sulla base dell'art. 90.3 del Trattato, che - a nostro avviso - non autorizza la Commissione stessa ad emanare atti normativi generali primari nei confronti dei Paesi Membri per i quali è necessario il coinvolgimento del Consiglio e del Parlamento Europeo.

Và precisato che il nostro ricorso si riferisce esclusivamente alla base giuridica scelta dalla Commissione e non ai contenuti delle direttive. Di conseguenza, almeno limitatamente alla direttiva sul mercato dei terminali (88/301/CEE), è in corso l'iter legislativo di un provvedimento che ne recepisce i dettami e consente di completare nel nostro paese il processo di liberalizzazione ormai avviato da tempo per il mercato dei terminali. In modo analogo si ha l'intenzione di agire per recepire i contenuti della direttiva 90/388/CEE relativa al mercato dei servizi.

3. L'attività svolta nel secondo semestre del 1990, durante la Presidenza italiana, è iniziata all'indomani della Riunione del Consiglio di TLC del 28 giugno 1990 nel corso della quale era stata adottata, in via definitiva, la direttiva quadro ONP (Open Network Provision).

Questa, stabilendo le condizioni armonizzate di offerta ed uso delle reti ed i soggetti - pubblici e privati - a cui è indirizzata, consente un più libero sviluppo dei servizi, specie quelli offerti in concorrenza e di interesse per gli operatori economici.

L'accordo raggiunto nel Consiglio per l'adozione di tale direttiva ha consentito una migliore e comune definizione del dominio di liberalizzazione dei servizi, contemplato nella citata direttiva 90/388/CEE, sbloccando una situazione di stallo creatasi nello sviluppo della politica del settore.

I principali lavori svolti nel semestre hanno riguardato i seguenti temi:

SATELLITI PER TLC

La Presidenza italiana si era riproposta, tenuto conto delle passate esperienze, di avviare in forma meno traumatica, attraverso un preventivo scambio di idee, le ulteriori tappe fondamentali della creazione del "Mercato unico" e, in particolare, il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni via satellite, per il quale la Commissione stava predisponendo un "Libro Verde", e di accelerare i lavori della Commissione per la predisposizione di un "Libro Verde" per la creazione di una Europa Postale.

La riunione informale tenutasi a Roma il 18 ottobre scorso ha fornito utili indicazioni alla Commissione su entrambi gli argomenti.

Il dibattito svoltosi nella riunione informale di Roma ha infatti indotto la Commissione ad una revisione del "Libro Verde", per tenere conto della necessità che l'impostazione della politica comunitaria delle comunicazioni via satellite fosse omogenea, sotto il profilo regolamentare, a quella per i servizi resi con le reti terrestri.

Nel Consiglio Telecomunicazioni del 14 dicembre è stato così possibile discutere sulla versione emendata del "Libro Verde" e sulle proposte specifiche di cambiamenti regolamentari necessari per un pieno sviluppo del settore. Il positivo atteggiamento della Commissione nel recepire, almeno in parte, alcune osservazioni emerse nel dibattito della riunione informale ha consentito un maggiore approfondimento delle proposte specifiche formulate riguardanti la liberalizzazione di questo settore.

Il dibattito svolto ha evidenziato la necessità di ulteriore chiarimento riguardo le posizioni politiche proposte e la necessità di salvaguardare, nell'operazione di riordino regolamentare prospettato, le funzioni proprie degli Organismi Internazionali che gestiscono i satelliti per telecomunicazioni, ed inoltre quella di predisporre un quadro normativo preciso per l'utilizzazione dei satelliti di diffusione televisiva al fine di salvaguardare la via europea verso la televisione ad alta definizione.

Sono state adottate al riguardo Conclusioni della Presidenza in cui si invita la Commissione a portare al Consiglio, dopo la necessaria consultazione di tutte le parti interessate, misure idonee a consentire l'auspicato pieno sviluppo di tali servizi.

RELAZIONI CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE.

Nel Consiglio stesso è stata riesaminata una comunicazione della Commissione riguardante le relazioni fra la Comunità ed i paesi dell'Europa Orientale ed Occidentale, ed in particolare il ruolo delle telecomunicazioni.

Sull'argomento si è svolto un ampio dibattito dal quale è emersa chiaramente la rilevanza politica di tali rapporti e l'opportunità, a giudizio di alcuni paesi, di estendere l'esame anche all'Unione Sovietica.

Sull'argomento sono state adottate Conclusioni in cui è delineato il ruolo che la Comunità può svolgere perchè i paesi dell'Est possano orientare le riforme in atto nel settore in modo da creare con la Comunità un unico spazio Europeo.

SERVIZI RADIOMOBILI

Nel perseguire la sua azione di indirizzo politico sui temi di maggior rilievo, la Presidenza non ha trascurato di promuovere la conclusione del lavoro già avviato. La direttiva e la raccomandazione sul servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre è stata adottata in ottobre dal Consiglio e il progetto di direttiva e di raccomandazione sul servizio telefonico numerico portatile europeo detto DECT (Digital European Cordless Telephone) è stato portato in posizione comune, avendo il Parlamento Europeo ormai dato il proprio parere.

Nello stesso Consiglio è stata esaminata una comunicazione della Commissione sul servizio radiomobile cellulare paneuropeo detto GSM, in cui si propongono azioni specifiche per consentire la completa e libera circolazione degli apparati portatili previsti nel servizio stesso ed è stata adottata una Risoluzione in cui si riconosce la necessità di avviare le azioni dette.

PROGRAMMA TEDIS

E' stata presentata dalla Commissione una comunicazione sulle azioni intraprese nell'ambito del programma TEDIS (Trade Electronic Data Interchange Systems) negli anni '88 ed '89 e la proposta di decisione del Consiglio per l'avvio della seconda fase del programma, ai fini di una prima valutazione dei riflessi nel settore delle reti di telecomunicazioni.

L'azione dovrà essere valutata formalmente nel semestre lussemburghese di attività comunitaria, seguendo la consueta procedura di cooperazione.

POSTE

Dopo la riunione informale di Antibes del 1989 tenuta dai Ministri delle Poste e Telecomunicazioni con la quale era stato aperto il dibattito su una Europa postale, nel corso del 1990 la Commissione ha svolto, in collaborazione con i Paesi membri della Comunità, un'intensa attività diretta alla formulazione di un Libro Verde sui servizi postali.

Hanno funzionato a pieno ritmo, sotto la Presidenza della Direzione Generale XIII della Commissione medesima, il Gruppo alti funzionari postali (SOG-P) e tre sottogruppi con il compito di approfondire i temi relativi ai "servizi riservati", ai "rapporti tra fornitori di servizi e clientela" ed alle "prospettive di sviluppo nell'ambito postale".

In particolare, sono state prese in considerazione le questioni regolamentari a carattere generale, tra le quali si evidenziano quelle concernenti:

- la giustificazione di un gruppo di servizi riservati;
- l'individuazione e la salvaguardia dell'area dei servizi riservati;
- la separazione delle funzioni regolamentari da quelle di gestione;
- la connessione delle tariffe ai costi;
- la modifica dell'attuale sistema di rimborso delle spese terminali in favore del paese membro di destinazione di oggetti postali impostati in un altro paese membro;
- la ricerca della compatibilità tra il complesso di regole che derivano, rispettivamente, dagli accordi in sede di Unione Postale Universale, dalla appartenenza alla Comunità e, in futuro, dagli atti conclusivi del negoziato Gatt.

Nei già citati Consigli dei Ministri sono state fornite adeguate informazioni sulle posizioni emerse nel corso delle riunioni dei gruppi e sugli orientamenti e prospettive di massima.

Il lavoro svolto, cui ha contribuito in maniera sostanziale il dibattito tenutosi nella già citata riunione informale del Consiglio dei Ministri delle Poste e Telecomunicazioni della Comunità tenutasi a Roma sotto la Presidenza italiana il 18 ottobre 1990, ha permesso un notevole avvicinamento al traguardo prossimo della redazione di un documento di base sulle amministrazioni e sulla esclusiva postale da sottoporre all'esame ed alle osservazioni di tutte le parti interessate in vista della presentazione del "Libro Verde", previsto dalla Commissione per il primo semestre del 1991.

APPALTI PUBBLICI

Con la direttiva 90/531/CEE del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni è stato completato il quadro della disciplina degli appalti pubblici di fornitura e di lavori già regolati, nella gran parte, dalle direttive fondamentali 71/305/CEE e 77/62/CEE e loro integrazioni e modificazioni.

Ai fini della corretta applicazione della suddetta direttiva 90/531/CEE è stato presentato, per la discussione, uno schema di direttiva, comunemente denominata "ricorsi", che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di procedure di ricorso relative agli appalti nei menzionati settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Detto schema, ha tuttavia posto subito dei problemi che in atto non sono stati ancora risolti.

Infatti, è stato previsto che, in alternativa al sistema garantista dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali avverso le procedure di aggiudicazione ritenute illegittime, possa essere introdotto il diverso criterio di certificazione di rispondenza delle procedure di gara alla normativa sugli appalti pubblici da parte di persone fisiche private con blande sanzioni nei confronti dell'ente appaltante riscontrato in violazione.

Tale criterio alternativo, che non offre protezione adeguata alle imprese che vogliono concorrere agli appalti indetti negli Stati membri che adottino il criterio stesso, ha suscitato critiche ed opposizioni che hanno bloccato l'iter del progetto di provvedimento.

PROSPETTIVE

I lavori che presumibilmente saranno affrontati in questo primo semestre dal Lussemburgo riguardano: la seconda fase del programma TEDIS; l'esame in seconda lettura della direttiva sulla certificazione di rispondenza dei terminali di telecomunicazioni, direttiva portata in posizione comune a fine presidenza irlandese. l'esame del progetto di direttiva sulla protezione dei dati personali nelle reti numeriche pubbliche di telecomunicazioni (ISDN e GSM); un dibattito sul Libro Verde relativo ai servizi postali.

E' inoltre probabile, a giudicare dallo stato dei lavori preparatori a cui si partecipa, che la Commissione presenti al Consiglio in questo semestre sia una proposta di direttiva sull'applicazione della ONP alle linee fittate, sia una proposta di direttiva che sostituisca ed allarghi, al suo scadere (fine '91) la direttiva che vincola i Paesi Membri all'uso dello standard MAC nelle diffusioni televisive via satellite. Si tratterà, in quest'ultimo caso, di valutare l'idoneità della nuova direttiva che potrebbe tendere a vincolare gli Stati Membri sull'uso degli standard MAC non solo alle applicazioni dei satelliti di alta e media potenza, ma anche alla diffusione via cavo - a promuovere realisticamente l'introduzione e l'uso del sistema HDMAC, sviluppando in Europa per la TV ad alta definizione, nei tempi desiderati dall'Italia (sperimentazione nel '92 ed introduzione del servizio nel '95) ed indicati nella Decisione, adottata dal Consiglio dell'undici aprile 1989.

POLITICA COMMERCIALE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

NUOVA POLITICA MEDITERRANEA

La definizione di una nuova Politica mediterranea nella Comunità si basa sui seguenti principi:

- incoraggiare il pluralismo democratico ed il rafforzamento dell'economia di mercato;
- una concertazione CEE-Stati Membri sulla situazione debitoria dei PTM e sulle misure suscettibili di essere adottate a livello nazionale;
- un dialogo tra la Comunità ed i PTM non più solo bilaterale ma anche regionale e collettivo sia su questioni economiche che sociali, culturali e politiche di comune interesse;
- una maggiore concertazione degli sforzi comunitari e dei singoli Stati Membri con quelli di altri Paesi (EFTA, Europa Centrale e dell'Est) tenuto conto che il supporto esterno allo sviluppo dei PTM non può limitarsi alle sole azioni della Comunità e dei suoi Stati Membri.

Premesso ciò nel settore della cooperazione commerciale, la Commissione ha già esaminato le possibilità per un miglioramento dell'accesso dei PTM al mercato comunitario sia per i prodotti manufatturati che per i prodotti agricoli.

In ambito Consiglio dei Ministri CEE è stata adottata una decisione di mandato negoziale per il rinnovo dei protocolli finanziari per il periodo ottobre '91/ ottobre '96 con Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Giordania, Libano, Siria ed Israele.

La Commissione ha inoltre presentato proposte separate per la Jugoslavia e la Turchia per tener conto delle peculiarità di questi due Paesi.

Nel Consiglio del 18 e 19 dicembre u.s., sono state approvate le proposte della Commissione relative alla politica mediterranea rinnovata per gli anni 1992-96.

Finora la politica della Comunità nel Bacino del Mediterraneo si era ispirata a criteri eminentemente realistici, commisurati sia all'interesse europeo di creare nella regione un'area di tranquillità, sia nell'interesse dei Paesi rivieraschi di aprire alle loro produzioni sbocchi preferenziali su un mercato di oltre 320 milioni di consumatori.

Ora invece con il nuovo approccio approvato dal Consiglio si tende ad avviare un insieme di azioni che tendano a dare maggiore stabilità all'area in questione con meccanismi di cooperazione che oltre a conservare la loro efficacia vengano anche indirizzati verso obiettivi più avanzati, nel quadro di una valutazione complessiva del futuro di questa importante regione del mondo.

RELAZIONI CEE-ACP

Nel corso del 1990, a seguito della firma, avvenuta il 15.12.1989, della IV Convenzione di Lomè, l'attività in sede CEE si è limitata all'esame e relativa soluzione di problemi attinenti alla ordinaria gestione dell'accordo.

Particolare attenzione è stata data all'adesione della Namibia (intervenuta il 19.12.1990) con la quale gli ACP hanno raggiunto il numero di 69. Tale Paese, infatti, ormai membro di fatto della Convenzione di Lomè, potrà beneficiare di tutti i vantaggi derivanti dalle disposizioni di detto accordo, tra cui in particolare: il regime commerciale basato sul libero accesso

al mercato comunitario dei prodotti industriali ACP, il regime preferenziale per i prodotti agricoli, la maggiore flessibilità delle nuove norme di origine e l'assistenza tecnica e finanziaria.

RELAZIONI CEE-EFTA

Nel 1990 le relazioni con i Paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio sono state caratterizzate dall'avvio dei negoziati per la creazione di un "Spazio Economico Europeo".

Il 18 giugno u.s. il Consiglio ha approvato le direttive di negoziato e subito dopo sono iniziati i negoziati. A regolare la futura intesa saranno le quattro libertà del mercato unico della CEE e cioè: libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali (con possibilità di eccezioni e deroghe), uguaglianza delle condizioni di concorrenza.

E', altresì, prevista una cooperazione nelle cosiddette politiche di accompagnamento quali la ricerca, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la piccola e media industria, il turismo.

In questo contesto viene acquisito il principio della applicazione automatica da parte dell'EFTA del patrimonio normativo comunitario (acquis communautaire) nei settori sopraindicati.

L'obiettivo è quello di raggiungere un'intesa entro il primo semestre del 1991 onde permettere di realizzare lo Spazio Economico Europeo a partire dall'1.1.93 dopo le necessarie ratifiche parlamentari.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci esistono sufficienti punti di convergenza nei seguenti settori: proprietà intellettuale, appalti pubblici, affidabilità dei prodotti, marchio comunitario, certificazione, informazione e notifica sulle norme tecniche.

Permangono, invece, notevoli difficoltà nei settori dell'agricoltura, pesca, energia, regole d'origine ed ambiente, settori per i quali le richieste di deroghe pongono seri problemi.

Per quanto riguarda, invece, i problemi giuridici ed istituzionali, solo recentemente (Conferenza Ministeriale congiunta del dicembre u.s.) si è superato lo scoglio più duro dell'intera trattativa e cioè la presa di decisioni comuni.

In particolare è prevista l'istituzionalizzazione di un Consiglio EEE che comprende il Consiglio dei Ministri dei dodici, i Ministri dei sei Paesi EFTA ed i 17 membri della Commissione Europea.

In sostanza è prevalsa la tesi CEE tendente da un lato ad escludere la creazione di organismi decisionali paritetici e dall'altro a creare la possibilità di consultazioni preventive con l'EFTA in modo da permettere a tali Paesi di influire in qualche modo nelle varie fasi di formazione delle decisioni CEE.

Non vi sarà pertanto alcun trasferimento di sovranità dalla CEE all'EEE.

RELAZIONI CEE-PECO (PAESI EUROPA CENTRO ORIENTALE)

Nel quadro delle azioni promosse dalla CEE a favore dei Paesi PECO, l'Italia ha svolto un ruolo determinante sia sul piano politico che nelle sedi tecniche operative: ha, infatti, cooperato attivamente alla formazione della volontà comunitaria specie nel periodo di Presidenza (II semestre '90) nel corso del quale si sono concretizzate importanti iniziative quali l'estensione delle liberalizzazioni e dell'aiuto finanziario PHARE, inizialmente previsto solo per Polonia e Ungheria, anche agli altri Paesi dell'area e l'avvio

dei negoziati per la stipula di Accordi di Associazione con Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia, Paesi che più degli altri hanno mostrato volontà di avviare politiche di concrete riforme del sistema economico verso quello di mercato.

In particolare per ciò che concerne le liberalizzazioni l'azione italiana è ispirata a principi di massima apertura verso detti Paesi che rappresentano un notevole sbocco per lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali.

In nostro contributo non poteva, inoltre, non tener conto delle azioni parallele avviate dall'Italia in alcuni Paesi (iniziative pentagonali) miranti a riservare al nostro Paese un ruolo trainante già riconosciuto dai Paesi CEE in considerazione che dette iniziative costituiscono un "centro di sperimentazione avanzata" per la verifica delle reali possibilità di cooperazione.

In quest'ottica sono proseguiti i lavori nel 91 incentrati prevalentemente sulla negoziazione degli Accordi di Associazione con i citati tre Paesi.

In tale contesto l'azione italiana riguarda principalmente la programmazione dello smantellamento tariffario nel rispetto dei principi di base degli Accordi di Associazione e cioè la cosiddetta "asimmetria", che consente ai tre Paesi contraenti di offrire concessioni inferiori di quelle dei Paesi CEE e la cosiddetta "specificità" che tiene conto delle diverse reazioni e capacità di adattamento dei singoli mercati al processo di transizione.

La trattativa con l'Ungheria appare meno complessa in quanto tale Paese adotta una tariffa comparabile con quella comunitaria mentre per Polonia e Cecoslovacchia sarà necessario prevedere una completa ritariffa-

zione che consenta a detti Paesi di adottare misure di protezione della loro industria atteso che l'attuale dazio (4-5%) appare insufficiente allo scopo.

Da parte italiana si continuerà a dare il massimo apporto ai negoziati coordinando preventivamente l'azione in sede nazionale per uniformare gli interventi a livello ministeriale in ambito CEE tenendo conto, altresì, degli interessi dei settori produttivi nazionali.

RELAZIONI CEE-AMERICA LATINA

Importanti intese sono state sottoscritte nel II semestre '90 e altrettanto significativi risultati sono stati raggiunti nel campo della cooperazione economica con tali Paesi. In particolare:

- sono stati conclusi Accordi quadro di cooperazione economica con l'Argentina e il Cile; detti Accordi sono non preferenziali ed hanno carattere evolutivo;
- sono state adottate misure eccezionali nei confronti di quattro Paesi del Patto Andino (Colombia, Bolivia, Perù ed Ecuador) in risposta al piano speciale di lotta contro la droga varato da quei Governi (in particolare Colombia);
- sono stati avviati e portati ad un buon livello di avanzamento i negoziati tra CEE e Messico per la stipula di un Accordo quadro di cooperazione economica di nuova generazione;
- si è iniziata l'elaborazione dei testi per avviare negoziati per la stipula di Accordi-quadro di cooperazione economica con l'Uruguay ed il Paraguay.

Nel raggiungimento di tali risultati è stato determinante il ruolo svolto dalla Presidenza italiana che in più occasioni, con tenacia e fermezza, ha operato per consentire all'interno dei dodici il superamento delle varie difficoltà frapposte da molte delegazioni che minore sensibilità politica mostravano nei confronti delle problematiche poste da taluni Paesi latino-americani.

Nel I semestre 1991 la Presidenza lussemburghese ha previsto la conclusione dell'Accordo di cooperazione con il Messico. Allo stato attuale si è raggiunta un'intesa per un Accordo più articolato rispetto a quelli conclusi con Argentina e Cile.

Si stanno mettendo a punto le direttive di negoziato per la conclusione dell'Accordo di cooperazione con il Paraguay (nei confronti del quale non esisteva alcun accordo comunitario) e con l'Uruguay (legato invece con un Accordo commerciale alla CEE fin dal 1973).

Entrambi gli Accordi avranno natura non preferenziale con carattere evolutivo e punteranno sul rafforzamento della cooperazione e sull'intensificazione e diversificazione degli scambi anche tramite l'incremento del flusso di investimenti.

Per il mese di marzo a Managua è prevista inoltre la ministeriale di San José VII che vedrà riuniti i Paesi dell'America Centrale e i Paesi Membri della Comunità.

In tale occasione dovremo pronunciarci sulle loro richieste di abbassamento di dazi mediamente dal 5% allo 0,5% per tutti i prodotti tropicali (facilitazioni GATT).

La posizione italiana nei confronti dei Paesi Latino-americani, nel corso dei negoziati per la

conclusione degli Accordi quadro con la CEE, è stata ed è di favorevole apertura sia per quanto concerne la reale cooperazione industriale e tecnica sia relativamente alle agevolazioni commerciali richieste dai paesi Centro-americani (Piano speciale Colombia e San José VII).

In tale ottica l'Italia ha sovente appoggiato le richieste della delegazione spagnola che, in ambito comunitario, è quella di gran lunga meglio predisposta nei confronti dell'America Latina.

RELAZIONI CEE-GIAPPONE

Sono proseguiti i contatti con le Autorità giapponesi in vista di delineare possibili intese per il dopo 1992, con particolare riguardo al settore delle auto, per il quale tuttavia non esistono ancora precise direttive negoziali ma soltanto taluni principi di massima, elaborati dal Consiglio.

Tali principi riguardano il sistema di monitoraggio sulle importazioni totali, la conoscenza dei livelli di produzione dei transplants, una connessione tra questi due concetti e contropartite per un migliore accesso al mercato giapponese.

Inoltre, per quanto riguarda il settore del cuoio e delle calzature, in cui permangono restrizioni e tariffe giapponesi particolarmente elevate, ci si è attivati in sede comunitaria anche in relazione al negoziato Uruguay Round.

Da parte giapponese, al momento, non sembra però accettabile una liberalizzazione completa a termine, mentre è emersa la disponibilità ad un aumento dei contingenti-annuali e ad una riduzione dei dazi.

Infine, è stato istituito in sede comunitaria un gruppo consultivo per la trattazione di questioni commerciali CEE-Giappone.

**PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI - URUGUAY ROUND: POLITICA
TESSILE E AGRICOLA**

a) L'Uruguay Round ha rappresentato il più gravoso impegno del 1990 anche in rapporto al semestre di Presidenza italiana.

Si è trattato di un compito non facile, considerata anche l'inclusione nel negoziato di settori finora non disciplinati in sede GATT, quali i servizi, la proprietà intellettuale e le misure relative agli investimenti.

Questo dei settori nuovi è stato, insieme all'accesso al mercato ed al rafforzamento delle regole, uno dei temi principali del round.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato, obiettivo italiano è stato il perseguimento di una liberalizzazione da conseguirsi con il contributo di tutti i partecipanti al negoziato, sia pure modulata in base alle effettive condizioni di sviluppo.

Ciò implicava la soppressione generalizzata dei picchi tariffari e la riduzione delle restrizioni quantitative. Peraltro, la sopravvenuta crisi del negoziato ha impedito finora il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ci si è, comunque, adoperati perchè la Comunità svolgesse un ruolo di mediazione tra gli interessi contrapposti dei Paesi industrializzati da una parte e dei Pvs dall'altra, senza nel contempo rinunciare a degli obiettivi minimali in materia di protezione della proprietà intellettuale, di disciplina delle misure relative agli investimenti e di liberalizzazione dei servizi.

Anche qui la crisi ha impedito una valutazione dei risultati potenziali dell'attività negoziale, ritenuti comunque meno promettenti in materia di investimenti

che non in materia di servizi e di proprietà intellettuale, settori questi ultimi, in cui devono peraltro ancora comporsi alcune divergenze di posizione non soltanto tra i Pvs e industrializzati, ma anche tra la stessa Comunità e gli Stati Uniti;

b) Nell'ambito Uruguay Round un'attenzione particolare è stata attribuita al negoziato relativo al tessile e abbigliamento, considerata l'importanza che il settore riveste per l'economia della CEE - prima esportatrice mondiale del settore - ed in particolare per l'Italia, il cui export copre l'11% del commercio mondiale.

In sintesi, si è perseguita una linea di negoziato la più liberistica possibile per la quale, se da una parte si è inteso raggiungere la più completa integrazione del settore al GATT, dall'altra si è voluto garantire il settore stesso con un rafforzamento delle regole e discipline anche in funzione dell'effettivo accesso ai mercati.

In relazione a ciò va rilevato come la delegazione italiana - soprattutto nel periodo di Presidenza - sia stata impegnata in un difficile esercizio di mediazione, diretto a raggiungere una posizione unitaria, idonea a superare, per quanto possibile, il conflitto a livello negoziale tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati.

I Pvs tendono, infatti, a perseguire una liberalizzazione senza l'osservanza di obblighi particolari che possano comportare per essi effetti sanzionatori (v. clausola di salvaguardia), contro una posizione più garantista dei Paesi industrializzati.

Pur tuttavia, quando già si sono cominciate a delineare prospettive di risultati favorevoli, è intervenuta ad invalidarli la crisi negoziale dello

scorso dicembre. Da qui la necessità di trovare comunque soluzioni in tempi brevi, tenuto conto che a luglio prossimo verrà a scadere l'Accordo Multifibre che ha disciplinato finora il commercio internazionale di tali prodotti.

c) Va strettamente collegata alla crisi di dicembre l'offerta negoziale agricola della Comunità.

Pur se modesta, questa non era comunque da considerare meno importante, in quanto conteneva un inizio di riduzione dei sostegni e soprattutto un principio, quello della tarifficazione, suscettibile a lungo andare di smantellare le alte barriere alla frontiera del mercato agricolo comunitario.

A ciò si aggiunge l'ulteriore prova di flessibilità offerta dalla Commissione nel corso dei lavori della Conferenza ministeriale del dicembre scorso, con nuove proposte intese a garantire:

- un accesso minimo sul mercato comunitario del 3% del consumo, con il conseguente aumento delle importazioni nei settori in cui le stesse dai Paesi terzi non raggiungono attualmente detta percentuale;
- la limitazione dell'operazione "riequilibrio" ai soli prodotti di sostituzione dei cereali, escludendola per prodotti oleaginosi;
- l'assunzione di impegni da quantificare in materia di aiuti all'esportazione.

Nel semestre in corso di Presidenza lussemburghese, da parte nostra si sta svolgendo un'azione a Bruxelles intesa a creare le premesse per una ripresa in tempi brevi e per una conclusione dell'Uruguay Round, anche se tale azione risulterà ovviamente condizionata dalla possibilità o meno di risolvere il problema agricolo alla base della crisi.

E' auspicabile che nuove proposte della Commissione, dirette alla creazione di un sistema di sostegno dei redditi agricoli avente carattere misto, cioè basato oltre che sui premi garantiti anche sugli aiuti diretti ai produttori, possano avere un impatto positivo sul prosieguo del negoziato.

PREFERENZE GENERALIZZATE E PRODOTTI DI BASE

Un contributo fattivo e continuo, soprattutto nel semestre di Presidenza italiana, hanno comportato lavori relativi all'SPG che si sono incentrati sull'aggiornamento per il 1991 dello schema relativo ai prodotti industriali, tessili, agricoli e siderurgici, in attesa di conoscere i risultati definitivi dell'Uruguay Round: i relativi Regolamenti, in numero di 7, sono stati approvati dal Consiglio entro termini utili e necessari per predisporre le norme di attuazione operative.

Inoltre, in rapporto ai grandi mutamenti avvenuti nell'Est europeo, si sono dovuti affrontare numerosi nuovi problemi soprattutto per l'inserimento tra i Paesi beneficiari di Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania (Polonia e Ungheria già ne fanno parte).

Infine, la crisi generalizzata degli Accordi internazionali relativi ai prodotti di base ha comportato un impegno di studio ed analisi per ricercare nuovi contenuti e nuove impostazioni: ne sono esempio i problemi rimasti irrisolti del caffè e del cacao.

Si sono, comunque, portati avanti lavori relativi ai gruppi di studio dello stagno, rame e nichel, dell'accordo juta ed importanti future azioni per la bauxite.

E' stato altresì fornito contributo in vari sedi internazionali, come nelle varie sessioni all'UNCTAD a Ginevra, all'OCSE ed in alcuni consigli annuali relativi all'ITTO (Accordo Internazionale Legni Tropicali), INRO (Accordo internazionale sulla gomma naturale) e IJO (Accordo internazionale sulla juta), mentre è stato assicurato il contributo ai lavori del Fondo Comune sui prodotti di base, entrato in funzione nel primo semestre dell'anno.

Gli indirizzi che si intenderebbero seguire nel programma di attività della presidenza lussemborghese, per quanto riguarda le preferenze generalizzate, sono ancora di attesa per l'offerta decennale, per la quale si intenderebbe confrontare gli eventuali risultati dell'Uruguay Round, una volta che detto negoziato sia stato ripreso ed eventualmente concluso.

Anche per i prodotti di base la presidenza lussemborghese non ha delineato una propria strategia limitandosi per ora ad affrontare caso per caso le questioni che potrebbero presentarsi.

POLITICA SIDERURGICA COMUNITARIA

La grave crisi in cui ormai da tempo si dibatte il settore siderurgico - e per la quale si è resa necessaria già in passato, in attuazione del piano Davignon, una serie di Accordi di Autolimitazione con Paesi terzi fornitori - ha comportato nel 1990 la stipula di altri accordi di autolimitazione con: Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, Polonia e Brasile.

Inoltre, in vista della scadenza, il 31.3.1992, dell'Accordo di Autolimitazione e del "Consensus" bilaterale, che regolano i rapporti commerciali CEE-USA nel settore siderurgico, sono già iniziate discussioni, anche se informali, sia al GATT che in sede CEE, per il rinnovo, con valenza multilaterale, di tali strumenti convenzionali.

POLITICA ANTI-DUMPING

La politica anti-dumping rappresenta un elemento qualificante della politica commerciale comunitaria ed ha consentito pur nella insufficienza delle strutture della Commissione (sia sotto il profilo degli organici che sotto quello finanziario), di conseguire significativi risultati, a tutela della produzione CEE contro pratiche di dumping che, soprattutto da parte di alcuni Paesi - e per differenti motivazioni - diventano sempre più diffuse, tanto da apparire un generalizzato sistema di penetrazione sul mercato.

Attualmente pur perdurando azioni di dumping da parte dei Paesi dell'Est e della Jugoslavia, appaiono sempre più preoccupanti e massicce le azioni di dumping giapponesi, coreane e di altri Paesi del Sud Est asiatico, dirette ad acquisire importanti quote del mercato comunitario in settori a tecnologia avanzata.

Il fenomeno si è aggravato con il tentativo giapponese di eludere misure antidumping adottate per prodotti finiti e impiantando nella Comunità fabbriche di mero assemblaggio.

Da parte italiana, nell'ambito della istituzione comunitaria competente, ci si è sempre adoperati a salvaguardare il mercato nazionale e comunitario dalle importazioni a costo anormalmente basso cooperando attivamente con la stessa istituzione a perseguire detto obiettivo.

I prodotti che hanno formato e formano tuttora oggetto di procedure antidumping concernono un'ampia gamma di settori e, soprattutto: chimico tessile, elettronico meccanico e siderurgico.

MISURE DI SALVAGUARDIA

Su richiesta dell'Italia, la Commissione CEE ha adottato una serie di decisioni relative a misure di salvaguardia basate sull'art. 115 del Trattato di Roma, escludendo dal trattamento comunitario di libera pratica taluni prodotti tessili (filati di cotone originari Pakistan, tessuti di cotone originari Cina, India, Corea del Sud, Pakistan; tessuti di fibre artificiali e sintetiche originari da Pakistan e tessuti di seta originari Cina), e i seguenti altri prodotti: banane origine Paesi terzi, macchine per cucire e motocicli origine Giappone, autoveicoli origine Giappone nonchè un'intesa di autolimitazione in base al Reg. 288/82 per talune calzature origine Corea del Sud e Taiwan.

PARTECIPAZIONE COMUNITARIA A FIERE ED ESPOSIZIONI

Un contributo fattivo e costante è stato quello degli Uffici competenti del Ministero in seno al Gruppo "Fiere ed Esposizioni" che si riunisce periodicamente in sede CEE.

Competenze specifiche sono:

coordinamento della partecipazione comunitaria a talune manifestazioni fieristiche che si svolgono in Paesi terzi mediante il raggruppamento in un unico spazio espositivo dei vari "stands" nazionali e di quelli della Commissione;

- predisposizione di cartellonistica, e di altre forme di pubblicità dirette ad illustrare le realizzazioni della Comunità in vari campi.

Va menzionata, inoltre, l'attività del gruppo intesa a coordinare la partecipazione degli Stati membri alle esposizioni universali: nel corso del 1990 sono proseguite le discussioni per il coordinamento delle partecipazioni nazionali alle Esposizioni Universali di Siviglia e Genova, che avranno luogo nel 1992 in occasione delle celebrazioni colombiane.

ATTIVITA' COMUNITARIE NEL SETTORE VALUTARIO

Nel settore valutario per l'anno 1990 di grande rilievo sono stati alcuni temi affrontati nell'ambito del gruppo crediti all'esportazione.

Fra i molti argomenti in discussione, due spiccano sugli altri:

1. MODIFICA IN ATTO DELLA NORMATIVA "CONSENSUS"
 - a) crediti all'esportazione.

E' noto come da tempo, sotto la pressione degli Stati Uniti l'orientamento generale è quello di una progressiva riduzione del sostegno finanziario (contributo sugli interessi). Detta tendenza troverebbe la sua giustificazione nei pericoli di distorsione degli scambi connessi ai sostegni pubblici delle esportazioni a credito: da qui la necessità di una loro graduale diminuzione.

Poichè un cambiamento di tendenza è al momento poco probabile, il nostro Paese, onde evitare di trovarsi isolato nella difesa ad oltranza degli attuali sostegni, si è mosso e continua a muoversi nel senso di ottenere il massimo delle contropartite delle concessioni fatte.

b) crediti di aiuto.

Maggiori preoccupazioni ha invece destato il problema dei crediti di aiuto.

Fallito il tentativo statunitense di impedire la concessione di crediti di aiuto (specialmente italiani e francesi) tramite il progressivo aumento dell'elemento-dono, nel corso del 1990 la discussione si è spostata sulla eventuale adozione di una procedura di notifica preventiva così rigorosa da comportare fin dall'inizio il blocco di un'operazione ove questa non venga approvata dai partners OCSE attraverso meccanismi sui quali il dibattito è tuttora aperto.

2. L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE IN VISTA DEL COMPLETAMENTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO.

La situazione a fine 1990 può essere sintetizzata nel modo seguente:

- nel settore del breve termine l'attività si è concentrata sulla individuazione, in merito alle diverse forme di sussidio statale, dei fattori distorsivi della concorrenza fra imprese pubbliche e imprese private. Pertanto, il completamento del Mercato Unico spingerà le istituzioni pubbliche a scegliere se abbandonare al settore privato la copertura a breve oppure se continuare ad operare sul mercato in concorrenza con i privati rinunciando alle varie forme di sussidio statale (eventualmente con una gestione separata).

- Il settore del medio e lungo termine rimarrebbe invece di competenza della agenzie pubbliche.

E' stato comunque, più volte sottolineato come, in vista della scadenza '92, sia necessario eliminare le distorsioni derivanti dalla diversità fra sistemi nazionali e relative politiche assicurative.

Ma, malgrado gli sforzi fatti, vi è ancora divergenza di vedute fra chi (G.Bretagna, Irlanda, Danimarca, Olanda) vorrebbe un'armonizzazione spinta fino al completo disimpegno dello Stato dal sostegno alle esportazioni e chi (gli altri partners CEE), pur auspicando maggiore cooperazione ed armonizzazione, ritengono essenziale la presenza dello Stato nel settore soprattutto per far fronte alla concorrenza dei Paesi extra-comunitari.